MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il progetto di nuova legge tributaria

(dell'11 settembre 1974)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. PREMESSE

1.1. Riunificazione dei testi di legge

L'attuale ordinamento fiscale ticinese è caratterizzato da una pluralità di testi legislativi. Infatti, ben tre sono le leggi che disciplinano il prelievo delle imposte di competenza del Dipartimento delle finanze: la legge tributaria, la legge di procedura tributaria e la legge sulle tasse di successione. Questo frazionamento normativo, accentuato dal fatto che l'imposta sul maggior valore immobiliare è a sua volta retta da legge speciale, caso unico in tutta la Confederazione, appesantisce il nostro sistema, lo rende poco trasparente e lede il principio dell'unità della materia.

Gli inconvenienti di questo frazionamento sono avvertiti da tempo. L'esigenza di un testo unico si era già manifestata negli anni 50, in occasione della promulgazione della vigente legge tributaria. Contingenze di tempo avevano indotto il legislatore a rinunciare al varo di un vero e proprio codice fiscale. La fortuita coincidenza di dover simultaneamente sottoporre ad aggiornamento la legge tributaria, la legge di procedura tributaria e la legge sulle tasse di successione ci offre l'occasione di riunire in un solo testo tutta la materia. La sistematica ne uscirà migliorata e la consultazione largamente facilitata.

Solo l'imposta sul maggior valore immobiliare continuerà ad essere prelevata con legge speciale, peraltro affidata all'applicazione del Dipartimento giustizia. La riforma di questa legge speciale è in parte legata, in particolare per quanto riguarda il prelevamento di una tassa sull'incremento di valore di immobili, a seguito dell'attuazione di piani d'azzonamento o altre misure di sistemazione del territorio, con la legge federale sulla pianificazione (in fase di attuazione ma ancora allo stadio commissionale).

Questa riunificazione legislativa conferisce al nostro ordinamento una struttura moderna e rispondente ai più recenti canoni del diritto tributario.

1.2. Profilo dell'ordinamento vigente

L'ordinamento fiscale vigente si contraddistingue per la presenza di norme antiquate e non più aderenti alle nuove concezioni tributarie: delle tre leggi oggetto di revisione, la più recente, la legge di procedura tributaria, risale al 1953; la legge tributaria è dell'11 aprile 1951, la legge sulle tasse di successione addirittura del 6 dicembre 1917.

La legge tributaria dell'11 aprile 1951 — entrata in vigore al 1. gennaio 1951 — ha sancito il passaggio dal sistema, in uso dal 1908, d'imposizione generale della sostanza con imposizione indipendente del reddito, al sistema d'imposizione generale e principale del reddito con imposizione com-

plementare della sostanza
adattata ai valori che si sono successivamente
mico e sociale del nostro Cantone. L'ultima modifica in ordine
risale al 24 novembre 1970. Quella più incisiva fu del 24 marzo 1966, con la quale si introdusse una più equa distribuzione degli oneri fiscali in consonanza ai principi di giustizia distributiva. Nel corso degli anni le disposizioni di merito, seguendo peraltro una consuetudine adottata da tutti i Cantoni, si sono vieppiù conformate ai principi contenuti nella legislazione federale in materia di imposta per la difesa nazionale. Esse ricalcano così una tecnica normativa vecchia di oltre 30 anni.

La legge di procedura tributaria disciplina il diritto formale: vale a dire l'organizzazione dell'apparato fiscale, le modalità dell'accertamento e il diritto penale fiscale. Essa venne considerata siccome « un'opera legislativa ben congegnata, razionalmente e diligentemente costrutta, di facile consultazione » (dal rapporto della Commissione speciale dell'11 settembre 1953). Effettivamente si trattò di un'opera valida, senza importanti squilibri, che, ispirandosi anch'essa all'ordinamento procedurale invalso in sede federale, ha retto a lungo il confronto con le disposizioni della maggioranza degli altri Cantoni. Tuttavia, si avvertono vieppiù serie difficoltà nell'accertamento tributario, particolarmente per talune categorie di redditi; difficoltà causate dall'insufficienza dei mezzi d'indagine e di informazione e delle misure repressive a disposizione degli organi fiscali, ma anche ed avantutto dalle resistenze e riluttanze e sovente dalla mancanza di coscienza civica che si riscontrano in troppi contribuenti, i quali non vogliono vedere nel loro comportamento le caratteristiche di un delitto contro la collettività o, pur ammettendolo, non intendono rinunciare ai loro propri interessi materiali. E' cosa giusta ed essenziale che al contribuente sia data la possibilità di far valere tutte le sue ragioni di fronte alle pretese del fisco e che gli siano concessi i mezzi più idonei per difendersi contro eventuali errori o soprusi degli organi tributari. Ma è altresì indispensabile dare all'Amministrazione fiscale le basi legislative sufficienti per permetterle di procedere ad un accertamento approfondito, ad una determinazione oggettiva e reale dell'imposta dovuta da ognuno e nel contempo di combattere efficacemente la frode fiscale.

L'ultima modificazione sostanziale della legge sulle tasse di successione risale al 1938: trattasi di una legge informata ad una tecnica legislativa superata, da adattare dunque alle mutate esigenze. Tra l'altro, risulta opportuno adeguare le norme di portata finanziaria, ferme allo stato del 1938, all'evoluzione subita dal valore della moneta.

1.3. *Armonizzazione fiscale*

Conformemente alla struttura federativa della Svizzera, l'ordinamento fiscale elevetico è contrassegnato dalla presenza di 25 leggi cantonali e di una legge federale. Le differenze nelle legislazioni fiscali dei Cantoni appaiono quanto mai inadeguate in relazione alla crescente mobilità dei contribuenti e alle implicazioni intercantonali cui sono sottoposte le aziende. Donde gli sforzi in atto per armonizzare le imposte cantonali.

Nel 1968 la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze incaricò un gruppo di lavoro (commissione Ritschard) di elaborare una legge modello sulle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. La Commissione terminò i lavori nell'estate 1970 e aveva consegnato al Dipartimento federale delle finanze (novembre 1970) un progetto di legge sull'armonizzazione fiscale. Una speciale Commissione ha riconosciuto la necessità di coordinare i due progetti. Una speciale Commissione di coordinazione elaborò quindi (i lavori furono conclusi nell'agosto del 1973)

sia un progetto di legge modello sulle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, sia un progetto di legge sull'imposta federale diretta: i due disegni di legge coincidono nel limite del possibile, in quanto a contenuto e a sistematica. Ai Cantoni è lasciata libertà di fissare aliquote e deduzioni. Si danno due possibilità per attuare l'armonizzazione: un concordato intercantonale o un articolo costituzionale che accordi determinate competenze alla Confederazione. Considerata l'esperienza acquisita in altri settori, la via concordataria, ossia l'impegno spontaneo dei Cantoni ad adeguare le loro legislazioni cantonali alla legge modello, raccoglie pochi consensi.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze — approvata, in linea di principio, la legge modello — propone un articolo costituzionale che riconosca alla Confederazione la competenza di emanare disposizioni per promuovere l'armonizzazione fiscale. La Confederazione sarebbe autorizzata a promulgare una legge quadro contenente le disposizioni fondamentali per la percezione delle imposte dirette cantonali e comunali: in particolare le norme concernenti l'obbligazione tributaria, l'oggetto d'imposta, le basi temporali, il diritto procedurale e penale. Essa non prevederebbe per contro disposizioni concernenti le aliquote e le deduzioni sociali. Ai cantoni dovrebbe essere riservato il diritto di collaborare attivamente nella preparazione e nell'elaborazione delle legislazioni di base.

La commissione del Consiglio Nazionale incaricata di esaminare l'iniziativa Stich, propone pure, a maggioranza (rapporto provvisorio del 29 gennaio 1974), un nuovo articolo costituzionale molto vicino a quello suggerito dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

Qualunque possa essere l'esito finale della discussione in corso, la legge di coordinazione non mancherà di esercitare quell'influsso decisivo sulla futura legislazione fiscale svizzera, svolto in passato dal decreto federale concernente la riscossione di una imposta per la difesa nazionale; tanto più che anche la nuova legge sull'imposta federale diretta si atterrà a questo progetto. Infatti, negli ultimi anni, le revisioni parziali o totali delle legislazioni fiscali degli altri Cantoni già si sono profondamente ispirate alla legge modello in via di elaborazione.

1.4. Criteri direttori del progetto di legge

1.4.1. Di contenuto tecnico fiscale

La presente revisione discende dall'opportunità di riformare l'ordinamento fiscale vigente, tenendo conto dei recenti sviluppi della dottrina tributaria, manifestatisi anche nel corso dei lavori per armonizzare il sistema fiscale svizzero, e considerando le mutate condizioni sociali ed economiche del nostro Paese.

In quest'ottica il progetto di legge di coordinazione ha per così dire costituito il modello direttore dei nostri lavori. Va tuttavia subito rilevato che questo accostamento alla legge di coordinazione ha trovato precisi limiti negli interessi del nostro Cantone e nelle particolarità delle sue strutture socio-economiche. Si è trattato pertanto di un processo di adeguamento aperto a nuove impostazioni di tecnica fiscale, ma contemporaneamente caratterizzato da un critico esame delle innovazioni. Il progetto di nuova legge obbedisce inoltre ad esigenze di chiarezza e semplicità, a favore di una facile consultazione.

1.4.2. Di portata finanziaria

Le imposte dirette e quelle sulle successioni e sulle donazioni costituiscono la parte preponderante degli introiti fiscali cantonali (75 %

nel 1973), i quali, a loro volta, rappresentano i ¾ delle entrate effettive ordinarie. Preminente risulta dunque il ruolo della politica tributaria nell'ambito della politica finanziaria cantonale. Da qui l'imprescindibile necessità di coordinare il fabbisogno finanziario con gli aspetti finanziari, di gettito, della legge tributaria.

Il rapporto del Consiglio di Stato sul piano finanziario per il periodo 1973 - 1980 indica in 2,3 miliardi di franchi gli investimenti potenzialmente richiesti. L'esame critico delle disponibilità finanziarie ha comportato una riduzione della spesa straordinaria sopportabile a 950 milioni, pari ad un impegno medio annuo di 100 milioni, cui va aggiunto un ammanco complessivo della gestione ordinaria di circa 200 milioni. Ne discende la necessità di accurate scelte prioritarie, visto che gli investimenti potenziali vennero decurtati in misura superiore al 50 %.

La copertura di questi pur già ridimensionati impegni di spesa non può essere assicurata che parzialmente da aumenti del debito pubblico. Il piano finanziario indica infatti la necessità di incrementare le entrate per un importo dell'ordine di 430 milioni.

La possibilità di intervento sul mercato dei capitali sono oltremodo limitate, a dipendenza, in particolare, dei noti decreti intesi a frenare il surriscaldamento economico, con evidenti ripercussioni sulla situazione di liquidità dell'ente pubblico.

Rileviamo a questo proposito che, come già nello scorso anno, anche il preventivo per l'esercizio 1974 ha dovuto subire ridimensionamenti non irrilevanti.

Infine richiamiamo gli sforzi intrapresi dalla Confederazione e dai Cantoni tendenti a limitare, per motivi congiunturali, lo sviluppo della spesa pubblica e del relativo indebitamento, che sono sfociati in direttive comuni per l'elaborazione dei conti preventivi degli enti pubblici.

Per i motivi qui sopra brevemente accennati e per lo meno nell'immediato futuro, le possibilità d'intervento e di realizzazione di opere prioritarie ed improrogabili dipenderanno in modo preponderante dall'evoluzione del gettito fiscale.

Analoghe considerazioni valgono per i Comuni del nostro Cantone.

1.4.3. Di raffronto intercantonale

La configurazione dell'onere fiscale complessivo non può ragionevolmente venir determinata senza considerare l'ordinamento fiscale di altri Cantoni. E' vero che la pressione fiscale dipende anche dalle controprestazioni — servizi ed infrastrutture — messe a disposizione dallo Stato al cittadino contribuente. E' anche vero che l'onere derivante dalle imposte è solo uno dei molti fattori d'ubicazione, determinanti le scelte d'insediamento produttivo e residenziale. Tuttavia, e tenuto conto della struttura socio-economica del nostro Paese e della sua posizione geografica, non si possono sottovalutare le possibili ripercussioni di un onere tributario eccessivo rispetto a quello di altri Cantoni. Un aggravio fortemente discosto dalla media svizzera potrebbe infatti essere la causa di involuzioni tali da annullare tutti gli sforzi spiegati per consolidare la nostra struttura economica.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche denota una distribuzione dell'onere informata a criteri spiccamente sociali. Posta a 100 la

media svizzera, l'onere fiscale del reddito del lavoro di un contribuente ticinese vi è inferiore fino a Fr. 80.000,— di reddito lordo: a partire da Fr. 100.000,— la pressione fiscale ticinese tende progressivamente ad avvicinarsi ai Cantoni più onerosi.

Nel 1972, a Fr. 200.000,—, il Ticino, con un indice 105, era secondo solo a Berna (110), Argovia (109) e Neuchâtel (108).

All'imposta sulla sostanza nel 1967 è stato conferito un marcato carattere di complementarità: l'indice di pressione fiscale comparato è peraltro sceso dal 1966 al 1972 da 105 a 60. Occorre ricordare tuttavia che il valore fiscale della sostanza immobiliare ha registrato, a partire dal 1971, un aumento del 25 % a dipendenza del ripristino della tassazione al valore di stima. Inoltre la sostanza immobiliare soggiace nel Ticino ad una imposta reale comunale dell'1 ‰, tributo fra i più alti della Svizzera e il più elevato fra i Cantoni di ugual struttura.

Le persone giuridiche del diritto commerciale con sede nel nostro Cantone sono soggette ad un pressione fiscale oltremodo forte, di parecchio superiore alla media svizzera: nel 1972, l'indice medio d'aggravio era di 110 (media svizzera 100). Solo per le società a bassa redditività l'onere fiscale è leggermente inferiore alla media svizzera. Per le altre, l'indice oscilla da 109 a 121 punti. Nella graduatoria intercantonale il nostro Cantone, con un'economia arretrata rispetto a quella di molti altri Cantoni, è preceduto solo da Zurigo, Soletta e Neuchâtel. Ma questi indici non tengono conto dell'onere fiscale derivante dalle tasse immobiliari: la tassa immobiliare del 3 ‰ (cantonale e comunale) è fra le più elevate della Svizzera.

Da qui l'ammonimento del perito a « non inasprire l'onere fiscale già elevato per non realizzare una tassazione, la quale si situi ancora più marcatamente al di sopra della media svizzera » (dalla relazione del prof. Kneschaurek allegata al rapporto del Consiglio di Stato sul piano finanziario, pag. B 65).

Nel messaggio del Consiglio di Stato accompagnante un progetto di modifica di alcune norme della legislazione tributaria del 22 maggio 1970 si era già segnalato che la tassazione delle successioni e delle donazioni nel Canton Ticino è fra le più onerose di tutta la Svizzera. Questa situazione di sfavore deriva non solo dall'elevatezza delle aliquote, ma in special modo dagli assi successori soggetti ad imposizione. Oltre ai Cantoni che non prelevano le imposte di successione e di donazione (Svitto, Obvaldo e Vallese), sette non colpiscono l'asse diretto (genitori - figli), mentre nove non assoggettano il coniuge superstite con figli. Questi aspetti acquistano particolare importanza in un confronto con Cantoni di attrazione residenziale, come ad esempio Vallese, che non percepisce tasse di successione, Grigioni, con un'imposizione moderata della massa ereditaria, Ginevra e Vaud, i quali concedono agevolazioni a contribuenti stranieri che vi soggiornano senza svolgere attività lucrative.

Quanto precede indica chiaramente che la posizione del nostro Cantone nel contesto confederale è caratterizzata, da una parte, da una impostazione sociale, avuto riguardo ai bassi redditi, e dall'altra, per contro, da una limitata competitività nelle categorie superiori di reddito e sostanza.

1.5. Struttura del disegno di legge

La legge si suddivide in una introduzione e in sei parti.

La parte prima disciplina l'imposta cantonale diretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche e comprende quattro titoli. Il primo tratta dell'obbligazione tributaria soggettiva; il secondo dell'obbligazione tributaria oggettiva delle persone fisiche; il terzo dell'obbligazione tributaria oggettiva delle persone giuridiche e il quarto delle basi temporali.

La parte seconda contiene le disposizioni materiali dell'imposta di successione e donazione e comprende tre titoli: rispettivamente sull'obbligazione tributaria, sulla commisurazione dell'imposta e sull'inventario successorio.

La parte terza, suddivisa in quattro titoli, contempla le disposizioni procedurali e penali tanto dell'imposta diretta quanto dell'imposta di successione e di donazione. Il primo titolo regola l'organizzazione tributaria e l'autorità di tassazione; il secondo la procedura, il terzo il diritto penale ed il quarto la riscossione dell'imposta.

La quarta parte raggruppa tutte le disposizioni concernenti il prelievo dell'imposta alla fonte.

La parte quinta è interamente dedicata al prelievo delle imposte comunali.

La parte sesta contiene le disposizioni finali e transitorie.

In totale la nuova legge consta di 266 articoli.

1.6. Procedura di consultazione

Nel corso dello scorso anno il Dipartimento delle finanze ha approntato un progetto di nuova legge tributaria.

D'intesa con il Consiglio di Stato, l'avamprogetto venne sottoposto, nel dicembre 1973, in procedura di consultazione, ai partiti, alle associazioni padronali e sindacali e ad altri enti rappresentativi di vaste cerchie di contribuenti.

La proposta di nuova legge ha incontrato disparate, ma tutto sommato, positive accoglienze. Innumerevoli sono le proposte di riesame e le obiezioni che ci sono pervenute: porterebbe troppo lontano elencare in dettaglio tutte le riserve ed i suggerimenti avanzati dagli enti interpellati. Tutti comunque sono stati attentamente vagliati al fine di elaborare le proposte definitive.

Per la preziosa collaborazione si esprimono sentimenti di ringraziamento.

2. LINEAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

Per rapporto alla mole del progetto di legge, un commento di dettaglio di ogni norma avrebbe richiesto troppo spazio. Ci limitiamo pertanto ad esporre i punti innovatori di maggior rilievo.

2.1. Introduzione (art. 1-2)

L'articolo 1 enumera a mo' di indice i tipi di imposta cantonale da prelevarsi in base alla legge tributaria. Astrazion fatta dell'imposta minima delle persone giuridiche, nell'ordinamento fiscale ticinese non è introdotta nessuna nuova imposta.

Si è rinunciato a percepire l'imposta sugli utili da partecipazioni importanti (imposta che colpisce gli utili realizzati da privati con la vendita di grossi pacchetti azionari), benchè prevista dalla legge di coordinazione, in quanto, questo tipo di imposta, peraltro invalso in pochi Cantoni, presenta molti aspetti controversi. Il cpv. 2 subordina l'applicazione della legge alle disposizioni del diritto federale (giurisprudenza del Tribunale

federale) e internazionale (convenzioni internazionali di doppia imposizione).

L'art. 2 riprende l'analoga norma vigente nella legge attuale.

2.2. L'imposta cantonale diretta

2.2.1. L'obbligazione tributaria (art. 3 - 14)

L'obbligazione tributaria trae origine dai rapporti intercorrenti tra il soggetto e l'ente impositore, i quali possono essere di natura personale (appartenenza personale) o economica (appartenenza economica). Gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria soggettiva sono definiti, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, agli art. da 3 a 7. Sull'esempio della legge di coordinazione, ispirandoci ad una analoga norma ancorata nel decreto concernente la riscossione di una imposta per la difesa nazionale, sono pure soggetti limitatamente imponibili tutti gli attinenti ticinesi che svolgono un'attività lucrativa all'estero per la Confederazione, il Cantone e altre corporazioni o stabilimenti di diritto pubblico, nella misura in cui non pagano le imposte dirette al luogo di lavoro all'estero (art. 3 cpv. 1 lett. b).

Accanto alla sede, anche l'amministrazione effettiva nel Cantone dà luogo all'imposizione illimitata delle persone giuridiche (art. 4). Si trasferisce così nella legge un principio giurisprudenziale consolidato in materia di doppia imposizione intercantonale (cfr. Locher: Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 4, 1 B).

I presupposti dell'appartenenza economica (art. 5), vengono scissi in due gruppi: il primo abbraccia i casi in cui il contribuente ha il domicilio fiscale principale in altri Cantoni e all'estero; l'altro gruppo elenca i presupposti che creano l'imposizione unicamente quando il contribuente è domiciliato all'estero: la riscossione dell'imposta avviene in questi casi mediante ritenuta alla fonte. La cerchia dei contribuenti limitatamente imponibili è stata estesa a dipendenza dell'intensificazione delle relazioni economiche internazionali.

All'art. 5 cpv. 1 lett. b, l'assoggettamento limitato è esteso alle persone fisiche titolari di diritti su immobili situati nel Cantone.

Questa disposizione ha per oggetto principale le persone che percepiscono interessi di diritti di superficie nel Cantone. La lett. c consente di colpire quelle persone che, pur abitando all'estero, svolgono opere di mediatori immobiliari nel nostro Cantone.

Il cpv. 2 lett. e contempla un'imposizione dei diritti di licenza, in consonanza con le recenti convenzioni di doppia imposizione che legittimano, sotto differenti forme, una ritenuta d'imposta nello Stato del debitore della prestazione.

Generalmente le convenzioni di doppia imposizione riconoscono alla Svizzera il diritto d'imposizione delle retribuzioni del personale di bordo su mezzi di trasporto appartenenti a imprese svizzere: appare pertanto conveniente di precisare anche nel diritto fiscale cantonale questa competenza che ha assunto una certa importanza anche per il nostro Cantone con l'estendersi del traffico internazionale (art. 5 cpv. 2 lett. f). Il cpv. 3 è il corollario dei capoversi 1 e 2.

Il cpv. 4 dell'art. 5 precisa che in caso di appartenenza economica l'imposizione si limita agli elementi enumerati ai capoversi 1 e 2.

La definizione di stabilimento d'impresa di cui all'art. 6 corrisponde

al concetto invalso nelle convenzioni internazionali di doppia imposizione.

L'art. 7 cpv. 2 prescrive che le perdite e i debiti all'estero, sovente di difficile accertamento, non devono ridurre l'aliquota d'imposta dei fattori imponibili nel Cantone.

Il cpv. 3 delimita i fattori imponibili dei funzionari all'estero assoggettati in virtù del loro rapporto di lavoro con istituzioni di diritto pubblico nazionale (art. 3 cpv. 1 lett. b).

L'art. 9 tratta dell'imposizione della famiglia e conferma il diritto vigente: i fattori imponibili della moglie in costanza di matrimonio vengono aggiunti a quelli del marito, per la ragione che l'unione coniugale crea anche *economicamente un'unità*. Tuttavia, allorquando l'esistenza in comune viene a cessare, in particolare poichè la moglie è autorizzata a vivere separatamente ai sensi degli art. 25 cpv. 2, 147 e 170 del Codice civile svizzero ed un coniuge sovviene ai bisogni dell'altro con importi pecuniari esattamente determinati, la moglie sarà considerata come un soggetto fiscale distinto dal marito (art. 9 cpv. 3). Questa regolamentazione corrisponde alla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale (Locher: op. cit., § 3, III C, 3).

Il cumulo dei redditi della sostanza dei coniugi appare come una conseguenza logica dell'unità giuridica ed economica della coppia. In costanza di matrimonio, i coniugi si trovano legati economicamente l'uno all'altro e il reddito e la sostanza di ambedue concorrono alle spese dell'economia domestica.

L'imposizione separata dei coniugi comporterebbe dal profilo giuridico gravi conseguenze. Le prestazioni reciproche degli stessi dovrebbero essere tassate al beneficiario.

Inoltre, si dovrebbero costantemente chiarire i rapporti patrimoniali fra i coniugi; alla moglie sarebbero da computare unicamente gli elementi imponibili sui quali il marito non ha nessun diritto di godimento. Se per esempio la moglie utilizza una parte del prodotto del suo lavoro per il sostentamento dell'economia domestica, secondo l'art. 192 CCS, questo ammontare dovrebbe essere imposto presso il marito. Per contro, la moglie dovrebbe essere tassata per la controprestazione del suo lavoro nell'azienda del marito e per il controvalore che questi le assicura (vitto, abiti, alloggio, ecc.). Di conseguenza le autorità fiscali oggettivamente obbligate a immischiarsi sempre di più nei rapporti interconiugali e ad esigere un conteggio sulle relazioni patrimoniali dei coniugi: un onere amministrativo difficilmente sopportabile tanto dall'amministrazione quanto dai contribuenti.

A dipendenza della progressione delle aliquote, l'imposizione separata comporterebbe un'onere differenziato a seconda se il reddito globale è conseguito da uno o da ambedue i coniugi. Orbene, il principio della imposizione secondo la capacità contributiva esige che tutti i coniugi aventi lo stesso reddito sopportino un ugual onere fiscale, indipendetemente dalla provenienza. L'imposizione separata violerebbe dunque questa esigenza e non resisterebbe alla censura di arbitro.

Per questi motivi il cumulo degli elementi imponibili degli sposi appare dunque come la soluzione più appropriata.

L'art. 9, cpv. 3 disciplina l'imposizione dei figli soggetti alla patria

podestà. Nuovo è il limite d'inizio d'imponibilità (18 anni) dei minorenni con attività lucrativa dipendente. Di conseguenza, non soggiaciono ad imposta i redditi da attività lucrativa dipendente di minorenni che ancora non hanno raggiunto l'età dell'imponibilità.

La successione fiscale in caso d'eredità è disciplinata all'art. 12 e presuppone che gli eredi del contribuente gli subentrino negli obblighi pecuniari e procedurali. Essi rispondono delle imposte fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

Il cpv. 2 regola in modo uniforme la successione fiscale in caso di fusione d'azienda. La società assorbita è soggetto fiscale fino al momento del trasferimento dei propri attivi e passivi alla società assuntrice, la quale dovrà solvere le imposte dovute dalla società assorbita fino alla cessazione dell'obbligazione tributaria. L'art. 13 regola la responsabilità solidale in materia fiscale. In particolare prevede, al cpv. 2, la responsabilità solidale con i successori fiscali dell'amministratore giudiziario della successione e dell'esecutore testamentario.

Le eccezioni all'obbligazione tributaria, discipinate all'art. 14, rispecchiano la situazione attuale e ne completano la codificazione. In particolare è stata mantenuta l'esenzione prevista dall'attuale legge tributaria, limitatamente a determinati beni immobili, nei confronti dei comuni e consorzi di comuni (art. 14 cpv. 1 lettera e - art. 15 lettera e LT), delle altre corporazioni ed istituti di diritto pubblico (patriziati, parrocchie, ecc.; art. 14 cpv. 1 lettera f - art. 15 lettera f), come pure l'esenzione di ben determinati complessi, ad esempio ospedali ed asili pubblici, orfanotrofi, palestre di ginnastica, bagni pubblici, piazze di tiro e rifugi alpini (art. 14 cpv 1 lettera f - art. 15 lettera 1 LT). L'esenzione è prevista solo per i casi in cui gli immobili non vengono sfruttati a scopo di lucro. Mantenuta è pure l'esenzione nei confronti della Confederazione (art. 14 cpv. 1 lettera c - art. 15 lettera c LT), del Cantone (art. 14 cpv. 1 lettera d - art. 15 lettera d LT), delle casse di previdenza in quanto la sostanza sia adibita durevolmente e irrevocabilmente a scopi di previdenza (art. 14 cpv. 1 lettera g - art. 15 lettera g LT), delle casse per ammalati legalmente riconosciute, casse d'assicurazione contro la disoccupazione e di assicurazione del bestiame, casse di compensazione per perdita di salario e guadagno (art. 14 cpv. 1 lettera h - art. 15 lettera g e h) e delle società cooperative basate sulla mutualità, in quanto si occupano esclusivamente dell'utilizzazione di prodotti agricoli del Cantone (art. 14 cpv. 1 lettera m - art. 15 lettera m).

I comuni, i patriziati e le parrocchie vengono tassati, come in passato, secondo i disposti validi per l'imposizione delle persone fisiche. Codificando la prassi sin qui seguita, l'art. 14 cpv. 3 prevede inoltre la tassazione del reddito e della sostanza imponibili dei Comuni in ragione del 50 % per tener conto dell'incidenza dei debiti altrimenti difficilmente imputabili agli elementi imponibili.

Eseguendo la tassazione limitata degli immobili dei patriziati, delle parrocchie e delle altre corporazioni ed istituti di diritto pubblico, la deduzione dei debiti e degli interessi è ammessa nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva (art. 14 cpv. 4).

Le istituzioni di previdenza, le quali a determinate condizioni sono esenti dall'imposta (art. 14 cpv. 1 lettera g), sono in ogni caso imponibili per gli immobili. Questa imposizione, nuova rispetto al diritto

vigente, è intesa quale compensazione degli oneri causati alla collettività da questi immobili.

Le aliquote d'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche imponibili conformemente ai cpv. 4 e 5 vanno calcolate secondo le disposizioni applicabili alle associazioni, alle fondazioni e alle altre persone giuridiche: in pratica quelle delle persone fisiche.

2.2.2. Imposta sul reddito (art. 15 - 39)

La dottrina considera reddito l'insieme dei proventi che affluiscono ad un soggetto durante un determinato lasso di tempo e di cui può disporre per soddisfare i propri bisogni senza intaccare il proprio patrimonio. Conformandosi a questa definizione l'art. 15 ravvisa l'oggetto dell'imposta sul reddito nella totalità dei redditi e sancisce così il principio dell'imposizione del reddito globale. Definendo il reddito imponibile come la somma di tutti i proventi, nella nostra legislazione si viene ad acquisire il principio, invalso in tutte le altre legislazioni cantonali e in quella federale, che un eventuale perdita riscontrata in una categoria di reddito può essere compensata con il reddito conseguito nelle altre categorie. Il diritto vigente, per contro, esclude che la perdita verificatasi in una delle categorie di reddito previsto dalla legge possa trovare compensazione nel reddito delle altre. Con la nuova definizione dell'art. 15, il reddito imponibile esprime la reale, effettiva capacità contributiva del contribuente.

Agli art. da 16 a 20 sono descritti i proventi imponibili: sostanzialmente questa elencazione corrisponde al diritto vigente. Un'innovazione si riscontra invece nell'imposizione dei profitti in capitale conseguiti con alienazione di patrimonio aziendale, che soggiaciono d'ora in avanti all'imposta sul reddito indipendentemente dall'obbligo dell'iscrizione al Registro di commercio (art. 17 cpv. 2, lett. b).

La legge vigente fa una distinzione poco conseguente fra profitti in capitale conseguiti in casi di alienazione dell'azienda (utili di liquidazione) e profitti realizzati con alienazione di singole attività aziendali. Questi ultimi sono assoggettati all'imposta unicamente se conseguiti in aziende astrette all'iscrizione al Registro di commercio. Questa distinzione viene lasciata cadere.

I profitti in capitale, come peraltro gli utili di liquidazione, rappresentano lo scioglimento di riserve tacite accumulate nel corso degli anni sia con ammortamenti o sottovalutazioni contabili eccessivi (diminuzione del reddito lordo) sia con incrementi del valore reale di attività aziendali. L'imposizione di tali profitti in capitale costituisce la naturale contropartita del riconoscimento fiscale delle perdite in capitale (art. 25 cpv. 1 lett. c) e degli ammortamenti. All'alienazione è parificata la realizzazione, il trasferimento di attività aziendali nella sostanza privata o in imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone. E' assimilata al trasferimento di attività nel patrimonio privato la cessione in affitto di un'azienda se non di manifesta natura transitoria (art. 17 cpv. 3).

L'art. 17 cpv. 4, apporta una modificazione rispetto al diritto vigente, nel senso che solo la quota di utile tassata con l'imposta maggior valore a carico dell'alienante è sottratta all'imposizione attraverso l'imposta sul reddito.

Per i contribuenti che tengono una contabilità regolare, l'utile imponibile aziendale si determina come per le persone giuridiche del

diritto commerciale (art. 17 cpv. 5) : in particolare l'utile imponibile si desume dall'evoluzione della sostanza e dall'utile a Perdite e Profitti.

Il nuovo cpv. 2 dell'art. 18 precisa il momento dell'imposizione degli utili derivanti da contratti di assicurazione : la quota di utile sarà imposta come reddito al momento del suo versamento, cioè quando subentra l'evento assicurativo.

All'art. 19 — proventi da sostanza immobiliare —, si è precisato che i proventi da contratti di superficie e dall'estrazione in proprio o contrattuale di prodotti del sottosuolo (ghiaia, sabbia, ecc.) costituiscono redditi imponibili.

Anche la nuova legge adotta il principio, radicato nel diritto fiscale svizzero, dell'imposizione del valore locativo di una propria abitazione quale espressione del vantaggio economico o reale che il proprietario trae dal proprio stabile. Il cpv. precisa tuttavia il limite inferiore sotto il quale la determinazione del valore locativo non può scendere : questa limitazione risulta necessaria a dipendenza della possibilità di sommare algebricamente i risultati concernenti le diverse categorie di reddito. In mancanza di questa norma, infatti, coloro che abitano in una propria abitazione potrebbero facilmente ridurre l'onere fiscale facendosi detrarre dai proventi di attività il saldo negativo della gestione della sostanza immobiliare, per lo più teorico, perchè dovuto alla contrapposizione di un valore positivo valutato (valore locativo) e di valori negativi effettivi (spese di manutenzione e interessi passivi).

L'art. 22 indica i proventi esenti da imposta e corrisponde essenzialmente al diritto vigente, pur tenendo conto delle tendenze legislative più recenti. Il libero passaggio dei capitali in occasione del cambiamento di impiego di cui alla lett. h) corrisponde alla nuova prassi instaurata in sede d'imposta per la difesa nazionale. Le prestazioni in capitale versate a causa di decesso e menzionate alla lettera i) sarebbero da considerare, secondo i principi che regolano il diritto fiscale, reddito imponibile ; trattandosi tuttavia di prestazioni in favore dei superstiti, sono sottoposti, per motivi umanitari, all'imposta di successione (art. 96 lett. e). Trattasi peraltro di una codificazione della prassi consolidata. Sempre per ragioni umanitarie, le indennità compensative di danni corporali gravi o di durevoli pregiudizi della salute, sono esonerati dall'imposta. L'esonero del soldo militare viene esteso anche al soldo della protezione civile (lett. e).

Gli art. da 23 a 31 hanno per oggetto le deduzioni dal reddito lordo. L'art. 23, di carattere declaratorio, definisce il reddito netto quale somma dei proventi al netto delle spese d'acquisizione e delle spese generali limitativamente previste dalla legge.

Del reddito netto complessivo così ottenuto, sono inoltre detraibili gli alleviamenti sociali nei limiti e alle condizioni ancorati nella legge. Il risultato così ottenuto è il reddito imponibile. L'art. 24 definisce le spese d'acquisizione del reddito d'attività dipendente. Nuova è la deduzione supplementare di Fr. 2.000,— dal reddito dipendente di contribuenti al beneficio di una rendita AVS o AI : con questa riduzione ci si ripromette di fornire il mantenimento nel processo produttivo di forze lavorative al beneficio delle rendite suddette.

La deduzione forfettaria dal reddito esattamente accertato è stata

ripresa nella sua attuale misura: per contro la deduzione dal reddito lucrativo dipendente della moglie passa da Fr. 1.000,— a Fr. 2.000,—, in analogia al diritto federale.

La nuova legge innova quanto alla deduzione dei contributi alle Casse pensioni e alle istituzioni di previdenza. Il diritto vigente riconosce una deduzione limitata dei premi assicurativi personali, senza distinzione fra fattispecie assicurative. D'altra parte, le prestazioni assicurative o non sono soggette all'imposta sul reddito, o sono assoggettate in misura limitata. Nel corso delle numerose revisioni della legge tributaria, i limiti superiori di deduzione sono passati da Fr. 300,— a Fr. 1.300,— per i celibi e da Fr. 400,— a Fr. 2.500,— per i coniugati. Questo sostanziale aumento dei massimi ci consente di trasferire nella nostra legge tributaria il principio della deduzione integrale dei contributi legali e contrattuali alle casse pensioni e alle istituzioni di previdenza, senza pregiudicare sensibilmente il gettito fiscale: questa innovazione vuol compensare il mancato adeguamento della deduzione forfettaria accordata ai contribuenti che svolgono attività lucrativa dipendente e con reddito esattamente accertato.

Il nostro Cantone si allinea in questo modo alle soluzioni più avanzate dei Cantoni Berna, Sciaffusa, Vaud e Zugo. Si viene peraltro ad ammettere il principio di non tassare redditi di cui non si ha la libera disponibilità ma che vanno a costituire aspettative. Quale conseguenza logica della deduzione integrale dei contributi a cassa pensioni e istituzioni di previdenza, si sarebbero dovute assoggettare le rendite ad imposizione integrale, venendo a mancare la giustificazione principale dell'imposizione limitata agli 8/10. Per evitare tuttavia l'adozione di complicate norme transitorie necessarie a tutelare il legittimo diritto fiscale di coloro che nel passato non hanno potuto beneficiare della deduzione integrale dei contributi previdenziali, reputiamo opportuno conservare la regolamentazione attuale (imposizione limitata agli 8/10, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000,—). Per motivi di semplificazione amministrativa si è ritenuto inoltre di eliminare l'interdipendenza fra l'imposizione limitata delle rendite e la deduzione limitata dal reddito del lavoro. D'ora in avanti l'esonero massimo di Fr. 4.000,— sulle rendite è accordato indipendentemente dalla deduzione sul reddito del lavoro esattamente accertato.

Nell'intento di favorire il perfezionamento professionale richiesto dall'esercizio della propria attività, l'art. 24 cpv. 1 lett. g prevede la possibilità di dedurre le relative spese, nei limiti che saranno fissati dal Consiglio di Stato. E' questa una nuova norma analoga a quella invalsa nel diritto federale e della maggioranza dei Cantoni.

L'art. 25 ricalca essenzialmente la codificazione attuale. La deduzione delle perdite patrimoniali costituisce l'opposto dell'imposizione dei profitti in capitale. La deduzione massima dei versamenti devoluti all'istituzione di previdenza è aumentata al 20 % (cpv. 1 lett. d). Le condizioni necessarie affinchè un ammortamento ed un accantonamento sono da ritenere consentiti dall'uso commerciale ed ammissibili ai fini fiscali ricalcano i principi del diritto tributario svizzero e sono precisate agli art. 26 e 27.

L'art. 28 regola la procedura d'imposizione nei casi di reinvestimento di utili immobiliari: si è praticamente ripresa l'attuale norma dell'art. 21, seppure completata in base all'esperienze acquisite. Questa favo-

revole procedura riservata ai casi di reinvestimento è limitata agli esercizi industriali, artigianali, commerciali o agricoli. Sono pertanto escluse le società immobiliari e gli immobili non destinati agli scopi sopraccitati, ma utilizzati ad esempio unicamente per il loro valore di reddito.

Per quanto riguarda le deduzioni generali, elencate all'art. 30, rileviamo in particolare la proposta concernente il riconoscimento ai fini fiscali dei premi di assicurazione: sulla vita, contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione e per la vecchiaia e l'invalidità. Il relativo limite massimo riconosciuto è da esaminare unitamente al riconoscimento integrale dei premi legali o contrattuali versati alle casse pensioni o a istituzioni di previdenza, di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. d). Infatti:

— il contribuente che non può far valere deduzioni per premi legali o contrattuali a casse pensioni può detrarre per premi di assicurazione, definiti all'art. 30 cpv. 1 lett. e), un importo massimo di Fr. 4.000,—;

— qualora invece il contribuente beneficia della deduzione integrale, senza limiti, e di almeno Fr. 3.000,—, dei premi legali o contrattuali erogati a casse pensioni, può defalcare al massimo ulteriori franchi 1.000,— per premi assicurativi;

— qualora, infine, i contributi integrali a casse pensioni dedotti ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. d) sono inferiori a Fr. 3.000,—, il contribuente può beneficiare, a titolo di deduzione per premi assicurativi, di un importo deducibile massimo corrispondente alla differenza tra Fr. 4.000,— e la somma di contributi effettivamente riconosciuti quale versamento legale o contrattuale a casse pensioni.

L'art. 32 sancisce il principio che il reddito netto deve essere in ogni caso in consonanza con il tenore di vita del contribuente. In altre parole, la commisurazione del reddito netto non deve essere mai disgiunta da quei fattori esterni e da quelle circostanze di fatto che costituiscono indizi utili ad un giusto apprezzamento della capacità contributiva del soggetto.

Gli art. 35 e 36 fissano le aliquote d'imposta sul reddito, differenziate per contribuenti che vivono in costanza di matrimonio e per quelli definiti come persone sole.

Aliquote e deduzioni determinano in modo sostanziale sia l'onere fiscale a carico del contribuente, sia il gettito d'imposta percepito dallo Stato: non deve meravigliare quindi che esse sono generalmente oggetto di approfondito esame.

In questo contesto meritano particolare attenzione le incidenze della progressione a freddo, definita come l'inasprimento della progressione fiscale per effetto degli aumenti nominali del reddito, dovuti alla compensazione dello svilimento della moneta. Ci preme sottolineare che questo fenomeno non si riferisce in alcun modo all'onere supplementare d'imposta derivante dagli aumenti reali, che giustamente resta a carico del contribuente. La progressione a freddo è la conseguenza della progressività delle aliquote, la quale aggrava nella stessa misura qualsiasi incremento di reddito, sia esso di natura reale o nominale. Gli effetti della progressione a freddo non si misurano nell'aumento assoluto d'imposta, ma nella differenza fra l'imposta calcolata con l'aliquota del nuovo reddito, compreso il carovita,

e l'imposta calcolata con l'aliquota dello stesso reddito, non alterato dallo svilimento della moneta.

Il persistente ed aggravato processo inflazionistico verificatosi dal' l'entrata in vigore delle aliquote attuali ha accentuato le ripercussioni della progressione a freddo: il conseguente maggior onere fiscale è particolarmente avvertito dalle categorie di reddito basse e medie e decresce con l'aumento del reddito, a dipendenza dell'andamento della curva della progressione che sale relativamente rapida nelle stratificazioni meno elevate. Il citato fenomeno provoca uno spostamento della distribuzione degli oneri fiscali originariamente statuita dal legislatore.

Riprendendo una giusta prassi ormai invalsa e che trova la sua ponderata motivazione in evidenti ragioni sociali e di equità, anche la nuova scala delle aliquote propone di compensare o mitigare la progressione a freddo.

Tuttavia, va subito rilevato che considerazioni di carattere generale, ma anche e soprattutto la situazione economica concreta in cui si trova il nostro Cantone, pongono precisi limiti a questo processo di adeguamento.

Ci si può avantutto chiedere, in linea generale, se sia giusto che solo lo Stato abbia a sopportare le conseguenze dello svilimento della moneta: va infatti considerato che anche le spese dell'ente pubblico sono soggette al rincaro e, per la loro particolare composizione, risentono degli effetti di questo processo in misura superiore alla media (fenomeno, questo, rilevato dal rapporto della Commissione Jöhr sulle finanze federali).

Per quanto riguarda la situazione finanziaria degli enti pubblici, osserviamo che essa non può esser trascurata, perchè rispecchia, tra l'altro, il complesso di prestazioni, servizi e opere che l'ente pubblico mette a disposizione dei cittadini, sia con opere ed interventi già realizzati, sia in via di necessaria e prioritaria attuazione. Ed è evidente che quantità e qualità di queste attività, essendo esse la determinante dei costi, hanno una incidenza precipua sulla pressione e sulla politica fiscale in generale.

Il contesto finanziario-fiscale è oggi inoltre caratterizzato dalle restrizioni creditizie intese a frenare il surriscaldamento congiunturale, alle quali già più sopra abbiamo accennato, e che sostanzialmente limitano le possibilità di accedere al mercato dei capitali.

Un ulteriore parametro per la determinazione della scala delle aliquote è rappresentato dalla struttura dei redditi, differente da Cantone e Cantone. Premesso che s'intende realizzare un gettito d'imposta prefissato, la struttura dei redditi influisce sicuramente, anche se non la condiziona in modo esclusivo, sulla determinazione della scala delle aliquote.

Allettante è l'idea di compensare i minor introiti derivanti da sgravi o da correzioni della progressione a freddo con un inasprimento della pressione fiscale per le classi alte di reddito.

Va tuttavia subito ribadito che sarebbe politica improvvida non considerare la realtà in cui si è chiamati ad operare, caratterizzata da una parte da confronti intercantonali dell'onere d'imposta e, dall'altra, da un'alta mobilità intercantonale ed internazionale dei contribuenti con alti redditi. Inoltre, sarebbe questa una compensazione esclusivamente a livello cantonale, ma non comunale, poichè i grossi con-

tribuenti non si distribuiscono equamente su tutti i Comuni del Cantone.

La proposta in esame tiene pertanto conto delle diverse componenti che contribuiscono a determinare la scala delle aliquote.

Va sottolineato che particolare attenzione è stata dedicata anche all'aspetto finanziario: il Consiglio di Stato, dopo approfondita discussione, ritiene di non dover inserire nella legge l'istituto del moltiplicatore cantonale. Alla politica finanziaria viene così a mancare quell'elemento di elasticità e capacità di adattamento che il moltiplicatore le avrebbe conferito. Richiamati i notevoli, improrogabili e prioritari impegni, con i quali il nostro Paese si trova confrontato, osserviamo che la scala delle aliquote è stata determinata, oltre che dalla convinzione di dover alleviare l'onere fiscale per le classi di reddito più basse, dalla necessità di aumentare il gettito dell'imposte cantonali.

Ciononostante, le classi basse di reddito hanno potuto beneficiare di una ulteriore diminuzione dell'onere, a dipendenza dell'aumento dell'inizio d'imponibilità (portato a Fr. 6.000,— per i coniugati e franchi 4.200,— per le persone sole), della ristrutturazione delle relative aliquote e del ritocco delle deduzioni. La progressione a freddo è compensata integralmente fino a un reddito lordo di Fr. 25.000,— circa.

L'aliquota massima tende al 18,6 %, rispetto all'attuale 15 %, e denota dunque un sensibile aumento. La determinazione di questo limite discende dalla già richiamata necessità di considerare la situazione degli altri Cantoni e dall'opportunità di tener conto degli effetti del cumulo dei tributi: imposta cantonale e comunale, imposta federale diretta (attualmente 10,45 %), AVS (ora 8 % del reddito da attività indipendente), che raggiungono e superano così il 50 % del reddito.

La nuova tariffa accentua la differenza fra l'aggravio fiscale dei coniugati e delle persone sole: si è voluto così tener maggiormente conto degli oneri familiari, seguendo tra l'altro una tendenza invalsa presso la quasi totalità dei Cantoni.

Le aliquote dell'art. 35 sono applicabili a tutti i contribuenti che non vivono in costanza di matrimonio. Nella misura in cui vedovi, separati, divorziati e celibi provvedono in via principale al sostentamento di figli conviventi è ammessa una ulteriore deduzione di Fr. 1.000,— (art. 34 cpv. 1 lett. c). L'innovazione intende attenuare l'assoggettamento di questi contribuenti alle aliquote dell'art. 35.

Per contenere la progressione a freddo si è operato anche sulle deduzioni, estendendo quelle concernenti i premi a casse pensioni ed aumentando da Fr. 800,— a Fr. 1.000,— la deduzione per i figli e le persone a carico (art. 34 cpv. 1 lettera a) e b).

Gli art. 38 e 39 disciplinano l'imposizione dei versamenti in capitale. Il diritto vigente assoggetta tanto i versamenti in capitale sostitutivi di prestazioni ricorrenti quanto i versamenti in capitale derivanti da un rapporto di servizio con l'aliquota della relativa rendita. L'aliquota d'imposta si determina di caso in caso e varia in funzione dell'età e del sesso del contribuente. La regolamentazione proposta introduce una distinzione fra i due tipi di versamenti in capitale. I versamenti in capitale sostitutivi di prestazioni ricorrenti continuano ad essere assoggettati cumulativamente con altri redditi con l'aliquota

della rendita, di modo che la prestazione in capitale sopporta un un onere fiscale pari a quello che colpirebbe le prestazioni periodiche ricorrenti. Per la determinazione dell'aliquota si tiene conto del lasso di tempo durante il quale le prestazioni periodiche sarebbero state versate (art. 38). I versamenti in capitale derivanti da un rapporto di servizio soggiaciono per contro ad un'imposta unica, distinta da quella ordinaria e configurata con aliquote progressive ridotte. Questa soluzione, proposta dalla legge di coordinazione, consente un notevole alleggerimento amministrativo, evitando i laboriosi calcoli di conversione del capitale in rendita, e raccorcia il lasso di tempo intercorrente fra la percezione del reddito e il pagamento dell'imposta. Infine, essa evita un aumento dell'aliquota applicabile al reddito ordinario.

Le aliquote proposte sono state scelte in modo tale da garantire l'equilibrio d'onere fiscale fra la vecchia soluzione e quella proposta.

2.2.3. *L'imposta sulla sostanza* (art. 40 - 49)

Questo capitolo riprende nei tratti essenziali la sistematica della legge di coordinazione e, nel merito, conferma i criteri di valutazione invalsi nel regime attuale.

Oggetto dell'imposta è l'intera sostanza del contribuente, commisurata, di regola, al suo valore venale (art. 40 - 41).

All'art. 44 cpv. 1, in rispondenza dei canoni del diritto fiscale aziendale, si precisa che la valutazione dei beni appartenenti alla sostanza commerciale è effettuata secondo gli stessi criteri tanto per l'imposta sulla sostanza quanto per l'imposta sul reddito.

Quanto alla deduzione dei debiti (art. 47), non si è ritenuto di ammettere l'indiscriminata deduzione di tutti i debiti: una simile soluzione condurrebbe facilmente ad una elusione d'imposta. I debiti non commerciali sono ammessi in deduzione unicamente se il creditore soggiace in Svizzera alle imposte per il relativo credito o ne è esentato per legge. Per giurisprudenza del Tribunale federale, alla Svizzera sono parificati anche i Paesi con i quali la Confederazione ha stipulato convenzioni di doppia imposizione. Questi debiti, però, sono ammessi solo se accesi per finanziare spese d'investimento. La legge riconosce quindi unicamente quei debiti non commerciali destinati a finanziare elementi patrimoniali imponibili.

Per contro non sono riconosciuti, come già attualmente, i debiti contratti per far fronte alle spese di consumo, i conti di negozio, i debiti per imposte.

Quale innovazione rileviamo che, con il nuovo ordinamento, non è ammissibile la deduzione in capitale e, per il rinvio di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. a), in interesse dei debiti professati verso persone od enti che non soggiaciono alle imposte cantonali sul reddito a condizioni analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta (art. 48). Con ciò si vogliono stroncare le manovre di elusione d'imposta riscontrate nella pratica applicazione del diritto vigente. Ai contribuenti che professano debiti, in capitali e interessi, verso, ad esempio, società di sede non imposte sul reddito, d'ora in avanti saranno precluse le relative deduzioni.

Per quanto riguarda l'imposizione della sostanza: tariffe e quote esenti, rileviamo che essa denota sostanziali sgravi a favore delle

piccole sostanze e di quelle destinate al risparmio, accompagnati da un non irrilevante inasprimento della progressione.

La soglia d'imponibilità viene infatti aumentata dagli attuali franchi 20.000,— a Fr. 30.000,— e la quota esente di libretti di risparmio, di deposito o di obbligazioni svizzere è portata a Fr. 10.000,—. Questi massicci aumenti compensano sicuramente l'abolizione di altri esoneri parziali, rivelatisi di esigua efficacia.

Fino ad un importo di sostanza imponibile di 75.000 Fr. circa, il nuovo ordinamento comporta un alleviamento rispetto alla legge in vigore; l'aliquota massima passa dal 2,5 al 3,5 ‰, per cui a partire da 1 mio di franchi l'imposta aumenta sensibilmente.

Il reddito delle grosse sostanze è quindi sottoposto ad un onere fiscale cantonale e comunale complessivo del 50 % circa, a cui si aggiunge l'imposta per la difesa nazionale (attualmente 10,45 %) e, se del caso, l'AVS (8 %).

2.2.4. L'imposta globale (art. 50 - 54)

Anche la nuova legge contempla un regime fiscale speciale per gli stranieri che non svolgono un'attività lucrativa. Questa regolamentazione risponde a considerazioni di politica fiscale e a motivi pratici. Nel passato essa ha saputo suscitare particolare interesse per le favorevoli ripercussioni che ne sono derivate a un Cantone che dal turismo ritrae notevoli risorse economiche. Nel Ticino, regione carente di fattori d'ubicazione industriali, la tassazione globale ha svolto una benefica funzione stimolatrice di insediamenti residenziali. Le attività commerciali e artigianali ne hanno tratto e continuano a trarre tuttora motivi indiscussi di promozione e di incentivazione. A tali effetti propulsori il nostro Cantone, già duramente toccato dalle misure federali monetarie e anticongiunturali, non può per il momento rinunciare. Lo scopo perseguito con la tassazione globale è tuttora valido anche dal profilo finanziario. Nel biennio 1971-72, il nostro Cantone, da circa 1.300 contribuenti tassati con la globale, ha riscosso circa Fr. 10 milioni l'anno, a cui si aggiungono gli 8/9 milioni ad appannaggio dei Comuni. Non deve poi essere dimenticato l'apporto di questi contribuenti alla formazione del gettito delle tasse di successione e di donazione.

Sul piano pratico e tecnico, si rileva che nella maggior parte dei casi è quasi impossibile determinare con precisione il reddito e la sostanza di uno straniero dimorante in Svizzera.

Anche senza la tassazione globale, i fattori imponibili di questi contribuenti dovrebbero ciononostante essere fissati nella maggior parte dei casi per apprezzamento, essendo le fonti di reddito per lo più all'estero e le nostre possibilità d'indagine limitate ai confini nazionali. La nuova regolamentazione è più rigorosa di quella vigente, accostandosi all'analogo disciplinamento dell'imposta per la difesa nazionale. E' stato ampliato il quadro degli oggetti imponibili (art. 51 cpv. 2); inoltre, già a partire dal primo anno, l'imposta globale non può essere inferiore all'imposta calcolata su determinati fattori di reddito e di sostanza. In particolare, in ogni caso, nella determinazione dell'imposta si devono considerare i redditi stranieri per i quali il contribuente rivendica i vantaggi di convenzioni internazionali di doppia imposizione. L'art. 54 riprende l'analoga norma contenuta nell'ordinanza 15 ottobre 1958 / 12 febbraio 1973 del Diparti-

mento federale delle finanze e delle dogane concernente la riscossione globale dell'imposta per la difesa nazionale .

2.2.5. Imposte delle persone giuridiche (art. 55 - 83)

E' nel campo delle persone giuridiche che si riscontrano le più significative innovazioni del diritto materiale, ispirate alla moderna dottrina fiscale. Le innovazioni concernono le modalità di calcolo dell'imposta, la delimitazione dell'oggetto imponibile e le basi temporali. Le persone giuridiche del diritto fiscale si distinguono nelle grandi linee, secondo questo progetto, in due categorie: quelle del diritto commerciale (società di capitali, cooperative) e le altre persone giuridiche.

Alle società del diritto commerciale svizzero sono equiparate anche le società straniere e, per quel che riguarda il calcolo dell'utile imponibile e le basi temporali, i fondi d'investimento proprietari di immobili nel Cantone (art. 55 cpv. 2). L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento è però calcolata con le aliquote delle persone fisiche (art. 65). Per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, i fondi d'investimento vengono trattati poi alla stessa stregua delle persone fisiche (art. 71).

Le associazioni, fondazioni, legati, corporazioni di diritto pubblico e privato, benefici e simili vengono tassati sul reddito e sulla sostanza come le persone fisiche, cioè con il medesimo metodo adottato finora (art. 55 cpv. 3, art. 66 - 72 - art. 64 LT).

Pure come finora vengono tassate le aziende municipalizzate (art. 55 cpv. 1, lett. b e art. 64 - art. 69 LT).

Il capitale proprio delle persone giuridiche del diritto commerciale si compone del capitale azioni (sociale) liberato, delle riserve aperte, delle riserve tacite tassate come utile, nonchè dell'ammontare dei debiti fiscalmente non riconosciuti (art. 68 cpv. 2).

Le società di capitali sono attualmente sottoposte ad un'imposizione progressiva dell'utile, graduata secondo il rapporto tra l'utile netto e la sostanza investita (capitale proporzionale). Questo sistema di calcolo dell'imposta sull'utile è da tempo oggetto di critica: gli si rimprovera in particolare di favorire le società consolidate e finanziariamente forti a detrimento di quelle giovani e in cui prevale il fattore di produzione lavoro. Gli esperti perorano da tempo il passaggio dall'imposizione progressiva all'imposizione proporzionale degli utili delle società di capitali, per il fatto che questi utili sono colpiti dall'imposta non solamente presso le società, ma anche, dopo la loro distribuzione, presso gli azionisti ed i soci nel quadro dell'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche. Nonostante gli innegabili vantaggi tecnici di tale soluzione (soppressione del problema della ripartizione dell'utile nel tempo) l'imposta proporzionale darebbe luogo a ragguardevoli ammanchi fiscali, non sopportabili nell'attuale situazione finanziaria. Per queste considerazioni, la legge di coordinazione raccomanda una tariffa a due o tre scaglioni.[1])

Nel progetto di legge tributaria l'utile è tassato con tre aliquote differenziate, conformemente alla prassi già collaudata da diversi Cantoni.

1) cfr. rapporto 14.2.1955 della Commissione d'esperti incaricata di esaminare la mozione Piller, all' intenzione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, in particolare pag. 104 ss.

La quota di utile che non supera il 5 % del capitale investito è tassata con un'aliquota del 5 %; una ulteriore quota del 5 % è tassata con un'aliquota del 12 %; l'utile residuante con l'aliquota del 18 %, ritenuto tuttavia un'aliquota massima, sull'utile complessivo, del 15 %. L'imposizione più attenuata della quota di utile corrispondente alla normale remunerazione del capitale proprio si giustifica economicamente col fatto che essa non costituisce, dal profilo della gestione aziendale, un utile nel vero senso della parola. Solo l'utile residuante è indice della redditività vera e propria dell'azienda e rappresenta, di conseguenza, la sua reale forza economica. Per tener conto delle piccole società, in ogni modo, un importo di utile di Fr. 6.000,— è tassato con l'aliquota più bassa; un ulteriore importo di Fr. 6.000,— viene tassato in ogni caso con l'aliquota del 12 %.

La scelta delle percentuali contempera le esigenze di gettito con quelle della competitività intercantonale. Si verifica un inasprimento per le aziende a bassa intensità di reddito, le quali per rapporto agli altri Cantoni beneficiavano di una situazione di favore.

Toccate in modo particolare sono le società consolidate e finanziariamente forti (per esempio le banche intercantonali).

L'utile netto quale oggetto d'imposta, essendo le persone giuridiche astrette a tenere una contabilità regolare, si desume dal conto Perdite e Profitti (art. 56). In questo contesto abbiamo attentamente esaminato la possibilità di ammettere in deduzione dai proventi lordi le imposte dirette, in armonia con quanto proposto dalla legge di coordinazione e praticato da 13 Cantoni. Secondo la concezione dominante nella dottrina, le somme destinate al pagamento delle imposte dirette non fanno parte dell'utile imponibile delle persone giuridiche. Questo problema è però indissolubilmente connesso con le aliquote: la defalcazione delle imposte avrebbe comportato un forte inasprimento delle aliquote per compensare il considerevole ammanco d'introti che ne sarebbe derivato. I motivi sopraesposti hanno consigliato di mantenere prudenzialmente il principio della non ammissibilità della deduzione per imposte.

Considerazioni di carattere finanziario ci obbligano pure a mantenere l'imponibilità dell'aggio (art. 56 cpv. 2 lett. c, art. 57 lett. a), nonostante le critiche mosse a tale trattamento.

I profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante alienazione di beni immobiliari sono soggetti per intero all'imposta sull'utile.

L'ordinamento vigente limita l'imposizione attraverso l'imposta diretta alla parte non colpita con l'imposta sul maggior valore immobilare. Questa regolamentazione contrasta con la dottrina fiscale e dà luogo ad evasioni d'imposta. L'utile aziendale risulta dal coordinamento tra capitale e lavoro: ne deriva che esso deve tener conto dell'insieme dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nell'ambito dell'azienda, con l'impiego di lavoro e di capitale.

Dai costi e dai ricavi non si possono eliminare, in linea di massima, determinati elementi e considerarli estranei al conseguimento dell'utile dell'azienda. Concorrono perciò alla formazione dell'utile tutte quelle operazioni connesse con l'impiego del patrimonio aziendale, sia esso mobiliare o immobiliare. L'immobile venduto dà origine a utili o perdite connesse con la gestione aziendale, sia che l'immobile formi oggetto di una specifica attività commerciale, sia che esso venga realizzato in seguito a liquidazione totale dell'azienda e a

parziale alienazione di beni patrimoniali. Inoltre, nella misura in cui un profitto in capitale rappresenta lo scioglimento di riserve occulte formatesi a dipendenza di un deprezzamento contabile superiore a quello effettivo, l'imposta sul maggior valore immobiliare non consente di ricuperare un ammortamento fiscalmente riconosciuto ma non giustificato dall'uso commerciale.

La giurisprudenza della Camera di diritto tributario impone, in contrapposizione a quella del Tribunale federale, il riconoscimento di ammortamenti su immobili locativi, quand'anche il deprezzamento subito durante un esercizio è compensato da un aumento durevole e relativamente importante del valore del terreno.

Una più generosa politica d'ammortamento è giustificata solo nella misura in cui all'autorità fiscale è concessa la totale imposizione delle riserve occulte al momento della cessione dei beni patrimoniali. Attualmente, nel caso degli immobili, ciò non succede o si verifica sono in modo parziale, poichè l'utile immobiliare soggiace in tutto o preponderantemente all'imposta sul maggior valore, le cui aliquote, di regola, sono inferiori a quelle dell'imposta sul reddito.

In luogo della ripartizione dell'oggetto imponibile, la nuova legge propone, per le persone giuridiche del diritto commerciale e quelle ad esse parificate, un computo in sede di esazione (art. 67) : dall'imposta sull'utile dovuto dalla persona giuridica è dedotta l'imposta sul maggior valore immobiliare; la deduzione avviene nell'anno fiscale in cui il profitto immobiliare è oggetto dell'imposta sull'utile.

L'imposta maggior valore è imputata per metà all'imposta cantonale e per metà all'imposta comunale. La quota d'imposta deducibile non può eccedere la frazione d'imposta sull'utile calcolata sul profitto immobiliare (art. 67 cpv. 1). Il cpv. 2 fissa la modalità di riparto dell'imposta sull'utile, quando una persona giuridica, oltre ai profitti immobiliari, consegue altri utili correnti. La deduzione dell'imposta sul maggior valore immobiliare è ammessa unicamente per l'imposta pagata dalla persona giuridica medesima.

Le imposte pagate da terze persone non sono computabili (art. 67 cpv. 3).

Quando una società di capitali è proprietaria di quote di partecipazioni ad altre società, sorge il problema della triplice imposizione degli utili distribuiti. Questa è eliminata o attenuata anche dal nuovo ordinamento, grazie alle disposizioni particolari concernenti le società holdings (art. 75) e le società di partecipazioni (art. 62, 63). La disposizione dell'art. 62 corrisponde al diritto vigente, con l'eccezione che il reddito da partecipazione è considerato per il suo ammontare netto e non lordo ; si realizza così un vecchio postulato di giustizia fiscale.

L'art. 63 definisce l'utile netto da partecipazione che dà diritto all'agevolazione. Le spese d'amministrazione non possono essere caricate unicamente agli altri redditi, vale a dire all'utile imponibile, poichè sono provocate anche dalle partecipazioni. Il cpv. 2 corrisponde alla regolamentazione tuttora invalsa per l'imposta per la difesa nazionale. La tassa minima delle società holdings e delle società di sede passa da Fr. 400,— a Fr. 600,— (art. 76 cpv. 1) ; questo aumento non pregiudica la nostra competitività intercantonale ed è giustificata dal rincaro dei costi amministrativi intervenuti dal 1967.

Di regola, la capacità contributiva di una società si esprime attra-

verso l'utile netto. Tuttavia, alcune società, per determinate ragioni, si propongono di realizzare sovente solo un utile modesto; a volte rinunciano addirittura al conseguimento di qualsiasi utile.

Frequentemente, è questo il caso di società operanti nel campo immobiliare, che si costituiscono con un capitale sociale minimo e si caricano oltre misura di debiti, i cui interessi passivi assorbono per intero l'utile. Quando una società, in tal modo, rinuncia a conseguire degli utili, l'autorità fiscale fa ricorso alla pratica del capitale proprio dissimulato introdotta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni con un promemoria del 10 luglio 1968 (Archiv 37, 202 ss) e avallata a più riprese dal Tribunale federale (RU 90 I 217; 94 I 585; 96 I 115; inoltre sentenze del 12.11.71; 21.6.72; 10.11.72).

Questa pratica consiste nell'assimilare a capitale proprio una parte dei fondi anticipati dall'azionista o da persone vicine sotto forma di prestiti. Essa si inserisce nel quadro delle misure intese a combattere l'elusione fiscale, ed è quindi senz'altro ammessa, per giurisprudenza, qualora i prestiti necessari al conseguimento delle finalità statutarie delle società sono messi a disposizione dall'azionista o da persone vicine. Per contro esso è più difficile da applicare se gli stessi fondi vengono messi a disposizione per il tramite di interposte persone (banche, società finanziarie domiciliate in altri Cantoni o all'estero). Per colmare questa lacuna si introduce nella nostra legislazione fiscale la regolamentazione speciale dell'art. 69.

In ogni caso, il capitale proprio imponibile delle società o cooperative immobiliari deve essere almeno uguale a un terzo del valore totale degli attivi. La differenza fra il capitale proprio esposto a bilancio e il capitale proprio definito secondo l'art. 69 cpv. 1 costituisce il cosiddetto capitale proprio dissimulato. I relativi interessi vanno aggiunti all'utile imponibile (art. 60). Il secondo capoverso delimita il campo d'applicazione della norma, che si estende a tutte quelle società che hanno al loro attivo, a titolo principale, un immobile ed il cui scopo consiste nella gestione di questo immobile o in operazioni immobiliari di ogni genere. Ne sono escluse unicamente le cooperative di costruzione che gestiscono case di abitazione a carattere sociale (art. 69 cpv. 3). Questo accorgimento fiscale consente una tassazione più conforme alla realtà economica dei soggetti. Esso si impone per ripristinare una parità di trattamento con quelle società in cui i mezzi propri stanno in normale rapporto con le loro attività.

Altre società, oltre a quelle squisitamente immobiliari, presentano una sproporzione fra mezzi propri e mezzi di terzi: pensiamo soprattutto alle compagnie d'assicurazioni, proprietarie di copiosi patrimoni immobiliari nel nostro Cantone.

Il Tribunale federale, con sentenza 13 giugno 1967, ha statuito che allorquando una società d'assicurazione avente sede in un Cantone è proprietaria di fondi in un altro, nella deduzione proporzionale dei debiti e degli interessi, il Cantone del luogo di situazione degli immobili deve considerare come debito il capitale di copertura e come onere l'interesse di questo capitale, calcolato al tasso medio svizzero degli investimenti ipotecari durante l'anno di computo determinante (RU 93 I 236 ss). La pratica applicazione di questa giurisprudenza ha dato luogo a risultati insoddisfacenti, poichè il tributo fiscale di queste società è smisuratamente ridotto, i canoni locatizi, di regola, coprendo appena le spese di amministrazione e gli inte-

ressi così calcolati. Il caso più clamoroso, nel nostro Cantone, è rappresentato da una compagnia d'assicurazione proprietaria di immobili stimati oltre Fr. 20.000.000,— e che paga una imposta annua sull'utile e sul capitale dell'ordine di Fr. 2.500,—. Alla luce di questa giurisprudenza, gli immobili vengono praticamente sottratti al potere d'imposizione del Cantone di situazione. Diversi Cantoni (Appenzello Interno, Basilea Città, Grigioni, Lucerna, San Gallo, Vaud e Turgovia), per assicurare una decorosa imposizione dei beni immobiliari situati sul loro territorio, hanno fatto ricorso all'introduzione dell'imposta minima da prelevarsi a carico delle persone giuridiche qualora essa dovesse risultare superiore all'imposta cantonale calcolata sull'utile e sul capitale. Questa soluzione è stata trasferita anche nella nuova legge tributaria agli art. 73 - 75. L'imposta minima è proporzionale e ammonta al 2‰ del valore di stima (art. 75 cpv. 1).

Essendo sostitutiva dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, l'imposta minima soggiace al moltiplicatore d'imposta comunale (art. 233 cpv. 1). L'imposta minima cantonale di questa società sarà quindi d'ora in avanti pari al 4 ‰ del valore di stima degli immobili, cui s'aggiunge un'imposta comunale media del 2,8 ‰ / 3 ‰. Non soggiaciono all'imposta minima (art. 74 lett. a) le imprese di trasporto concessionarie aventi carattere di servizio pubblico cui sono accollate obbligazioni speciali che sovente pregiudicano la realizzazione di un utile normale. Si tiene altresì conto delle aziende di nuova costituzione che non possono realizzare degli utili nel corso dei primi esercizi. L'imposta minima deve colpire soprattutto le aziende che regolarmente accusano degli utili imponibili insufficienti.

Per evitare di assoggettare all'imposta minima anche aziende che occasionalmente accusano utili insufficienti o perdite, l'art. 75 cpv. 2 fa obbligo di considerare le imposte pagate nel corso dei due anni precedenti. Qualora la società dovesse essere assoggettabile all'imposta minima, occorre dapprima verificare se nei due anni precedenti ha pagato le imposte ordinare. Se ciò è il caso, si tratta di determinare in che misura l'imposta ordinaria pagata supera l'imposta minima non percepita. La differenza fra l'imposta ordinaria effettivamente pagata e l'imposta minima teorica, può essere computata sulla imposta minima dell'anno in corso. Nonostante questo computo, l'imposta dovuta non deve essere inferiore all'imposta ordinaria dell'anno fiscale. Nel caso più favorevole, il computo delle imposte ordinarie pagate nel corso dei due anni precedenti comporta la soppressione dell'imposta minima.

Nel corso degli anni alcuni Cantoni, conformandosi alle raccomandazioni della già citata commissione d'esperti per la mozione Piller, hanno introdotto nelle loro legislazioni fiscali l'imposta minima commisurata sulla cifra d'affari per colpire le aziende che rinunciano volontariamente a conseguire quegli utili che normalmente potrebbero realizzare in ragione dei mezzi impiegati e della loro cifra d'affari.

Tuttavia, le esperienze fatte non sembrano incoraggianti. Gli introiti supplementari sono modesti e sproporzionati alle difficoltà amministrative connesse al calcolo dell'imposta. Nel nostro Cantone, secondo calcoli fatti, le aziende prese di mira dai promotori dell'imposta minima non soggiacerebbero a tale misura, la loro imposta sull'utile e sul capitale risultando superiore.

Va inoltre fatto notare che, secondo il Tribunale federale (RU 96 I 560), il legislatore non ha la possibilità di fissare a suo piacimento l'aliquota dell'imposta minima. In ultima analisi, l'imposta minima rappresenta un'imposta «sull'utile minimo» della società, poichè non colpisce l'utile effettivo, ma quello che l'azienda avrebbe potuto e dovuto conseguire. Questo utile minimo in % della cifra d'affari è uguale al quoziente dell'aliquota dell'imposta minima fratta l'aliquota minima dell'imposta sull'utile.

Un'imposta minima del 2 ‰ colpirebbe tutte le aziende con un utile netto inferiore al 4 % della cifra d'affari. Così una società con 1 milione di cifra d'affari pagherebbe un'imposta minima di franchi 2.000,— che, tradotta in imposta ordinaria sul reddito, ad un'aliquota minima del 5 % come proposto nella nuova legge, corrisponde ad un utile imponibile di Fr. 40.000,—. Va poi fatto rilevare che l'imposta minima non può essere un'imposta progressiva.

Infine secondo il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, l'imposta deve essere applicata a tutte le persone giuridiche. Ne consegue il pericolo di coinvolgere soggetti che a priori non si vorrebbero colpire con l'imposta minima. Per queste considerazioni rinunciamo a proporre l'introduzione dell'imposta minima commisurata sulla cifra d'affari. Del resto, per le stesse motivazioni, essa non è nemmeno contemplata nella legge di coordinazione.

Riguardo alle società di sede ed alle società ausiliarie (art. 77 e 78), la nuova legge riprende le disposizioni speciali.

Il cpv. 2 dell'art. 77 è conforme alle più recenti convenzioni stipulate dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione e risponde all'interesse dei contribuenti e a quello dello Stato.

Gli art. 79 - 83 disciplinano in modo chiaro il prelievo dell'imposta immobiliare: le modificazioni rispetto all'ordinamento attuale sono di pura natura redazionale.

2.2.6. Basi temporali (art. 84 - 95)

Nel messaggio del 30 gennaio 1973 concernente la modificazione della legge di procedura tributaria, il Consiglio di Stato aveva già anticipato i propositi della Confederazione per aggiornare la vigente regolamentazione temporale dell'imposta per la difesa nazionale. Nel frattempo, il Dipartimento federale delle finanze e dogane ha sottoposto a procedura di consultazione una proposta di passaggio dal sistema di tassazione biennale praenumerando a quello annuale postnumerando. I concetti come pure i vantaggi e gli inconvenienti dei due sistemi sono stati sistematicamente illustrati in quel messaggio. In sostanza, la tassazione praenumerando poteva giustificarsi in un periodo di stabilità dei redditi, ma non oggi. Soprattutto essa provoca un considerevole ammanco d'introiti fiscali. Nella nuova legge abbiamo regolato le basi temporali sull'esempio di soluzione proposta dalla legge di coordinazione: le persone fisiche e le persone giuridiche ad esse parificate continueranno ad essere tassate ogni biennio sulla base del reddito dei due anni precedenti il periodo fiscale (sistema praenumerando); le persone giuridiche del diritto commerciale e gli enti ad esse parificati, annualmente, sulla base del reddito conseguito nell'anno fiscale (tassazione postnumerando). La soluzione prospettata costituisce un compromesso fra la soluzione vigente e quella che la Confederazione preconizza di instaurare a partire dal 1979. Anticipando l'introduzione della tassazione post-

numerando per le persone giuridiche, si acquisiscono quelle esperienze che ci dovranno poi consentire un fluido passaggio dal sistema praenumerando al sistema postnumerando delle persone fisiche.

Peraltro, per le persone giuridiche del diritto commerciale, assoggettate con tassazione annuale praenumerando, i problemi tecnici posti dal cambiamento di sistema sono facilmente disciplinabili.

L'imposta sull'utile delle persone giuridiche, essendo calcolata sull'utile netto conseguito nell'anno fiscale, è percepita l'anno seguente. Si rendono così superflue le disposizioni speciali sul calcolo dell'utile netto all'inizio e alla fine dell'assoggettamento. Il cambiamento di sistema richiede l'adozione di disposizioni transitorie (art. 261).

Infatti l'introduzione della tassazione postnumerando ha per effetto che l'utile di un determinato lasso di tempo (periodo transitorio) non è più utilizzato come base di calcolo dell'imposta (Bemessungslücke). Nel caso specifico trattasi dell'utile d'esercizio 1974 (1973/74). Allo scopo di impedire ai contribuenti di approfittare di questa falla per sottrarre i loro utili all'imposizione, l'imposta cantonale 1975 sarà dapprima commisurata e prelevata a titolo provvisorio secondo il consueto sistema praenumerando, vale a dire sulla base dell'utile conseguito nell'anno 1974 (1973/74) come pure sul capitale imponibile al 1. gennaio 1975, dichiarati nel corso del 1975.

La tassazione sarà eseguia (aliquote della legge attuale) con le disposizioni in vigore al 31 dicembre 1974 (art. 261 cpv. 1).

Nel 1976 sarà effettuata una seconda tassazione 1975, ma questa volta sulla scorta dell'utile conseguito nel 1975 e sul capitale imponibile al 31 dicembre 1975 e dichiarati nel corso del 1976. Si applicheranno le aliquote e le disposizioni della nuova legge tributaria. Se la seconda tassazione risulterà più elevata della prima, sarà riscosso il relativo conguaglio; nel caso contrario, l'ammontare provvisorio fissato con la prima tassazione diverrà definitivo (art. 264 cpv. 2). Il cpv. 3 evita la doppia imposizione per le società il cui esercizio commerciale non coincide con l'anno civile: la tassazione postunumerando si applica per la prima volta all'esercizio iniziato nel 1975 e che invade quindi una parte del 1976; dall'imposta dovuta per la frazione dell'anno civile 1975 facente parte dell'esercizio commerciale 1975/76 e calcolata con le nuove disposizioni (art. 93 segg.), è dedotta l'imposta più elevata stabilita per lo stesso lasso di tempo a norma dell'art. 261 cpv. 2.

Secondo l'art. 93, cpv. 2, d'ora in avanti l'esercizio commerciale è considerato periodo fiscale, anche se abbraccia più di 12 mesi. Ciò risponde, in base alle esperienze acquisite a Basilea Città e San Gallo (Cantoni con tassazione postnumerando), alle esigenze della pratica che consente all'Amministrazione fiscale di tassare le persone giuridiche immediatamente dopo la presentazione dei conti. La base di calcolo è data dall'utile effettivamente realizzato nell'esercizio commerciale; in ogni caso è ricondotto a 12 mesi per determinare l'aliquota d'imposta (art. 94, cpv. 2). Allo scopo di evitare il differimento ingiustificato della chiusura dei conti, l'art. 93, cpv. 3 fa obbligo alle persone giuridiche di chiudere i loro conti annualmente E' ammessa unicamente un'eccezione nell'anno di fondazione. Inoltre, la chiusura dei conti è obbligatoria in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione effettiva o di uno stabilimento d'impresa fuori Cantone. Secondo l'art. 94, cpv. 3, quando una persona giuridica si scioglie, trasferisce la sede, l'amministrazione effettiva

o uno stabilimento d'impresa fuori Cantone, le riserve occulte non ancora tassate vanno cumulate ed imposte con l'utile dell'ultimo esercizio. Questa soluzione presenta il vantaggio di rendere superflua ogni distinzione fra utile corrente e profitto in capitale. Inoltre viene meno l'imposizione separata, di conseguenza solitamente alleviata, di queste riserve occulte.

In consonanza con il sistema postnumerando, l'imposta sul capitale è commisurata al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale. Riassumendo, l'imposta cantonale sull'utile e sul capitale di una persona giuridica per il 1976 sarà prelevata, nel 1977, sull'utile d'esercizio commerciale 1976 e sul capitale al 31 dicembre 1976.

L'imposta delle persone fisiche continuerà ad essere prelevata in base alla regolamentazione vigente. Le modifiche apportate nel nuovo testo sono solo marginali. I motivi di tassazione intermedia sono elencati all'art. 89 : ai presupposti validi per il passato, s'aggiungono l'intermedia per inizio e fine d'usufrutto e per donazione, quest'ultima costituendo il naturale corollario dell'intermedia, già nota, per devoluzione per causa di morte. Meglio precisati sono i motivi d'intermedia in relazione al reddito d'attività lucrativa : gli eventi enumerati all'art. 89, cpv. 1, lett. b), se in base alle circostanze e all'esperienza pratica possono essere considerati definitivi o per lo meno illimitati nel tempo, danno luogo ad una tassazione intermedia. Considerazioni di natura amministrativa consigliano di sopprimere la tassazione intermedia allorquando la donazione o la devoluzione per causa di morte modifica solo marginalmente la situazione economica degli interessati (art. 89, cpv. 2). La tassazione intermedia esplica i suoi effetti dal momento della modificazione, anche in caso di matrimonio (art. 90, cpv. 1). La disposizione dell'art. 91 tende ad assicurare l'imposizione di utili straordinari, quando gli anni del loro conseguimento non costituiscono più un normale periodo di computo.

2.3. *L'imposta sulle successioni e sulle donazioni* (art. 96 - 133)

Tutto il diritto fiscale successorio è stato rielaborato e, dal profilo della sistematica, adattato al diritto delle imposte dirette. Le disposizioni del diritto materiale e dell'inventario successorio sono state raggruppate in una parte speciale ; quelle del diritto formale inserite nella parte delle disposizioni procedurali unitamente alle disposizioni delle imposte dirette. La materia, oggi disseminata in due leggi (legge sulle tasse di successione e legge di procedura tributaria) è stata ordinata più organicamente e articolata in modo da dare una visione completa del diritto fiscale successorio.

Anche in questo contesto abbiamo voluto dapprima chiarire i termini, abbandonando la denominazione di tasse per adottare quella più confacente d'imposta : in effetti, secondo la concezione dominante, la tassa è un tributo causale e costituisce la controparte di una prestazione fornita dallo Stato ; l'imposta invece è prelevata senza condizioni, in funzione della situazione economica del contribuente. Il tributo fiscale prelevato sulle successioni e sulle donazioni presenta le caratteristiche dell'imposta e non della tassa. Peraltro l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, nei suoi effetti, si può considerare integrativa e completativa dell'imposta sul reddito, poichè come quest'ultima assoggetta un provento, quantunque di natura straordinaria.

Sempre nello spirito di chiarificazione, l'ufficio preposto all'accertamento

dell'imposta è denominato Ufficio delle imposte di successione e donazione. La sua attuale denominazione « Ufficio cantonale dei diritti di mutazione » può far sorgere l'equivoco che a quell'Ufficio competa l'accertamento di tutti i diritti di mutazione e non solo di quelli relativi ai trasferimenti successori e ai trasferimenti per liberalità.

Nell'elaborazone delle nuove disposizioni si è tenuto in considerazione anche uno studio preliminare eseguito nel 1964.

Gli oggetti imponibili, enumerati agli art. 96 - 100, sono pressochè sostanzialmente identici a quelli attuali. L'art. 99 completa una lacuna della legge: per accertare se i contratti di vitalizio contengono liberalità imponibili, l'insieme dei beni trasferiti, anche quelli immobili, sono valutati al valore commerciale. Per il resto, i criteri di valutazione (art. 113 - 114) sono ripresi immutati dalla legislazione in vigore. Gli immobili (art. 113) saranno ancora tassati al valore di stima, la determinazione caso per caso del loro valore commerciale comportando un aggravio amministrativo inaccettabile. Proponiamo tuttavia di limitare la defalcazione dei debiti garantiti da pegno immobiliare al valore fiscale degli immobili (art. 115 cpv. 2) : pertanto un'eccedenza passiva immobiliare non può intaccare il valore fiscale degli altri attivi imponibili.

Le devoluzioni di sostanza gravata da usufrutto saranno tassate ancora interamente a carico del proprietario (art. 101) : modalità di tassazione che sinora non ha dato origine a difficoltà. Un diverso sistema renderebbe più laborioso l'accertamento a causa delle notevoli diversità dei diritti da capitalizzare. I presupposti di luogo e di tempo (art. 102 - 105) sono ripresi dall'ordinamento attuale.

In merito alle esenzioni, da notare in particolare che quelle a favore delle corporazioni e degli enti aventi scopi di interesse pubblico e di pubblica utilità verranno revocate qualora le devoluzioni e le liberalità non vengano impiegate alla realizzazione degli scopi statutari entro un lasso ragionevole di tempo (art. 109 cpv. 2).

Le quote di esenzione attuali risalgono al 1938 : un adeguamento all'attuale valore della moneta e alle nuove concezioni in materia si impone (art. 110). Le aliquote (art. 118) sono state ritoccate, avuto riguardo, da un lato, al grado di parentela e allo svilimento della moneta, e dall'altro alle esigenze finanziarie. Sono state ampliate le classi imponibili e rafforzata la progressione. Di regola, le aliquote dei gradi di parentela meno stretti e delle classi alte sono state inasprite. In un unico articolo sono state organicamente raggruppate e le categorie imponibili e le aliquote.

E' sancita nella legge la parificazione dei figli legittimi, di quelli adottivi e naturali. La distinzione per i discendenti di terzo grado è stato soppressa per ragioni di semplicità e per la scarsa importanza pratica del disposto attuale.

E' stata pure abolita la distinzione tra figli al di sotto e figli al di sopra dei 16 anni. Per attenuare la maggiore asprezza dell'onere fiscale della nostra legge rispetto a quella degli altri Cantoni, viene introdotta una esenzione di Fr. 10.000,— sulle quote derivate per successione, spettanti ai discendenti di primo grado ed al coniuge superstite (art. 118). Per evitare tassazioni di infimi valori, che provocano una spesa amministrativa sproporzionata all'introito e un appesantimento dei lavori dell'autorità fiscale, è stato introdotto un minimo — Fr. 20,— —, sotto il quale l'imposta non è riscossa (art. 118 cpv. 5). La tassa di cancelleria è fissata da Fr. 10,— a Fr. 10.000,— (art. 119 cpv. 2). La quota d'imposta comunale è assegnata per intero al comune di domicilio (art. 123).

Le disposizioni sull'inventario successorio (art. 124-133) riflettono essenzialmente le norme contenute nella legge di procedura tributaria in vigore, con le completazioni e le opportune chiarificazioni suggerite dall'esperienza.

2.4. Disposizioni procedurali (art. 134 - 190)

La parte della legge tributaria concernente il diritto formale inizia con le disposizioni riguardanti l'organizzazione tributaria e l'autorità di tassazione. Le norme contenute oggi nella legge di procedura tributaria sono state sfoltite. La regolamentazione di dettaglio dell'organizzazione tributaria e dell'autorità fiscale diviene materia di regolamento.

All'art. 137 si riconosce nella delegazione tributaria comunale un valido intermediario fra autorità di tassazione e contribuente. Per meglio valorizzare la delegazione tributaria, è contemplata la possibilità di istituire più delegazioni tributarie per i grossi comuni (delegazioni rionali). L'autorità di tassazione può, tra l'altro, farsi coadiuvare nell'esame delle dichiarazioni dalla delegazione tributaria, cui possono essere conferiti incarichi di indagine particolare.

Gli art. 139 e 140 disciplinano il segreto d'ufficio, il quale soffre di eccezioni. Non v'è, in particolare, segreto d'ufficio fra autorità fiscali e autorità giudiziarie e amministrative svizzere autorizzate a far capo ad informazioni fiscali. Questo principio è tanto più importante in quanto si è accentuata la tendenza a commisurare sussidi alla capacità contributiva del percipiente.

La pubblicità delle tassazioni è sancita dall'art. 140 in modo più esteso rispetto all'attuale art. 19 LPT. Si precisano innanzitutto in modo inequivocabile gli elementi oggetto della pubblicazione e si prevede altresì la possibilità di mettere a confronto la tassazione con la dichiarazione d'imposta. La pubblicazione può essere disposta tanto dal Consiglio di Stato quanto dai Comuni. L'art. 141 dispone un'ampia assistenza fra le autorità.

L'amministrazione moderna non può più svolgere i lavori affidatile senza che le autorità si prestino reciproca assistenza. Una collaborazione del genere rientra anche nell'interesse del cittadino, il quale altrimenti deve sovente dare a più autorità, e a momenti diversi, informazioni su una medesima fattispecie. Anche gli stabilimenti e le aziende del Cantone e dei comuni come pure gli enti sussidiati sono tenuti a fornire all'autorità fiscale tutti i ragguagli utili al prelievo dell'imposta. Rimane riservato il segreto bancario e postale (art. 141 cpv. 7).

Con l'art. 143 si vogliono semplificare i rapporti con i contribuenti all'estero. L'art. 144 disciplina (l'ordinamento attuale è silente in proposito) il diritto del contribuente alla consultazione dell'incarto. L'art. 145 statuisce il principio procedurale secondo il quale i termini legali, contrariamente a quelli fissati dalle autorità, non possono essere prorogati.

La procedura di tassazione si suddivide in tre parti: l'invio della dichiarazione, l'accertamento e la notifica della tassazione.

Nuovo, nella procedura di consegna della dichiarazione, è il principio che la proroga per l'inoltro della dichiarazione può essere subordinata al versamento di un acconto sull'imposta (art. 153 cpv. 2). Con ciò si vogliono eliminare le proroghe dilatorie, chieste cioè unicamente allo scopo di procrastinare il termine di notificazione e di pagamento dell'imposta. Per assicurare una più tempestiva collaborazione del contribuente nella procedura di accertamento, per ogni richiamo e diffida verrà prelevata una tassa stabilita dal Dipartimento competente (art. 154). Questa tassa dovrà indennizzare l'amministrazione per il lavoro supplementare causato dai contribuenti morosi.

L'accertamento fiscale poggia essenzialmente sulle indicazioni date dal contribuente nella sua dichiarazione d'imposta. Per controllare efficacemente queste indicazioni, le autorità di tassazione dispongono di alcuni poteri d'indagine, integrati da determinati obblighi d'informazione imposti ai contribuenti ed a terzi. Questo sistema di controllo presenta attualmente alcune lacune, alle quali occorre porre rimedio.

L'art. 155 cpv. 2 statuisce l'obbligo, per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente e per le persone giuridiche, sotto comminatoria di sanzioni fiscali, di presentare i conti annuali o, a determinate condizioni, dei rendiconti d'esercizio. Questo imperativo si impone per garantire l'uguaglianza di trattamento con i dipendenti, controllati attraverso il certificato di salario.

L'art. 156 impone al contribuente di fornire informazioni sui propri rapporti d'affari con terze persone. In questo modo, le autorità fiscali saranno in grado di verificare le indicazioni del contribuente per il tramite di controlli appropriati effettuati in occasione di tassazioni di terzi. La cerchia dei terzi tenuti direttamente o indirettamente a fornire informazioni all'autorità fiscale è allargata. Chiunque sia stato o sia in rapporto d'affari con il contribuente è tenuto a rilasciare al contribuente stesso o all'autorità di tassazione attestazioni su fatti determinanti dal profilo fiscale (art. 158 cpv. 1 lett. f). L'art. 158 statuisce l'obbligo dei terzi di fornire al contribuente la documentazione e le attestazioni che è tenuto a procurarsi ai sensi dell'art. 156. In via principale i terzi dovranno fornire le indicazioni richieste direttamente al contribuente: tuttavia, quando l'attestazione è rifiutata o il suo contenuto è inesatto, incompleto od oscuro, l'autorità di tassazione può rivolgersi direttamente ai terzi. E' riservato il segreto professionale protetto dalla legge.

L'art. 159 tratta delle ispezioni e perizie fiscali ed estende e accresce la possibilità di indagine dell'autorità di accertamento. Esso consente esplicitamente agli organi fiscali di verificare anche gli esercizi in corso. L'indagine può coinvolgere i risultati aziendali che già hanno formato oggetto di tassazione e può essere eseguita senza preavviso.

Una disposizione che riteniamo utile di reintrodurre nella nostra legislazione fiscale è quella che prevede la possibilità di obbligare i residenti all'estero ad avere un rappresentante fiscale in Svizzera (art. 143). Questa prescrizione, che viene ripresa nelle grandi linee dalla vecchia legge tributaria del 1907, evita alle autorità le difficoltà causate dalle corrispondenze con altri Paesi, specie per quanto riguarda la decorrenza o la scadenza dei termini.

Le disposizioni relative alle procedure di reclamo e di ricorso corrispondono per lo più alle disposizioni del diritto vigente. Allo scopo di semplificare la procedura, quando una tassazione vien motivata in modo particolareggiato e, di conseguenza, il punto di vista dell'autorità di tassazione è già sufficientemente noto al contribuente, può subentrare, col consenso delle parti, una procedura di reclamo accelerata (art. 164 cpv. 2).

Il contribuente che si lascia tassare d'ufficio si vede preclusa la via dell'impugnativa qualora i fattori accertati d'ufficio non siano aumentati in misura superiore al 50 % rispetto all'ultima tassazione definitiva (art. 161 cpv. 2) e si addossa l'onere della prova (art. 165 cpv. 2). In quest'ultimo caso la tassazione potrà essere modificata solo se il contribuente, in sede di reclamo, dimostra che la valutazione dell'autorità fiscale è inesatta. Ciò presuppone però una motivazione sostanziata e corredata dei mezzi di prova.

Le spese di indagine causate dalla violazione degli obblighi procedurali del contribuente gli possono essere addossate (art. 168 cpv. 3).

L'ammontare della tassa di giudizio, fissata da un minimo di Fr. 50,— ad un massimo di Fr. 10.000,— (art. 174 cpv. 1), terrà conto della capacità contributiva del ricorrente, dell'entità degli elementi imponibili in contestazione, dell'importanza dei problemi sottoposti al giudizio dell'autorità giudicante e di ogni altra circostanza e contingenza, come ad esempio dell'avventatezza o addirittura della temerarietà delle domande formulate. La Camera di diritto tributario può chiedere un anticipo sulle spese di indagine speciali (art. 174 cpv. 3) : il mancato versamento dell'anticipo richiesto avrà per effetto la decadenza del ricorso.

In materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni, abbiamo attuato un accostamento alla procedura di tassazione e ai rimedi giuridici invalsi per le imposte ordinarie. All'ufficio cantonale imposte di successione e donazione compete la tassazione e la relativa notificazione, la quale può essere impugnata dapprima presso l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e, successivamente, presso la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello. L'ufficio cantonale imposte di successione e donazione è parificato ad un ufficio di tassazione (art. 175) ; la tassazione è effettuata sotto la sorveglianza e in base alle direttive dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 136 cpv. 3).

Gli obblighi procedurali, rispettivamente degli eredi e dei donatari, sono specificati agli art. 176, 177 e 180. L'obbligo di collaborazione dei terzi che intervengono alla successione è sancito agli art. da 180 a 182. I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o che erano debitori del defunto sono tenuti a fornire ragguagli all'autorità incaricata dell'inventario in merito a queste circostanze (art. 182 cpv. 1).

Gli art. da 185 a 190 trattano della modifica di una tassazione definitiva e più precisamente della revisione, della rettifica di errori di calcolo e di scrittura e del ricupero d'imposta. La revisione è esclusa quando sono invocati motivi che, con un minimo di diligenza, si potevano far valere nella procedura ordinaria. D'ora in avanti la revisione dovrà essere chiesta all'Amministrazione cantonale delle contribuzione e non più direttamente alla Camera di diritto tributario. Quest'ultima statuirà in sede ricorsuale. Le rettificazioni di errori di calcolo e di scrittura competono all'autorità che ha preso la decisione passata in giudicato (art. 187).

Il ricupero d'imposta (imposta suppletoria nella terminologia dell'attuale legge di procedura tributaria) è concepito come un caso particolare della revisione di tassazione cresciuta in giudicato. Si differenzia dalla revisione di cui all'art. 185 per il fatto che si tratta di un riesame di una tassazione definitiva e di una modifica a solo profitto del fisco. Il ricupero d'imposta è possibile anche quando il contribuente non è responsabile di una tassazione insufficiente. Tuttavia, se il contribuente ha indotto in errore l'autorità fiscale intenzionalmente o per negligenza, gli sarà inflitta una penalità (art. 192). Per la loro specifica collocazione questi articoli concernono tanto le decisioni concernenti le imposte dirette quanto quelle aventi per oggetto le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

2.5. Disposizioni penali (art. 191 - 204)

Anche le norme concernenti le disposizioni penali si modellano alla legge di coordinazione. Allo scopo di meglio tutelare i diritti e le aspettative del fisco, si è proceduto ad un massiccio inasprimento delle disposizioni penali, che si suddividono in due gruppi : le contravvenzioni (art. 191 - 199)

ed i reati (art. 200 - 202). In ambedue i campi è applicabile, seppur con certe eccezioni, il CPS (art. 203).

L'art. 191 definisce gli elementi costitutivi della violazione di obblighi procedurali. La violazione dei doveri che incombono agli eredi o a terzi nella procedura d'inventario vi è espressamente menzionata. L'elencazione della violazione non è tuttavia esaustiva.

L'attuale limite superiore della multa (Fr. 1.000,—) registra un deciso spostamento in alto a Fr. 5.000,— e, in casi di recidiva, fino a Fr. 10.000,—.

La recidiva deve essere repressa in modo più rigoroso. I nuovi limiti devono servire di monito, essere efficacemente repressivi e costituire una tangibile sanzione per il trasgressore. Il margine di multa consentirà all'autorità fiscale di infliggere sanzioni ampiamente diversificate, tali cioè da tener conto delle altrettante differenze che si manifestano nelle infrazioni punibili e insite nell'elemento oggettivo dell'infrazione stessa e nel comportamento del contravventore. La nozione di sottrazione consumata d'imposta (art. 192) abbraccia anche la sottrazione d'imposta alla fonte compiuta da colui che, astretto per legge a prelevare questo tributo, non lo ritiene o lo ritiene in misura insufficiente.

L'ammontare della multa è commisurato all'imposta sottratta. La resipiscenza attiva ha, per conseguenza, una riduzione della pena (art. 192 cpv. 3). La multa per tentativo di sottrazione (art. 193 cpv. 2) è calcolata in funzione della pena che sarebbe stata inflitta in caso di sottrazione consumata.

Colui che incita ad una sottrazione d'imposta, vi presta la sua assistenza o vi partecipa, deve rispondere del suo comportamento, indipendentemente dalla sanzione in cui incorre il contribuente o il debitore dell'imposta alla fonte (art. 194 cpv. 1). I limiti della pena sono assai elevati, poichè la pena deve essere fissata in funzione dell'intenzione delittuosa (art. 194 cpv. 2).

Le infrazioni commesse nella gestione di una persona giuridica o in occasione della sua liquidazione sono contestate direttamente alla persona giuridica (art. 195 cpv. 1). Tuttavia, i membri e i rappresentanti della persona giuridica sono passibili di sanzione in ragione della loro istigazione, complicità e partecipazione. Analogamente si procede nei confronti delle società commerciali e degli enti senza personalità giuridica (art. 195 cpv. 3).

La responsabilità degli eredi di un contribuente che ha commesso una sottrazione d'imposta è confermata all'art. 196 : gli eredi hanno la possibilità di provocare una riduzione della pena collaborando attivamente con l'autorità fiscale nella determinazione degli elementi sottratti dal defunto. La responsabilità in caso di rappresentanza legale o contrattuale è chiaramente definita all'art. 197 : il rappresentante legale è l'unico responsabile di infrazione, mentre il rappresentante contrattuale è punito in via sussidiaria, riservata la sanzione per istigazione o complicità o partecipazione.

L'art. 198 regola la procedura : si statuisce il principio, già consolidato nella pratica, secondo il quale le multe disciplinari sono pronunciate dalla autorità fiscale competente per la tassazione, mentre le altre procedure per contravvenzioni fiscali sono riservate alla competenza dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. I rimedi giuridici contro i decreti e le decisioni di multa ricalcano quelli invalsi per l'imposta ordinaria : contro le decisioni pronunciate in prima istanza è dato reclamo all'ufficio stesso e ricorso al Tribunale d'Appello. Contro le multe per tentativo di sottra-

zione e sottrazione consumata è ammesso il reclamo all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e il ricorso alla Camera di diritto tributario.

Scopo di questa normativa è di filtrare i ricorsi che giungono alla Camera di diritto tributario e di evadere in via amministrativa le contestazioni di poco conto.

In tema di prescrizione (art. 199) va sottolineato che il diritto d'avviare una procedura per violazione degli obblighi procedurali per i tentativi di sottrazione d'imposta si prescrive dopo un anno dalla chiusura definitiva della procedura nel corso della quale è stata commessa un'infrazione; il diritto d'avviare una procedura per sottrazione consumata si prescrive dopo 5 anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione non è stata effettuata, o è stata effettuata in modo insufficiente, o per il quale l'imposta alla fonte non è stata dedotta secondo la legge.

Conformemente alle moderne tendenze manifestatesi nel diritto fiscale penale, la nuova legge tributaria sottopone a disciplina speciale quelle fattispecie punibili con al massimo una pena privativa della libertà, comprese nella denominazione comune di reati fiscali, vale a a dire la frode fiscale, la frode nell'inventario e la distrazione d'imposta alla fonte. La frode fiscale (art. 200) costituisce una specie qualificata di sottrazione d'imposta, contraddistinta sul piano soggettivo da un comportamento diretto ad indurre in errore le autorità fiscali e, sul piano oggettivo, dall'impiego di documenti falsi, falsificati o comunque di contenuto non veritiero. Solo le persone fisiche possono commettere una frode fiscale: se alla persona giuridica può essere inflitta una multa (art. 195), essa, per contro, non ha la capacità di commettere reati fiscali; la relativa sanzione è inflitta alle persone fisiche che hanno agito per conto della persona giuridica. La frode fiscale è introdotta come infrazione autonoma accanto alla sottrazione d'imposta (art. 200 cpv. 2). La frode commessa in occasione dell'erezione d'inventario è punita ai sensi dell'art. 201.

La distrazione dell'imposta alla fonte costituisce un reato fiscale distinto (art. 227). Chi utilizza a proprio profitto e ad altri scopi l'imposta dedotta alla fonte compie un delitto che dev'essere punito più severamente che con una semplice contravvenzione fiscale. Le esperienze fatte fino ad oggi hanno dimostrato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF, 12.10.70, non pubblicata, in re M. contro Canton Argovia), l'art. 140 del CPS non è applicabile in questi casi, dovendo i Cantoni far uso delle facoltà loro riservate dall'art. 335 cifra 2, CPS di emanare le disposizioni penali necessarie per assicurare l'osservanza del diritto cantonale in materia fiscale.

I reati fiscali, a differenza delle contravvenzioni fiscali, sono istruiti dagli organi della giustizia penale ordinaria e giudicati dai tribunali ordinari (art. 202). Il rinvio alle disposizioni generali del Codice penale svizzero (art. 203) significa soprattutto che, in caso di reato fiscale, sono punibili, il tentativo (art. 21 e 23 CPS) e la partecipazione (istigazione, complicità, art. 24 e 25 CPS). Pure la prescrizione dell'azione penale e l'esecuzione della pena per i reati viene disciplinata ai sensi del CPS. Con il cpv. 2 dell'art. 203 si precisa che l'art. 68 CPS, statuente il principio del cumulo della pena per concorso di reati, non si applica alle multe, ma unicamente alle pene privative di libertà: in altre parole, le multe vengono inflitte in modo indipendente per ogni contravvenzione o reato compiuto. Il rinvio alle disposizioni generali del CPS consentirà di commutare in arresto una multa per violazione di obblighi procedurali e per delitti fiscali rimasta impagata (art. 49 cpv. 3 CPS).

2.6. Riscossione e garanzia (art. 205 - 220)

Le disposizioni sulla riscossione dell'imposta corrispondono materialmente *nella loro essenza al diritto in vigore*. L'imposta diretta continuerà ad essere prelevata in quattro rate annuali: le rate d'acconto possono essere commisurate non solo all'ultima tassazione passata in giudicato come sinora, ma ai dati desunti dalla dichiarazione o alla presunta imposta dovuta (art. 206): con ciò anche i contribuenti possono essere chiamati a versare senza remora un congruo acconto sull'imposta dovuta. Anche nel quadro della procedura di riscossione, richiami e diffide comportano un prelievo di una speciale tassa (art. 208 cpv. 2).

Il saggio dell'interesse di mora e dell'interesse remunerativo è stato tolto dalla legge e trasferito nel regolamento: esso potrà quindi essere aggiornato alle nuove condizioni di mercato, senza modificare la norma di legge (art. 207 cpv. 5, art. 209).

L'art. 211 conferisce alle tassazioni ed alle altre decisioni dell'autorità fiscale passate in giudicato la qualifica di sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

L'esecutività delle bollette d'acconto d'imposta è per contro subordinata alla modifica della citata legge federale.

Le decisioni di condono competono ancora rispettivamente al Dipartimento delle finanze e al Consiglio di Stato (art. 213). Il limite di competenza del Dipartimento delle finanze è stato aggiornato a Fr. 1.000,— (art. 213 cpv. 2).

In ossequio al principio dell'unicità della materia, l'art. 218 afferma il principio dell'ipoteca legale già descritto all'art. 183 della legge cantonale di applicazione e complemento al C.C.S.

2.7. L'imposta alla fonte (art. 221 - 230)

L'attuale art. 88 cpv. 5 LPT dà al Consiglio di Stato la facoltà di ordinare il prelevamento alla fonte dell'imposta cantonale e comunale a carico dei contribuenti transitori e stagionali. Il prelevamento alla fonte venne istituito con decreto esecutivo dell'11 dicembre 1962 per i lavoratori stranieri non domiciliati. La nuova legge riprende, completandole, le disposizioni del citato decreto e estende l'obbligo della ritenuta alla fonte a tutti i proventi conseguiti dai contribuenti limitatamente imponibili ai sensi dell'art. 5 cpv. 2. La nuova regolamentazione è ispirata alla legge di coordinazione. Nella legge vengono affermati i principi: le norme di dettaglio, ed in particolare i tassi, saranno fissati in via di regolamento.

L'ordinamento conserva quindi intatta la sua attuale flessibilità ed è adattabile in ogni momento alle nuove circostanze senza avviare la formale procedura di modifica legislativa.

Tre ordini di motivi ostano alla generalizzazione dell'imposta alla fonte: innanzitutto essa violerebbe il principio basilare affermatosi nel diritto fiscale svizzero dell'unicità dei redditi e stando al quale l'imposta sul reddito è prelevata sulla somma dei proventi che affluiscono al contribuente durante un determinato periodo di tempo.

Per i contribuenti che accanto ai redditi soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte conseguono redditi tassabili con procedura normale, occorrerebbe istituire una tassazione a conguaglio o una scala di aliquote differenziata per garantire la parità di trattamento con i contribuenti non soggetti a ritenuta e tassabili unicamente in base a dichiarazione.

Orbene, la diffusione della sostanza (nel 1972 61.000 contribuenti detene-

vano una sostanza imponibile) obbligherebbe l'autorità fiscale a effettuare un numero considerevole di tassazioni a conguaglio.

Inoltre, l'imposta per la difesa nazionale, in difetto di una base legale che peraltro non è prevista nemmeno nel progetto di nuovo decreto d'esecuzione, dovrà in ogni caso essere prelevata con la procedura ordinaria. Per queste due considerazioni non ci si può quindi aspettare un notevole alleggerimento amministrativo dall'introduzione dell'imposta alla fonte generalizzata. Da ultimo occorre considerare che la generalizzazione dell'imposta alla fonte, nei rapporti intercantonali, sconvolgerebbe il principio statuito dal Tribunale federale dell'imposizione del reddito del lavoro al luogo di domicilio.

L'imposta alla fonte, essendo ritenuta notoriamente al luogo di lavoro, dovrebbe essere riservata al Cantone di situazione del debitore della prestazione, a meno di introdurre complessi e laboriosi conteggi di riparto tra cantone e cantone. Nel caso, tuttavia, che l'imposta dovesse restare al Cantone del datore di lavoro, si dovrebbe procedere contemporaneamente ad un totale riordinamento della perequazione intercantonale.

Soggetti all'imposta alla fonte possono essere tanto persone fisiche quanto persone giuridiche, poichè quest'ultime possono essere creditrici ipotecarie e di diritti di licenze. La cerchia dei lavoratori dipendenti soggetti a ritenuta alla fonte è estesa a tutti coloro che non hanno il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera: non sono esclusi i cittadini svizzeri (art. 221 lett. b).

L'art. 222 sanziona tra l'altro l'assoggettamento all'imposta alla fonte degli artisti, degli sportivi e dei conferenzieri per le rappresentazioni tenute nel Cantone (lett. a). L'imposta è dovuta anche se il debitore della prestazione risiede all'estero: in questo caso il responsabile locale dell'organizzazione della manifestazione si trova nella medesima situazione del datore di lavoro, risponde solidalmente con il debitore del pagamento dell'imposta ed è passibile delle medesime penalità in caso di trasgressione. Sono inoltre soggetti a ritenuta dell'imposta alla fonte i versamenti ai membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone (lett. b e c); gli interessi su crediti garantiti da pegni immobiliari su fondi situati nel Cantone (lett. d); gli assegni di riposo e prestazioni analoghe versate da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza ticinese (lett. e); i diritti di licenza e i diritti similari versati da aziende con sede o amministrazione o stabilimento d'impresa nel Cantone (lett. f).

L'imposta sarà calcolata sull'ammontare lordo della prestazione e prelevata in modo uniforme in tutto il Cantone (art. 223). L'aliquota applicabile deriverà dalle aliquote invalse per l'imposta ordinaria. Quelle applicabili ai redditi d'attività lucrativa dipendente saranno progressive e terranno conto, notoriamente con importi complessivi, delle spese professionali, degli oneri assicurativi e delle deduzioni per oneri di famiglia (art. 224).

L'imposta sugli altri proventi sarà proporzionale e determinata tenendo conto della presunta capacità contributiva media dei contribuenti. Gli obblighi ed i diritti del debitore della prestazione sono indicati all'art. 225. Essi corrispondono a quelli in uso attualmente.

L'art. 226 disciplina il pagamento dei ricuperi e la restituzione dell'imposta in caso di ritenuta insufficiete o eccessiva.

Le penalità del debitore della prestazione che vien meno ai propri obblighi sono statuite agli art. 192 e 227 cpv. 2. L'art. 229 tratta della tassazione complementare dei fattori imponibili (reddito e sostanza) non sog-

getti a ritenuta d'imposta alla fonte. Essi vengono tassati con la normale procedura di tassazione.

2.8. Imposte comunali (art. 231 - 260)

Le innovazioni apportate al diritto vigente in materia di prelievo d'imposta comunale sono sostanziali tanto dal profilo finanziario quanto da quello tecnico-fiscale e sistematico. L'innovazione più profonda e sentita da tempo è quella dell'art. 232 che istituisce la parallelità fra il periodo fiscale cantonale e quello comunale.

L'abolizione del prelievo posticipato dell'imposta comunale non è dettata da ragioni di euritmia fiscale, ma poggia su considerazioni di natura finanziaria e di tecnica fiscale. Il periodo di calcolo per l'imposta comunale è spostato di un anno nei confronti del periodo di calcolo per l'imposta cantonale (art. 78 LT, art. 95 LPT) ; in questo modo l'inconveniente insito nell'attuale sistema praenumerando cantonale di riscuotere l'imposta commisurata ad una situazione di fatto nel frattempo modificata è, per quel che concerne i tributi comunali, ancora più pronunciato. In un periodo di inflazione come quello che stiamo attraversando, il prelievo fiscale comunale calcolato su risultati eccessivamente arretrati dà luogo a forti perdite di introiti. Abbinando le basi di tassazione delle due imposte, i comuni possono contare nell'anno dispari su un aumento del gettito di circa il 15 %.

Dal profilo tecnico fiscale, l'attuale ordinamento non è esente da anomalie che si riscontrano usualmente in relazione alle tassazioni intermedie. Quando una tassazione intermedia cantonale non coincide con un intero anno civile, non di rado si riscontrano errori (parallelismo applicato anche al periodo di tempo non toccato dall'intermedia) nel calcolo della corrispondente imposta comunale. Questo « time lag » fu dettato dalla preoccupazione di evitare eccessivi ritardi ai Comuni nel prelievo della loro imposta. L'accelerazione intervenuta nell'emissione delle tassazioni cantonali e il recupero dei ritardi cumulati nel passato ci consentono di fare il passo verso la completa parificazione del biennio fiscale cantonale e comunale. Ciò è tanto più indispensabile col passaggio alla tassazione postnumerando delle persone giuridiche. D'altro canto anche comunalmente si è diffusa la riscossione dell'imposta mediante rate d'acconto, ciò che permette di garantire il prelievo fiscale anche nei confronti di contribuenti le cui partite d'imposta cantonale fossero inevase. L'imposta comunale sarà quindi commisurata agli stessi fattori imponibili determinanti per il prelievo dell'imposta cantonale. Per le persone giuridiche tassate su profitti immobiliari già imposti attraverso la legge sul maggior valore immobiliare, l'imposta comunale è il prodotto del moltiplicatore e dell'imposta cantonale base, dedotto il 50 % dell'imposta sul maggior valore pagata (art. 233 cpv. 3). Si stabilisce così una perfetta armonia e sincronizzazione fra il sistema di prelievo dell'imposta comunale e quello dell'imposta cantonale. Le competenze comunali al prelievo dell'imposta sono precisate in modo chiaro e completo agli art. 234 e 235.

Il capitolo concernente il riparto intercomunale è oggetto di significative innovazioni di contenuto e sistematica. Si conferma il principio secondo il quale, di regola, il riparto intercomunale si attiene ai principi del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 236). A tre titoli il riparto intercomunale si scosta dai suddetti principi. Per meglio perequare il riparto d'imposta con i Comuni di situazione di case di vacanza, il disposto dell'art. 237 cpv. 2, consente di commisurare la quota d'imposta al netto degli interessi passivi, attribuibili agli altri

comuni partecipanti al riparto. Questa norma di diritto fiscale interno cantonale non è evidentemente applicabile ai contribuenti domiciliati in altri Cantoni e proprietari di case di vacanza nel nostro Cantone, ostandovi la giurisprudenza del Tribunale federale.

Il riparto intercomunale aziendale è scisso in due parti: i titolari di aziende individuali e di società di persone, come pure i professionisti pagano il 50 % (1/3 in base alla regolamentazione vigente) dell'imposta al Comune di domicilio (art. 238 cpv. 2). L'assegnazione prioritaria riguardante persone giuridiche al Comune sede (precipuo) è ridotta da 1/3 a 1/5, in consonanza con la regolamentazione diffusa in materia di riparto intercantonale (art. 239).

I motivi di esclusione dal riparto sono gli stessi del diritto vigente (art. 240): in particolare, un Comune non ha diritto a partecipare al riparto se la sua quota d'imposta base è inferiore a Fr. 20,— (oggi Fr. 10,—). Nuova è all'art. 240 cpv. 2 la norma che stabilisce la modalità di riparto della quotaparte non attribuita ad un Comune. All'art. 242 è confermato il principio del riparto su rivendicazione, il cui termine utile per la rivendicazione è stato esteso e precisato: la rivendicazione è tempestiva fintanto che la tassazione non è definitiva (art. 242 cpv. 1). I rimedi giuridici contro il riparto sono stati confermati: per ragioni di euritmia, i termini sono stati fissati in modo uniforme a 30 giorni.

L'ordinamento vigente fa obbligo ai Comuni di prelevare le cosiddette imposte capitative: il testatico ed il fuocatico. Trattasi di imposte introdotte nel nostro sistema fiscale dal lontano 1907. Esse poggiano sul principio che ogni contribuente, indipendentemente dalla consistenza delle sue risorse, deve contribuire con un importo seppur minimo a coprire il fabbisogno del suo Comune, in omaggio al principio della generalità dell'imposta. Tra l'altro, colui che contribuisce, seppure con un importo minimo, agli oneri dell'ente pubblico, rimane interessato ad una conduzione oculata della cosa pubblica.

Quindici Cantoni conoscono un'imposta capitativa nella forma di un'imposta personale, di più semplice percezione.

Ispirandoci a queste soluzioni proponiamo la trasformazione delle tasse di fuocatico e di testatico in un imposta personale da prelevarsi a carico dei contribuenti maggiorenni (art. 247 e 248).

L'imposta è dovuta solo da chi è soggetto fiscale in prima persona: per la moglie in costanza di matrimonio e per i figli sotto patria potestà non v'è nessun prelievo. Esenti dall'imposta sono, in quanto senza reddito e sostanza imponibili, i benificiari di rendite AVS e AI, gli apprendisti e gli studenti.

L'imposta personale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il proprio domicilio civile o la dimora fiscale all'inizio dell'anno fiscale o, per i contribuenti provenienti da fuori Cantone, all'inizio dell'imponibilità. L'alto costo di esazione di questo tributo giustifica la soppressione della mezza tassa di fuocatico al Comune di attinenza (Fr. 5,—) e la tassa di testatico (Fr. 2,—), e depone a favore di una tassa personale di Fr. 20,— l'anno. Il modesto aumento rispetto alla tassa di fuocatico e di testatico sommate (Fr. 14,— / Fr. 12,—) costituisce un adeguamento al deprezzamento della moneta.

La regolamentazione degli art. da 249 a 252 e concernente l'imposta immobiliare (già tassa immobiliare) corrisponde a quella dell'analoga imposta prelevata dal Cantone a carico delle persone giuridiche. La tassa immobiliare comunale colpisce tutti gli immobili, indipendentemente dalla perso-

nalità giuridica del detentore, ad eccezione di quelli dichiarati esenti conformemente all'art. 250.

L'imposta immobiliare è commisurata al valore di stima ufficiale, esclusa ogni deduzione di debiti, ad eccezione dei terreni riconosciuti agricoli o forestali appartenenti alle persone fisiche e alle persone giuridiche ad esse parificate, per i quali fa stato il valore di reddito. Le persone giuridiche solveranno quindi la tassa immobiliare in ogni caso calcolata sul valore di stima.

La nuova legge porta una considerevole chiarificazione nel campo della riscossione e della procedura delle imposte comunali (art. 253 - 257).

La codificazione dei rimedi giuridici in sede comunale (art. 257) risponde ad una esigenza avvertita nella prassi e colma una lacuna della legge.

L'art. 260 tratta dell'imposta di culto e avalla le modalità di percezione tuttora vigenti.

2.8. Disposizioni finali (art. 261 - 266)

Le norme transitorie (art. 261 - 263) disciplinano l'adattamento e l'abrogazione del diritto vigente. Per il presente disegno di legge è proposta l'entrata in vigore con effetto 1. gennaio 1975. Esso è quindi applicabile, per le persone fisiche e quelle giuridiche ad esse parificate, a cominciare dal periodo di tassazione 1975/76, basato sul periodo di computo 1973/74; per le persone giuridiche dall'anno fiscale 1975, basato sull'esercizio commerciale chiuso nel medesimo anno (art. 261).

Il passaggio alla tassazione annuale postnumerando delle persone giuridiche e l'anticipato prelievo dell'imposta comunale richiedono speciali norme transitorie.

L'art. 261 contempla la già illustrata regolamentazione transitoria che consente un armonioso passaggio dal sistema di tassazione praenumerando al sistema di tassazione postnumerando delle persone giuridiche.

In modo pressapoco analogo avviene, nel 1975, il prelievo dell'imposta comunale (art. 263). Dapprima l'imposta è riscossa provvisoriamente sulla base delle classificazioni cantonali 1974; se la tassazione comunale 1975, calcolata sull'imposta cantonale 1975, risulta superiore, il Comune preleva in seguito la differenza. Quanto alle persone giuridiche, si osserva che la tassazione cantonale provvisoria 1975, basata sul periodo di computo 1973/74 o 1974, non viene utilizzata per l'imposta comunale. Per le persone giuridiche il cui esercizio contabile è iniziato nel 1975 e abbraccia anche una parte del 1976, è prevista una regolamentazione speciale che ricalca quella esposta più sopra. L'imposta 1975 sarà come di regola prelevata innanzitutto in base alla tassazione cantonale 1974. In seguito è prelevata l'eventuale differenza con l'imposta calcolata sulla tassazione cantonale 1975 (anno di calcolo 1974/75). Dall'imposta comunale 1975/76 è dedotto l'importo d'imposta più elevato stabilito con le tassazioni precedenti per la frazione d'anno civile 1975 facente parte dell'esercizio 1975/76. Le persone fisiche che nel corso del 1974 o al più tardi con effetto al 1. gennaio 1975 avranno avuto una tassazione intermedia, pagano un'imposta comunale 1975 unicamente sulla base dell'imposta cantonale del medesimo anno.

L'art. 262 cpv. 2 consente di separare dai rimanenti fattori di reddito i versamenti in capitale conseguiti durante gli anni 1973/74, anni nei quali non vige ancora l'imposta speciale prevista all'art. 39 della nuova legge. Essi sono tassati separatamente nel 1975. I nuovi motivi di intermedia introdotti nell'art. 89 della nuova legge e verificatisi negli anni 1973/74 non possono essere operanti al momento del verificarsi dell'evento, ma lo

sono in ogni modo a partire dal 1. gennaio 1975 (art. 262 cpv. 3). L'art. 262 cpv. 1 delimita l'applicazione della nuova legge alle procedure già avviate.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

L'incidenza finanziaria della nuova legge tributaria può essere valutata solo in parte con buona approssimazione. Le numerose, incisive modificazioni introdotte per perfezionare l'accertamento fiscale, quali per esempio la più raffinata delimitazione dell'oggetto imponibile delle persone giuridiche, il rafforzamento dei poteri investigativi dell'Autorità fiscale e l'inasprimento delle disposizioni penali, sfuggono ad ogni qualsiasi tentativo di quantificazione. Di conseguenza abbiamo suddiviso le ripercussioni finanziarie in due categorie: quelle quantificabili e no, che riproduciamo nelle presentazioni sinottiche seguenti:

RIPERCUSSIONI FINANZIARIE DEL DISEGNO DI LEGGE

A) Quantificabili

	Imposta cantonale	Imposta comunale
1. Imposte dirette		
11. Persone fisiche		
— Deduzione integrale contributi previdenziali con aumento deduzione premi assicurativi	— 800.000	— 700.000
— Aumento deduzione reddito lavoro moglie	— 450.000	— 400.000
— Aumento deduzione figli	— 950.000	— 850.000
— Nuove aliquote sul reddito	+ 3.500.000	+ 3.000.000
— Nuove aliquote sostanza	+ 1.700.000	+ 1.500.000
— Riscossione comunale anticipata	—	+ 15.000.000 *)
12. Persone giuridiche		
— Tassazione postnumerando	+ 4.000.000	+ 3.600.000
— Nuova tariffa	+ 4.000.000	+ 3.600.000
— Imposta minima	+ 100.000	+ 90.000
— Aumento imposte holdings - sede	+ 250.000	+ 250.000
— Riscossione comunale anticipata	—	+ 4.000.000 *)
	+ 11.350.000	+ 29.090.000
2. Imposta sulle successioni e sulle donazioni		
— Nuove aliquote	+ 200.000	+ 20.000
3. Totale	+ 11.550.000	+ 29.110.000

*) Solo nell'anno dispari; nell'anno pari i maggiori introiti si riducono a Fr. 2.150.000,—.

Sul piano comunale, ovviamente, l'incidenza varia da Comune a Comune a dipendenza della stratificazione e composizione della popolazione contributiva.

B) Non quantificabili

	+	—
1. Imposte dirette		
11. Persone fisiche		
— Somma algebrica dei redditi		×

— Rigorosa definizione del valore locativo	×	
— Imposizione generalizzata dei profitti in capitale	×	
— Deduzione dal reddito del lavoro dei beneficiari di rendita AVS/AI		×
— Franchiglia sulle rendite assicurative svincolata da quella sul reddito del lavoro		×
— Commisurazione del reddito netto al tenore di vita	×	
— Inasprimenti tassazioni globali	×	
— Non riconoscimento dei debiti verso holdings e simili	×	
12. Persone giuridiche		
— Capitale proprio dissimulato	×	
— Computo maggior valore	×	
2. Imposte sulle successioni e sulle donazioni		
Deduzione limitata dei debiti ipotecari	×	
3. Disposizioni procedurali e penali		
— Rafforzamento dei poteri investigativi	×	
— Inasprimento delle disposizioni penali	×	

4. PROPOSTE RELATIVE ALLE MOZIONI E INIZIATIVE PARLAMENTARI

Il progetto di nuova legge tributaria qui all'esame ci offre l'opportunità di prendere posizione — con proposte di evasione definitiva — sulle numerose mozioni e iniziative parlamentari aventi per oggetto questioni trbutarie e tutt'ora in sospeso. L'iniziativa popolare del 13 febbraio 1974 per l'introduzione di alcune norme transitorie nella legge tributaria dell'11 aprile 1950 viene trattata, dal punto di vista formale, con rapporto separato, mentre che dal punto di vista del merito, l'esame avviene in questo capitolo, ciò con l'intento di facilitare la disamina ed il confronto con altre soluzioni.

Riassumiamo la situazione nell'ordine cronologico di presentazione delle varie mozioni e iniziative.

N.	*Data*	*Proponenti*	*Oggetto*
1	16.4.73	On. Salvioni e Pini	Correzione della progressione a freddo delle aliquote d'imposta
2	16.4.73	On. Wyler e confirmatari (gr. socialista) IE	Modificazione degli art. 35 e 36 della legge tributaria 1950 (scale delle aliquote dell'imposta sul reddito) ; dell'art. 18 cpv. I (deduzione dal reddito degli stipendiati e salariati) ; dello art. 30 (deduzione dalle pensioni). Effetto retroattivo al 1.1.1973

N.	*Data*	*Proponenti*	*Oggetto*
3	16.4.73	On. Wyler e confirmatari (gr. socialista) IE	Introduzione dell'imposta sulla ricchezza
4	16.4.73	On. Rossi-Bertoni e confirmatari IG	1) Correzione della progressione a freddo 2) Aumento della deduzione dai salari e dalle pensioni 3) Aumento della deduzione dal reddito del lavoro della moglie 4) Esonero da imposta del reddito del lavoro dei tirocinanti 5) Aumento delle deduzioni per spese di viaggio e di doppia economia domestica (decreto esecutivo) 6) Esonero da imposta delle indennità di cantiere e dell'indennità di trasferta nell'edilizia e rami affini 7) Deduzione dal reddito aziendale delle devoluzioni ai fondi di previdenza 8) Parificazione (ai fini delle aliquote d'imposta sul reddito) delle madri nubili ai coniugati 9) Aumento della deduzione per figli con o senza attività lucrativa 10) Esonero da imposta delle rendite AI 11) Aumento delle quote esenti da imposta delle somme a risparmio e in obbligazioni svizzere. Esonero da imposta del corrispondente reddito 12) Diverso trattamento dei versamenti di capitale in seguito a rapporti di lavoro 13) Introduzione di misure atte a favorire la presenza nel processo produttivo dei beneficiari di rendite AVS e di pensioni 14) Modificazione delle norme di riparto intercomunale dell'imposta
5	28.5.73	On. Buffi e confirmatari M	Modificazione dei concetti che regolano la tassazione in base al tenore di vita e pubblicazione delle tabelle d'imposta

N.	Data	Proponenti	Oggetto
6	5.11.73	on. Martinelli e confirmatari (partito socialista autonomo) IE	Modificazione della legge di procedura tributaria — Pubblicazione delle tabelle d'imposta — Obbligo della contabilità per tutti gli indipendenti — Estensione delle facoltà d'informazione da parte dell'autorità fiscale presso terzi — Possibilità di eseguire perquisizioni e sequestri senza preavviso — Parificazione della frode fiscale, nei casi gravi e di recidiva, a un delitto — Introduzione del concetto di complicità e di favoreggiamento — Deferimento all'autorità giudiziaria nel caso di frode fiscale
7	17.12.73	on. Croce e confirmatari M	Introduzione di una tassa immobiliare del 5 ‰ sul valore di stima delle case di vacanza di non domiciliati nel Comune

Abbiamo ritenuto opportuno considerare i problemi trattati da diversi interventi parlamentari, ma aventi un comune oggetto, in un unico contesto mentre che le nostre risposte ad altre richieste sono esposte secondo l'ordine di cui sopra.

4.1. Problemi comuni esaminati in un unico contesto

4.1.1. Correzione della progressione a freddo

Gli atti parlamentari di cui ai punti 1), 2) e 4) chiedono una correzione della progressione a freddo.

A pag. 38 e segg. del presente messaggio abbiamo accennato a questa problematica ed illustrato la nostra presa di posizione.

A complemento di quelle considerazioni rileviamo che, già con la legge vigente, il nostro sistema fiscale rispecchia un'impostazione sociale, che lo situa fra i primi della Svizzera:

	Reddito lordo				
	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
media svizzera 1972	100	100	100	100	100
TI	29	51	77	85	89
Vallese	345	222	173	144	130
Berna	107	122	122	123	123
Lucerna	269	198	164	145	138
Grigioni	159	140	116	102	96

Obwaldo	395 *	255 *	198	166	152
Friborgo	370	255	209 *	182 *	169 *
Basilea Città	— **	5 **	36 **	44 **	51 **
San Gallo	40	88	104	112	114

* indice più alto della categoria

** indice più basso della categoria

Anche un confronto con le diverse proposte quantificabili (esclusa cioè quella generica degli on. Salvioni e Pini), illustra chiaramente che il disegno di nuova legge tributaria venne elaborato tenendo nel giusto conto la necessità di correggere la progressione a freddo per le classi di reddito basse:

RL	*Aliquote in % RL*			
	LT	*NLT*	*Iniz. on. Wyler*	*Iniz. pop.*
10.000	1,385	—	0,960	0,885
12.000	1,979	0,808	1,333	1,484
15.000	2,680	1,598	1,826	2,144
18.000	3,208	2,161	2,236	2,566
20.000	3,505	2,508	2,467	2,804
25.000	4,434	3,638	2,976	3,722
30.000	5,166	4,625	3,546	4,391

Possiamo dunque rilevare che, nonostante le impellenti necessità finanziarie, gli effetti della progressione a freddo sono stati ampiamente compensati per quelle categorie di reddito che più ne sono colpite.

4.1.2. Deduzione dal reddito di attività dipendente e dal reddito proveniente da pensioni e assegni di riposo.

La modificazione degli importi deducibili ai sensi degli art. 18 e 30 della legge tributaria ora in vigore è chiesta dagli atti parlamentari elencati ad 2) e 4).

In particolare:

— la mozione on. Wyler e conf. propone l'aumento degli importi deducibili e l'introduzione di tre massimi differenziati in modo inversamente proporzionale al reddito imponibile;

— la mozione on. Rossi-Bertoni e conf. propone l'aumento del massimo deducibile da Fr. 4.000,— a Fr. 6.000,—.

La problematica in queste deduzioni venne attentamente esaminata anche in occasione dell'ultima revisione della legge tributaria: a pag. 11 del Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 22 maggio 1970 che propone un progetto di modifica di alcune norme della legislazione tributaria del 15 settembre 1970 sono elencati i motivi addotti a sostegno del mantenimento del limite di 4.000,— franchi.

La validità di quelle considerazioni non è stata, a nostro parere, infirmata da nuove circostanze sorte nel frattempo.

Un ulteriore motivo può essere scorto nell'introduzione, nel disegno di legge, di un nuovo tipo di deduzione, e segnatamente quello per spese di perfezionamento professionale attinenti alla professione esercitata (art. 24 cpv. 1 lett. g).

Riguardo al meccanismo di calcolo e cioè la concatenazione, in modo inversamente proporzionale, del massimo deducibile, che diminuisce con il crescere del reddito imponibile, rileviamo che esso porterebbe a risultati inadeguati: esigue differenze di reddito lordo sono, a determinate condizioni, la causa di congrui aumenti dell'imposta dovuta, nettamente superiore alla differenza di reddito lordo.

Ne consegue, per il contribuente con il reddito lordo più alto, un reddito disponibile inferiore. Se poi la differenza di reddito lordo è data da interessi della sostanza, ecco che questo sistema di calcolo può portare a sfavorire i piccoli e medi risparmiatori. Ciò sarebbe, tra l'altro, in contrasto con il proposto aumento della quota di libretti di risparmio ecc., esente dall'imposta sulla sostanza.

Rileviamo infine che questo sistema di calcolo secondo il quale, a determinate circostanze, prima di fissare la deduzione occorre stabilire i limiti di reddito imponibile, sarebbe la fonte di oneri amministrativi supplementari.

4.1.3. Imposta sulla ricchezza

L'inasprimento dell'onere fiscale di redditi e sostanze superiori a certi limiti è proposto dall'iniziativa 16 aprile 1973 presentata dall'on. Wyler e conf. e dall'iniziativa popolare 13 febbraio 1974 dell'on. Monetti e conf.

A pag. 12 e segg. e 38 e segg. del presente messaggio sono brevemente esposte le considerazioni di fondo sui principali fattori che contribuiscono a determinare la scala delle aliquote.

Ci sembra inutile, in questo contesto, iniziare considerazioni filosofiche ed etiche sui limiti di sopportabilità dell'onere fiscale. Riteniamo per contro sia necessario essere realisti e attribuire la giusta importanza alle reali circostanze che questa sopportabilità determinano. Costanti e principali obiettivi del processo di elaborazione della scala delle aliquote sono sia un equa ripartizione degli oneri tributari secondo la capacità contributiva, entro i limiti fissati dalle condizioni di sopportabilità, sia l'auspicato gettito d'imposta, a dipendenza di improrogabili e prioritarie necessità finanziarie. Trattandosi di un compromesso tra le diverse componenti del problema, che si trovano in evidente antinomia tra di loro, è pacifico che non tutti gli obiettivi possono essere realizzati appieno. Preminente è in ogni modo il ruolo assunto dal fattore sopportabilità soggettiva dell'onere tributario, in un contesto di competitività intercantonale ed internazionale. Di conseguenza e per le ragioni che andremo esponendo, è di estrema importanza tener presente che un inasprimento dell'imposizione fiscale, se giudicato troppo oneroso dai contribuenti colpiti, può causare, invece dell'auspicato incremento, una stabilizzazione o persino una diminuzione del gettito totale. Infatti, per sfuggire o in ogni modo mitigare l'onere fiscale sono pensabili diverse e svariate contromisure da parte del contribuente:

- trasferimento di domicilio in altri Cantoni o Nazioni; freno all'immigrazione di nuovi contribuenti con alto reddito; trasferimento parziale di sostanza in altri Cantoni o ad altri enti fiscali; modificazione della struttura economica e giuridica di aziende o patrimoni.

E' questo un breve accenno alle molteplici misure legali d'elusione d'imposta. Tuttavia, occorre anche rilevare gli indiscussi effetti nega-

tivi derivanti da un'alta imposizione fiscale, che intacca la volontà del contribuente di non sottrarsi ai propri doveri verso lo Stato.

Perseguendo dunque gli scopi sopraccitati, risulta necessario inquadrare le diverse proposte di aliquote per le categorie alte di reddito in confronti intercantonali:

— Per quanto riguarda la legge attualmente in vigore, rileviamo dai dati riferentisi al 1972 che il nostro Cantone si situa fra quelli che maggiormente impongono le categorie alte di reddito. Ritenuta una media svizzera uguale a 100, l'imposizione cantonale e comunale risulta la seguente:

	Reddito lordo		
	80.000	100.000	200.000
Media svizzera	100	100	100
Ticino	98	100	105
Vallese	116 *	100	97
Argovia	113	115 *	109
Berna	109	109	110 *
Uri	** 66	** 64	** 57
Grigioni	95	94	95
San Gallo	96	96	93
Lucerna	105	103	96

* indice più alto della relativa categoria

** indice più basso della relativa categoria

Fonte: Steuerbelastung in der Schweiz 1972.

— I direttori delle finanze dei Cantoni della Svizzera orientale hanno elaborato un accordo concernente i limiti minimi e massini d'imposizione cantonale e comunale a partire da un reddito imponibile di 120.000,— franchi. Rileviamo, tra l'altro, come questo accordo sottolinei l'importanza che anche altri Cantoni attribuiscono al fattore competitività intercantonale.

— L'iniziativa presentata dal Partito socialista svizzero propone di inserire nella Costituzione federale un articolo (41 quater) che preveda dei minimi d'imposizione cantonale e comunale per i redditi superiori a 100.000 franchi, e cioè:

21 % per un reddito imponibile di Fr. 100.000,—
27 % per un reddito imponibile di Fr. 200.000,—
33,4 % per un reddito imponibile di Fr. 1.000.000,—

La tabella che segue mette a confronto i dati d'imposizione cantonale e comunale, riferentisi alle diverse proposte in esame, e espressi in % del reddito imponibile.

	Reddito imponibile							
	50.000	70.000	80.000	100.000	200.000	300.000	500.000	1.000.000
	%	%	%	%	%	%	%	%
Legge trib. attuale	18.32	20.60	21.37	22.80	25.65	26.60	27.36	27.93
Nuova legge trib.	19.88	22.71	23,67	25.21	28.95	30.44	32.02	33.68
Iniz. on. Wyler	18.32	20.60	21.37	24.54	34.36	39.20	40.32	41.16
Iniz. popolare	20.15	22.66	24.58	26.22	30.78	33.25	34.20	34.92
Iniz. fed. PSS	—	—	—	21.00	27.00	—	—	33.40

Accordo Dir. Finanze								
min.	—	—	—	* 22.60	25.20	27.00	28.80	—
mass.	—	—	—	26.40	28.20	30.00	31.80	—

* (120.000)

Da un attento esame possiamo avantutto rilevare il sostanziale inasprimento degli oneri fiscali per redditi alti, previsto dal disegno di legge in esame. Possiamo infatti constatare che, in ogni modo, le aliquote qui proposte sono superiori ai tassi minimi previsti dalla iniziativa costituzionale e più alti di quelli massimi sanciti dall'accordo dei Direttori delle Finanze di alcuni Cantoni confederati.

Con riferimento all'iniziativa dell'on. Wyler e conf. osserviamo che essa prevede un inasprimento che aumenta in modo estremamente rapido, passando dal 5 % di maggiorazione a Fr. 81.000,— al 90 % ad un reddito imponibile di Fr. 250.000,—. L'alto onere fiscale si verificherebbe quindi già per categorie di reddito nelle quali la prestazione personale di lavoro ha un ruolo determinante ai fini del conseguimento di un certo reddito. Evidenti sono gli effetti negativi, sia sulla prestazione personale sia sulla morale fiscale, che risulterebbero da una pressione fiscale così alta.

L'iniziativa popolare segue una curva della progressione pressochè parallela a quella del disegno di legge tributaria, pur situandosi di regola a livelli superiori. In modo particolare, lo scarto si accentua per le categorie di reddito imponibile situate tra 200.000,— e 300.000,— franchi.

L'imposizione delle persone giuridiche deve, tra l'altro, considerare che esse rappresentano una componente importante del tessuto economico di una regione e che i fattori d'ubicazione industriale che il nostro Cantone è in grado di offrire sono, nel complesso, di ridotta forza attrattiva.

Anche la pressione fiscale rientra nei fattori d'ubicazione e, quindi, l'aspetto della competitività non può venir negletto (cfr. anche pag. 14 del messaggio).

La curva delle aliquote qui all'esame si situa in ogni modo ad un livello superiore a quello attuale e, di regola, rispecchia un'imposizione a metà strada tra quella prevista dall'on. Wyler e quella proposta con l'iniziativa popolare. Secondo il disegno, subiscono un aumento le aliquote applicabili ad aziende di bassa - media intensità di reddito, le quali, in base all'attuale legge, sono imposte a tassi inferiori rispetto alla media svizzera, e quelle per le aziende finanziariamente forti.

Per quanto attiene all'imposta sulla sostanza che, ai sensi delle due iniziative in esame, pure dovrebbe venir toccata dall'imposta sulla ricchezza, rileviamo avantutto il suo carattere di imposizione complementare. Inoltre, si consideri che gli indici di confronto intercantonale non tengono conto dell'imposta immobiliare, che si rileva fra le più alte, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, e che è sconosciuta a buona parte dei Cantoni.

La tabella che segue illustra le ripercussioni delle diverse proposte in esame (imposizione cantonale e comunale, senza tassa immobiliare, espressa in ‰ della sostanza imponibile) :

Sostanza imponibile	*Aliquote* L.T.	*n. L.T.*	*iniz. on. Wyler*	*iniz. pop.*
Fr.	‰	‰	‰	‰
150.000	1,90	2,53	1,90	1,90
300.000	2,85	3,48	2,85	3,13
500.000	3,61	3,99	3,61	4,15
1.000.000	4,75	4,84	4,75	5,70
1.250.000	4,75	5,11	4,75	5,70
1.500.000	4,75	5,28	5,16	5,70
2.000.000	4,75	5,51	5,68	5,70
4.000.000	4,75	6,08	7,71	5,70
5.000.000	4,75	6,19	8,12	5,70
8.000.000	4,75	6,36	10,60	5,70
10.000.000	4,75	6,42	11,43	5,70

Si può avantutto constatare che il nuovo disegno di legge già provoca un non indifferente aumento della pressione fiscale riferito a sostanze di elevato importo. In secondo luogo, nell'esame di questa problematica si deve considerare che l'imposizione della sostanza, se espressa in percento del relativo reddito, raggiunge facilmente aliquote elevate.

Da questo conciso esame delle proposte di imposta sulla ricchezza, inquadrato negli obiettivi della determinazione delle aliquote: equa ripartizione degli oneri secondo la capacità contributiva, ma entro i limiti dettati dalla sopportabilità soggettiva di questi oneri, dalla competitività intercantonale ed internazionale e dallo spiccato gettito d'imposta, rileviamo che le proposte di questo disegno di legge determinano, per le categorie superiori di reddito e sostanza, un onere fiscale fra i più alti della Svizzera, in ogni modo evidentemente superiori alla media nazionale.

La ripartizione degli oneri tributari fra i singoli contribuenti è sicuramente un problema di ardua soluzione, al quale saranno sempre riservate disparate accoglienze, tanto più che il concetto di equità è altamente soggettivo. Noi confidiamo tuttavia di aver risolto questo compito tenendo nel giusto conto sia le motivazioni sociali sia i limiti di sopportabilità dell'onere fiscale. Va infine sottolineato che il maggior onere dell'imposta sulla ricchezza verrebbe sopportato dall'1 % scarso dei contribuenti.

4.2. Problemi singoli delle diverse iniziative e mozioni

4.2.1. Iniziativa on. Rossi-Bertoni e confirmatari del 16 aprile 1973

1) Correzione della progressione a freddo

Rimandiamo alle considerazioni espresse nel messaggio.

2) Aumento della deduzione dal reddito di attività dipendente, dalle pensioni e dagli assegni di riposo

Parimenti rimandiamo alle considerazioni fatte, in proposito, nel messaggio.

3) Aumento della deduzione dal reddito del lavoro della moglie

Il progetto di nuova legge tributaria aumenta a Fr. 2.000,— la deduzione dal reddito del lavoro della moglie (art. 24 lett. b).

4) Esenzione da imposta degli emolumenti derivanti da un contratto di tirocinio (art. 344 e ss del CCS)

Se il reddito raggiunge il minimo imponibile, l'esenzione non è giustificata e sarebbe discriminatoria rispetto ad altre categorie (ad. es. i beneficiari di rendite AVS) ; in urto, altresì, al principio della generalità dell'imposta. L'imponibilità del giovane comincia (art. 9) con il 18. anno di età.

5) Aumento delle deduzioni per spese di viaggio e di doppia economia domestica

E' norma da regolare con decreto esecutivo (art. 24 lett. e - f).

E' indubbio che le deduzioni devono essere periodicamente adeguate ai costi.

6) Esonero da imposta delle indennità di cantiere e delle indennità di trasferta nell'edilizia e rami affini

Le indennità di trasferta sono già oggi escluse dal computo del reddito imponibile, trattandosi di un rimborso di spese.

Circa l'indennità di cantiere: è considerata « compenso per le difficoltà di vario genere che il lavoratore incontra nell'adempimento del suo lavoro » (art. 7 della convenzione salariale 1974).

E' una componente del salario, non vincolata a specifiche spese per conseguire il reddito: non può quindi essere esentata da imposta.

7) Versamenti a fondi di previdenza da parte del datore di lavoro. Aumento dei massimi deducibili dal reddito aziendale.

Il limite massimo deducibile è aumentato al 20 % del totale dei salari pagati (art. 25 lett. d).

8) Parificazione, ai fini delle aliquote d'imposta sul reddito, delle madri nubili ai coniugati

Il progetto di nuova legge tributaria differenzia in base all'onere di famiglia, secondo le moderne tendenze del diritto fiscale (rimandiamo a quanto è esposto nel messaggio). La deduzione di famiglia (incorporata nelle aliquote) è concessa solamente a colui che vive in costanza di matrimonio.

Le persone sole, celibi e nubili, divorziati, vedovi, con figli conviventi al cui sostentamento provvedono, godono tuttavia di una deduzione di Fr. 1.000,— dal reddito (art. 34 lett. c).

9) Deduzione per figli

Con il progetto di nuova legge tributaria la deduzione per figli è aumentata a Fr. 1.000,— (art. 34 cifra 1). Non può, a giudizio del Consiglio di Stato, trovare accoglimento l'abrogazione del requisito, essere il figlio « senza attività lucrativa ». La deduzione dev'essere concessa solamente se il genitore provvede al sostentamento del figlio. Il figlio che ha attività lucrativa con una retribuzione che gli permette di provvedere al proprio mantenimento (è il caso di chi, terminato il tirocinio o la scuola, entra nella vita attiva) non può più essere considerato persona a carico.

Il richiesto riconoscimento quale persona a carico contrasta, d'altronde, con l'imponibilità del giovane dal diciottesimo anno di età (secondo l'art. 9 del progetto).

10) Esonero da imposta delle rendite AI

Sarebbe un'agevolazione in urto al principio della generalità dell'imposta e provocherebbe discriminazioni. Non tien conto della capacità contributiva del soggetto, specialmente in presenza di altre fonti di reddito. Le rendite dell'AI, sono di regola superiori al minimo d'esistenza, tant'è vero che la legge federale prevede la possibilità di ridurre la rendita, allorchè essa supera sostanzialmente il cosiddetto guadagno determinato. Il contribuente può inoltre adire la via del condono dell'imposta, che risulta essere l'istituto più idoneo a risolvere particolari situazioni di disagio finanziario, allorchè in particolare l'invalidità è accompagnata da oneri supplementari rilevanti.

11) Aumento delle deduzioni dai depositi a risparmio e dagli investimenti in obbligazioni svizzere

Il progetto aumenta a Fr. 10.000,— la quota d'esenzione dall'imposta sulla sostanza per membro della famiglia (art. 45); per contro non prevede di accordare facilitazioni sul frutto di tali capitali, ritenendo la loro efficacia, come incentivo al risparmio, di esigua portata e sproporzionata rispetto al costo.

12) Trattamenti dei versamenti di capitale in relazione a rapporti di servizio

Il progetto propone la tassazione separata di tali capitali (art. 39), con aliquote speciali. Si rimanda alle considerazioni del rapporto.

13) Misure atte a favorire la presenza nel processo produttivo dei beneficiari di rendite AVS e di pensioni

L'art. 24 lett. c) del progetto prevede una deduzione di franchi 2.000,— dal reddito del lavoro, intesa ad agevolare la continuazione dell'attività, principalmente dei beneficiari di rendite AVS.

14) Riesame del riparto dell'imposta per favorire i Comuni ai quali i domiciliati causano spese di infrastrutture

Il progetto prevede che l'imposta sul reddito di attività indipendente e sulla sostanza mobiliare aziendale sia assegnata nella misura del 50 % (attualmente 1/3) al Comune di domicilio del contribuente (art. 238 cpv. 2).

Al Comune sede delle persone giuridiche è assegnato un precipuo di 1/5 del reddito e della sostanza mobiliare investita.

4.2.2. Mozione on. Buffi e confirmatari, del 28 maggio 1973

I mozionanti sollevano, al primo punto, il problema della possibilità di considerare in sede di tassazione il tenore di vita. L'art. 32 del disegno di legge stabilisce il principio che « il reddito netto deve corrispondere almeno al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede ».

In sede di prassi, continui sono e saranno gli sforzi per poter dar effetto a questa disposizione, in particolare mediante il rafforzamento della raccolta di informazioni. Non va tuttavia disatteso che spetta all'autorità di tassazione produrre le prove necessarie, compito questo di non sempre facile attuazione.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati della tassazione, eventualmente messi a confronto con quelli della dichiarazione fiscale,

richiamiamo l'art. 140 del disegno di legge, che prevede maggiori possibilità di pubblicizzare questi elementi, rispetto alla legge attuale. In particolare, « il Consiglio di Stato può mettere a confronto pubblicamente, anche solo parzialmente, gli elementi accertati con quelli dichiarati dal contribuente ». Spetterà dunque alla prassi esecutiva stabilire le modalità d'applicazione di queste norme.

4.2.3. Iniziativa on. Martinelli e confirmatari (partito socialista autonomo) del 5 novembre 1973

L'iniziativa parlamentare presentata il 5 novembre 1973 dai rappresentanti del Partito socialista autonomo, on. P. Martinelli e confirmatari, concernente la modificazione parziale della legge di procedura tributaria del 23 novembre 1953 (LPT), ha come obiettivo di eliminare la disparità di trattamento tra salariati e non salariati, nel campo dell'accertamento fiscale.

In questo contesto, vengono fatte delle proposte in primo luogo con l'intento di affinare gli strumenti in materia di accertamento e le sanzioni fiscali. Da un esame risulta però che i miglioramenti propugnati dall'iniziativa parlamentare sono contenuti nel progetto di nuova legge tributaria. Le considerazioni che seguono, le quali si riferiscono alle singole proposte elaborate contenute nell'iniziativa parlamentare, confermano la fondatezza di questa conclusione.

1. *Informazione da parte dell'autorità fiscale nei confronti dei cittadini: art. 19*

   Sia il progetto di nuova legge tributaria, sia la proposta modifica dell'art. 19 prevedono la pubblicazione, da parte dell'autorità fiscale, delle tassazioni. Si riscontra unicamente una differenza nella procedura e nella gradualità dei dettagli.

   La proposta di modifica prevede la pubblicazione di tutti gli elementi imponibili di reddito e di sostanza, ovvero di utile e di capitale, nei loro dettagli, di tutti i contribuenti, in base alla tassazione cresciuta in giudicato, come pure in base alla dichiarazione d'imposta. Si giungerà così in pratica alla pubblicazione di una copia della dichiarazione d'imposta e delle correzioni apportate dall'autorità fiscale. Questa proposta appare subito irreale, in quanto comporta una mole considerevole di lavoro, non giustificata da un interesse pubblico preponderante. Più pratico è il nuovo progetto di legge tributaria, il quale all'art. 140 prevede che il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti con l'indicazione del reddito da attività lucrativa, dell'altro reddito e della sostanza imponibile delle persone fisiche, come pure dell'utile e del capitale imponibile delle persone giuridiche. Il Consiglio di Stato può altresì mettere a confronto pubblicamente, anche solo parzialmente, gli elementi accertati con quelli dichiarati dal contribuente.

   Gli elementi di tassazione potranno poi essere consultati, per un determinato periodo di tempo, presso le cancellerie comunali.

   Gli uffici fiscali sono poi autorizzati a rilasciare certificati sul reddito e la sostanza, come pure sull'utile ed il capitale imponibile complessivi.

2. *Contenuto della dichiarazione d'imposta: art. 23*

   Della proposta di modifica dell'art. 23, concernente in partico-

lare l'inserimento di un nuovo cpv. 2 il quale prevede che nella dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, devono figurare in particolare i fattori di reddito e di sostanza fuori Cantone o all'estero, si è già tenuto conto nel progetto di nuova legge tributaria, all'art. 151 cpv. 2. All'art. 151 cpv. 1 si precisa pure che il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo.

3. *Allegati alla dichiarazione d'imposta: art. 25*

a) obbligo di documentare la propria dichiarazione: art. 25 cpv. 1

Per statuire quest'obbligo basta prescrivere, come all'art. 151 cpv. 1, che il contribuente deve, tra l'altro, corredare la sua dichiarazione d'imposta con gli allegati ed i documenti richiesti. In pratica, toccherà infatti all'amministrazione fiscale richiamare la documentazione ancora mancante e ritenuta indispensabile per l'accertamento dei fattori imponibili. Lo scopo previsto con la proposta di modifica è pertanto egualmente raggiunto.

b) Obbligo di consegnare una contabilità all'autorità fiscale, da parte di tutti i contribuenti indipendenti: art. 25 cpv. 5

I promotori dell'iniziativa intendono, con l'inserimento di un nuovo art. 25 cpv. 5, introdurre a carico dei contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente, ma che non sono tenuti ad avere una contabilità secondo il Codice delle Obbligazioni, l'obbligo fiscale di presentare libri e documenti contabili. Si vuole così raggiungere una parità di trattamento nei confronti di tutti i contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente, in particolare per quel che riguarda la documentazione da presentare in fase di accertamento alle autorità fiscali.

Ai sensi dell'art. 957 CO, chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere una regolare ed adeguata contabilità. Questa comprende, secondo l'art. 958 CO, l'allestimento di un inventario, di un conto d'esercizio e di un bilancio. L'iscrizione nel registro di commercio è d'obbligo, ai sensi dell'art. 934 cpv. 1 CO, per chiunque eserciti un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale. L'Ordinanza sul registro di commercio precisa all'art. 53 cosa si intende per imprese industriali e per altre imprese esercitate in forma commerciale. All'art. 54 indica le imprese commerciali per le quali l'iscrizione al registro di commercio, e quindi la tenuta di una contabilità, è d'obbligo solo se viene raggiunto l'introito lordo annuo di Fr. 100.000,— (ad esempio le imprese che basano il loro commercio sull'acquisto e la rivendita di cose mobili ed immobili, le imprese di trasporto, le case editrici, le imprese industriali). D'altra parte, tutte le persone giuridiche che si prefiggono uno scopo economico hanno conseguito il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio (art. 52 CC), ed hanno pertanto l'obbligo di tenere una contabilità. Ne consegue pertanto che non hanno tale obbligo i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente non organizzata sotto la forma di una persona giuridica, e che non adempiono i presupposti per l'iscrizione obbligatoria al registro di com-

mercio. Si tratta d'una parte di piccoli artigiani il cui introito lordo annuo ai sensi del già citato art. 54 dell'Ordinanza sul registro di commercio non raggiunge i Fr. 100.000,—, e dei liberi professionisti, la cui attività lucrativa non viene considerata un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale, come gli avvocati ed i medici. Nell'esaminare la proposta in questione, tendente a creare una parità di trattamento anche riguardo alla documentazione da inoltrare all'amministraizone fiscale, si deve tener conto che essa interessa questi due gruppi di contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente, i cui redditi e la cui forma d'attività possono divergere sensibilmente.

Da un confronto con altri Cantoni risultano le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligo di tutti i contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente di presentare i seguenti allegati:

— in mancaza di una regolare contabilità una distinta (delle entrate e delle uscite) per il computo del reddito ed una pezza giustificativa concernente l'impiego di capitale: Basilea Campagna § 72 cpv. 1 cifra 2, 3 e 4;

— almeno una distinta concernente le entrate e le uscite, ma solo per le imprese che si prefiggono uno scopo economico: Uri art. 62 lit. c;

— almeno una distinta concernente le entrate e le uscite come pure l'impiego del capitale: Turgovia § 81 cpv. 1 e 4, Vaud art. 88 cpv. 2 e 5;

— in mancanza di una regolare contabilità, una distinta concernente gli attivi ed i passivi, le entrate e le uscite, come pure gli apporti ed i prelevamenti privati: San Gallo, art. 98 cpv. 2, Glarona, art. 78 cpv. 2.

Quest'ultimo ordinamento, il quale risulta essere il più completo, viene pure proposto nel progetto concernente la legge tributaria dei Cantoni e dei Comuni dalla Commissione intercantonale di coordinazione (Koko; progetto del 3 agosto 1973, art. 146 cpv. 2). La stessa formulazione è contenuta nel progetto di una nuova legge tributaria, all'art. 155 cpv. 2. Essa garantisce una più precisa indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta dal contribuente, lasciandogli la libertà, a seconda dell'importanza della sua attività lucrativa (attività ragguardevole quella di molti professionisti, più modesta quella di piccoli commercianti ed artigiani), di allestire una contabilità completa in base alle relative regole, o delle distinte separate ma bastevoli per l'accertamento degli elementi imponibili.

Si eviterà così pure di sollevare il problema a sapersi se l'introduzione di un obbligo di allestire una contabilità commerciale nei confronti di tutti i contribuenti esercitanti una attività lucrativa indipendente, in quanto esso in pratica deroga completamente ad una disposizione del Codice delle obbligazioni, non sia da considerare anticostituzionale, poichè lede la competenza della Confederazione a legiferare nel campo del diritto civile (art. 64 della Costituzione federale), pur tenendo conto della validità del diritto pubblico cantonale

(art. 6 CC). Gli autorevoli Reimann, Zuppinger e Schärrer sono pure dell'opinione che non si può introdurre l'obbligo di tenere una contabilità nei confronti di coloro che non vi sono già tenuti ai sensi del CO. L'introduzione di un relativo obbligo fiscale non è pertanto ammessa (Reimann, Zuppinger, Schärrer; Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. IV, § 192 n. 29).

4. *Produzione di documenti e informazioni da parte di terze persone*

a) Clausola generale: art. 30

La proposta di modifica presenta all'art. 30 un cpv. 2 che non è previsto nella raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino (vol. 7). Anche questo capoverso deve quindi essere considerato come nuovo. Per lo stesso valgono le considerazioni indicate in merito all'art. 25 cpv. 1 e pure concernenti la produzione di documenti da parte del contribuente.

Per quel che concerne la possibilità di esigere delle informazioni da parte delle autorità amministrative e giudiziarie, la proposta di modifica completa l'art. 32 LPT, estendendo esplicitamente l'obbligo a dare degli schiarimenti agli stabilimenti ed aziende del Cantone e dei Comuni, agli enti sussidiati ed a quelli parastatali. Il progetto di legge tributaria della commissione intercantonale di coordinamento prevede da parte sua, all'art. 135 cpv. 2, che pure gli organi di corporazioni e di istituti ai quali furono affidati dei compiti inerenti all'amministrazione pubblica sono tenuti a dare informazioni. Questa precisazione tien conto della sistematica del progetto di legge (marginale all'art. 141: informazioni delle autorità, quindi di organismi investiti di pubbliche funzioni).

L'iniziativa PSA prevede pure l'obbligo generale di dare informazioni da parte di terze persone (art. 30 cpv. 3).

Anzitutto v'è da precisare che un tale obbligo generale non è previsto nella maggior parte dei Cantoni.

L'inserimento di tale norma lede il principio di legalità, il quale esige che gli interventi dello Stato nei confronti del cittadino siano ben precisati. Per questo tutti i Cantoni, così come il progetto di legge tributaria della commissione intercantonale di coordinamento, prevedono l'enumerazione degli interventi ritenuti auspicabili, in concreto i casi in cui è previsto, per terze persone, l'obbligo di dare informazioni all'autorità fiscale. Questo sistema enumerativo è già stato, in parte, realizzato negli art. 33 e 34 della vigente legge, ed è stato considerevolmente ampliato nel progetto di legge, art. 157 e 158.

D'altronde, i promotori stessi ammettono questo principio, completando con nuove proposte l'enumerazione delle informazioni che possono essere richieste da terzi, contenute nell'art. 33 LPT. L'indicazione generica contenuta nell'art. 30 cpv. 3 deve essere abbandonata.

b) Enumerazione interventi: art. 35 LPT

L'art. 33 della vigente LPT contiene l'enumerazione dei casi per i quali è previsto l'obbligo di dare informazioni da parte

di terze persone. Nella proposta di modifica viene formulata l'aggiunta dei punti 9 - 12.

I casi contemplati sotto le cifre 9, 10 e 11 coincidono alla lettera con i casi previsti dall'art. 158 lett. d, e, ed f del progetto di legge. Questo articolo indica le fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di terzi di rilasciare attestazioni scritte al contribuente e, sussidiariamente, all'autorità di tassazione (cpv. 2).

All'art. 33 cifra 12 la proposta di modifica prevede che gli istituti di credito e di risparmio sono tenuti a dare informazioni all'autorità fiscale sui beni patrimoniali del contribuente, di qualsiasi natura essi siano, esistenti in qualsiasi forma presso l'istituto medesimo. Con questa disposizione si vuole creare un'eccezione al segreto bancario. Alcuni autori ritengono che l'obbligo del segreto bancario non può essere fatto valere nei confronti di un disposizione di diritto pubblico prevista in un atto legislativo la quale sancisce la collaborazione dell'istituto bancario con l'autorità fiscale per l'accertamento dei fattori imponibili dei contribuenti (vedi al proposito Reimann, Zuppinger, Schärrer : Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. III, p. 352 seg. e letteratura ivi citata: Lüscher Martin, Das schweizerische Bankgeheimnis in strafrechtlicher Sicht, 1972 p. 29 e seg.).

La giurisprudenza si muove pure in questa direzione, sebbene essa non sia ancora giunta a sancire chiaramente la legalità e le modalità di una deroga al segreto bancario nell'ambito dell'accertamento dei fattori imponibili dei contribuenti avvenuta in base ad una disposizione di carattere generale (RU 64 I 192).

Al di là di considerazioni sull'aspetto giuridico del problema è, a nostro parere, determinante la prassi invalsa negli altri Cantoni. Se il Ticino dovesse sancire una generale eccezione al segreto bancario, la competitività intercantonale, non solo fiscale ma anche economica, ne verrebbe intaccata. Si assisterebbe ad una diminuzione del gettito fiscale e al trasferimento di operazioni economiche e bancarie in altri Cantoni.

Contrariamente a quanto affermato nel testo dell'iniziativa, nessun Cantone, e nemmeno il progetto Koko, prevede deroghe al segreto bancario (Lüscher op. cit. pag. 30 aa) 1)).

Sempre sotto la cifra 12 dell'art. 33 la proposta di modifica prevede sanzioni particolari nei confronti degli istituti di credito e di risparmio che non danno seguito all'ingiunzione di fornire informazioni. Ciò crea una disparità di trattamento, se si tien conto delle altre categorie di persone per le quali è statuito detto obbligo (cifre 1 - 10). Inoltre le sanzioni in questione ledono il principio della proporzionalità; uno dei principi basilari del diritto amministrativo.

5. Onere della prova nei rapporti fiduciari : art. 34 bis

La precisazione contenuta in questo nuovo articolo sembra inutile. Il fiduciario è infatti già tenuto in base all'art. 33 cifra 9 proposto dai promotori dell'iniziativa, il quale come già detto corrisponde all'art. 158 cpv. 1 lett. d) del progetto di legge, a dare tutte le informazioni in merito ai rapporti fiduciari con i

suoi clienti. Già in base alla vigente legge tributaria (art. 35 cpv. 2 LPT), il contribuente è inoltre tenuto a fornire all'autorità di tassazione i documenti e le informazioni occorrenti all'accertamento. Questa norma è ripresa all'art. 156 cpv. 2 del progetto di legge. La presunzione di imponibilità nei confronti dell'intestatario di titoli o del possessore di beni esiste già senza che occorra un'esplicita indicazione del testo di legge.

6. *Perquisizioni, sequestri, garanzie: art. 35 bis, ter, quinquies, sexies*

I promotori dell'iniziativa intendono introdurre con gli art. 35 bis - sexies, alcune prescrizioni concernenti le perquisizioni, i sequestri, le garanzie in caso di sequestro, le norme di procedura per gli atti d'indagine e la perquisizione di documenti, inserendoli nella sistematica della vigente LPT dopo l'art. 35, concernente le ispezioni e le perizie, al capitolo secondo « Procedura di tassazione » lettera B « Accertamento ».

Orbene, secondo la tecnica della legislazione svizzera, sia federale che cantonale, questi mezzi d'inchiesta vengono adottati unicamente nelle procedure penali, e non nelle procedure amministrative usuali. Anche nel campo fiscale, la perquisizione e il sequestro entrano in linea di conto solo allorquando è stata aperta una procedura penale intesa all'accertamento di un reato.

Uno studio comparativo ha evidenziato il fatto che nessun Cantone, così come il progetto Koko, prevede questi mezzi nella fase di accertamento dei fattori imponibili nell'ambito della procedura di tassazione.

Pure le norme citate a sostegno dell'iniziativa parlamentare si riferiscono unicamente a delle procedure penali, così l'art. 88 della legge federale sulle dogane, il quale regola la perquisizione domiciliare nell'ambito dell'azione penale, l'art. 289 della legge federale sulla procedura penale, concernente la perquisizione nell'ambito delle procedure d'inchiesta aventi come oggetto contravvenzioni a leggi fiscali federali, e la più volte citata legge federale sul diritto penale amministrativo (per la quale il termine di referendum è scaduto il 30 giugno 1974), la quale al Capo secondo regola l'inchiesta e decisione penale dell'amministrazione (La nota dell'iniziativa all'art. 35 sexies si riferisce correttamente all'art. 50, e non 52 della citata legge, d'altronde ripresa con alcune modifiche).

Come mezzi d'accertamento dei fattori imponibili nell'ambito della procedura di tassazione sono previste le ispezioni e le perizie. Anche in questo contesto fa infatti stato il principio della proporzionalità degli atti amministrativi che interferiscono nella sfera privata del cittadino. Nella vigente LPT le ispezioni e le perizie sono già regolate all'art. 35.

L'art. 159 del progetto di legge migliora la possibilità d'intervento dell'amministrazione fiscale. In particolare, esso prevede che questi mezzi d'accertamento possono essere adottati senza preavviso.

7. *Tassazione d'ufficio: art. 37*

L'iniziativa parlamentare propone una nuova formulazione dell'art. 37 cpv. 1 e 2 LPT concernente la tassazione d'ufficio, la quale praticamente rispecchia la formulazione e presenta il mede-

simo contenuto dell'art. 161 cpv. 1 del progetto di nuova legge tributaria.

All'art. 37 cpv. 3 la proposta di modifica prevede che in merito agli elementi di sostanza e di reddito, oggetto di una tassazione d'ufficio, i quali vengono aumentati di più del doppio rispetto all'ultima tassazione, non è ammesso reclamo o ricorso. Nel progetto di nuova legge tributaria, questo limite viene portato dal 20 % (art. 37 cpv. 2 LPT) al 50 % (art. 161 cpv. 2). Quanto proposto dall'iniziativa parlamentare inciderebbe in modo considerevole nel diritto del contribuente di far valere il suo punto di vista davanti al giudice, e potrebbe quindi risultare arbitrario (art. 4 CF). Bisogna poi considerare che il Tribunale competente a statuire su di un ricorso non può in questi casi giudicare che in merito all'esecuzione della tassazione d'uffficio stessa, per cui la sua cognizione è già di per sè alquanto ristretta.

La proposta fatta all'art. 37 cpv. 4 è contenuta nell'art. 165 cpv. 2 del progetto di nuova legge tributaria. In esso si dice infatti che, in sede di reclamo, per gli elementi determinati d'ufficio è richiesta la prova della loro inesattezza. Riguardo ai ricorsi, fa stato il relativo richiamo previsto all'art. 169 cpv. 3 del progetto.

Questa formulazione addossa chiaramente il compito di portare le relative prove al contribuente, come voluto dai promotori dell'iniziativa.

8. *Esame dell'incarto: art. 39 bis*

Il progetto di nuova legge tributaria contiene una regolamentazione più estensiva del diritto di consultare l'incarto da parte del contribuente, di quella proposta all'art. 39 bis dell'iniziativa parlamentare. La formulazione suggerita dai promotori dell'iniziativa è restrittiva, nel senso che il diritto alla consultazione dell'incarto è limitato agli atti da lui stesso inoltrati all'Amministrazione delle contribuzioni. L'art. 144 del progetto di nuova legge tributaria prevede per contro che il contribuente può consultare tutto l'incarto, « nella misura in cui esso può essere di importanza essenziale per la tassazione e la tutela degli interessi del contribuente, ritenuto che la salvaguardia di interessi pubblici e privati non esiga che un documento rimanga segreto » (art. 144 cpv. 2). Il diritto di consultazione deve infatti estendersi per principio a tutto l'incarto, se si vuol garantire che il contribuente abbia una visione completa della procedura adottata nei suoi confronti e possa controllare su quali basi l'amministrazione fiscale ha determinato i fattori imponibili. D'altra parte, la possibilità di rifiutare la consultazione dell'incarto a salvaguardia di interessi pubblici e privati, riferentesi evidentemente in primo luogo ad atti prodotti da terzi, appare giustificata, se si tien conto ad esempio del fatto che certe informazioni vengono date in via del tutto confidenziale. I diritti del contribuente sono però in questo contesto salvaguardati, in quanto egli può, su richiesta, ottenere almeno il contenuto di tali atti confidenziali, se gli stessi sono stati usati per la determinazione dei fattori imponibili (vedi art. 144 cpv. 3 del progetto di legge).

La possibilità data all'autorità fiscale all'art. 144 cpv. 1 del progetto di nuova legge tributaria di rifiutare la consultazione dell'incarto, fintanto che essa non ha esaurito le proprie indagini, non si presta a render possibili dalle pratiche arbitrarie. Al con-

tribuente rimane infatti sempre aperta la via del reclamo (art. 144 cpv. 4).

9. *Diritto penale fiscale*

L'iniziativa parlamentare prevede agli art. 63, 67 e 74 delle nuove disposizioni concernenti il diritto penale fiscale.

Da uno studio comparativo risulta che i Cantoni hanno per il momento solo schizzato nelle grandi linee e con gravi lacune, nelle loro leggi fiscali, il diritto penale fiscale. In uno stadio più avanzato di codificazione si trova il diritto pubblico federale.

La nuova legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), per la quale è decorso il 30 giugno 1974 il termine di referendum (Foglio federale 1974, n. 13, p. 47 e seg.), regola di maniera generale il diritto penale amministrativo in campo federale.

Pure il progetto di legge tributaria della commissione intercantonale di coordinazione contiene un tentativo valido di ordinamento del diritto penale fiscale.

In base ad esso è stato forgiato il titolo terzo della parte terza del progetto di nuova legge tributaria, comprendente le disposizioni penali, il quale viene suddiviso principalmente in una parte concernente le contravvenzioni ed in una parte concernente i reati (correttamente delitti).

La dottrina svizzera ha introdotto una procedura particolare nel perseguimento dei reati fiscali (vedi FF 1971 vol. I, p. 735), la quale viene adottata sia su piano federale, sia su piano cantonale.

I reati per i quali è prevista una pena privativa della libertà (ad esempio frode fiscale) sono istruiti dall'autorità penale cantonale e giudicati dai tribunali ordinari (progetto di coordinazione art. 207, progetto di nuova legge tributaria art. 202). I reati che costituiscono una semplice contravvenzione (ad esempio sottrazione d'imposta e violazione di obblighi procedurali) e per i quali è prevista solo una multa sono istruiti e giudicati dagli organi dell'amministrazione cantonale (art. 200 e 201 del progetto di coordinazione, art. 198 del progetto di nuova legge tributaria). Questa diversificazione ha come conseguenza che, per ordinare la procedura penale fiscale, il Cantone, nell'ambito della legge tributaria, dovrà precisare solo la procedura ed i mezzi d'inchiesta che si riferiscono al secondo gruppo di reati, quelli che costituiscono una semplice contravvenzione, essendo l'istruttoria in merito ai reati fiscali, ai quali viene riconosciuto il carattere di delitti, di competenza delle autorità penali cantonali.

10. *Istigazione, complicità, favoreggiamento e tentativo: art. 63*

L'iniziativa parlamentare propone all'art. 63 una nuova codificazione concernente il perseguimento degli istigatori, dei complici e dei favoreggiatori di una sottrazione d'imposta, di una frode o di una contravvenzione fiscale, come pure del relativo tentativo.

Seguendo i criteri sopra enunciati, si deve sottoporre ad esame separato la partecipazione ed il tentativo di frode fiscale, e la partecipazione ed il tentativo di sottrazione d'imposta o d'altra contravvenzione fiscale.

Malgrado la competenza riconosciuta ai Cantoni all'art. 335 cifra 2 CPS, secondo la quale questi « conservano la facoltà di emanare le disposizioni penali necessarie per assicurare l'osservanza del

diritto cantonale in materia fiscale », il progetto di nuova legge tributaria, adottando il sistema applicato nella Koko, prevede la applicazione sussidiaria delle disposizioni generali del CPS (art. 203). L'inserimento di un simile dispositivo nella legge fiscale cantonale ha come conseguenza che, in merito alla fattispecie per le quali vien comminata la detenzione come pena più grave («reati», Titolo terzo, II ; vedi ad esempio la frode fiscale), la punizione degli istigatori (art. 24 CPS) e dei complici (art. 25 CPS), come pure del tentativo (art. 21 seg. CPS) è assicurata senza che essa debba essere esplicitamente prevista nella legge tributaria.

Le norme contenute nella parte generale del Codice penale svizzero e riguardanti l'istigazione e la complicità (partecipazione), come pure il tentativo non sono però applicabili alle semplici contravvenzioni (art. 21, 24 e 25 CPS), nel nostro caso specifico alla sottrazione d'imposta ed alla violazione di obblighi procedurali (Titolo terzo, I). Pertanto il diritto cantonale, se vuol prescrivere pure la punibilità di queste forme di reato, deve ordinarlo espressamente nella legge fiscale. La facoltà dei Cantoni a disporre in tal senso è contenuta nella clausola generale del già citato art. 335 cifra 2 CPS.

Nel progetto di nuova legge tributaria viene quindi correttamente prevista la punibilità del tentativo di contravvenzione e della partecipazione (istigazione e complicità), però solo in relazione alla sottrazione d'imposta, art. 193 e 194. E' prevista la punizione del complice solo in quanto rappresentante del contribuente.

Riguardo alle contravvenzioni dovute alla violazione di obblighi procedurali (multe d'ordine), non è per contro prevista la punibilità del tentativo e della partecipazione (art. 191). Questa è una soluzione pratica, tendente a non criminalizzare inutilmente il diritto fiscale lasciando impunito il tentativo e la partecipazione in merito a quelle fattispecie (obblighi procedurali), per le quali solo l'effettiva violazione significa una contravvenzione ed ed alla base delle quali stanno dei doveri personali diretti del contribuente.

Bisogna poi notare che il favoreggiamento, riguardo ad un reato fiscale, viene considerato come incluso nella fattispecie della complicità (vedi Reimann, Zuppinger, Schärrer : op. citata, vol. IV § 185 n. 28). Pertanto, non è necessario prescrivere norme particolari in merito.

Riguardo alla comminatoria della pena, sia il progetto di nuova legge tributaria, sia il progetto della commissione intercantonale di coordinazione non fissano un minimo per la multa da infliggere nei casi di partecipazione, come invece propone l'iniziativa parlamentare all'art. 63 cpv. 2, ma ne fissano solo il massimo (art. 194 cpv. 2 del progetto di legge e art. 197 cpv. 2 Koko). Per i casi di tentativo, l'art. 193 cpv. 2 del progetto di legge fissa la multa a « metà dell'importo che verrebbe stabilito qualora la sottrazione fosse stata consumata »; l'art. 63 cpv. 3 dell'iniziativa parlamentare prevede una sanzione minima maggiore. Sia il progetto di legge tributaria che la Koko prevedono inoltre unicamente la punizione del tentativo intenzionale. Anche qui, è stata cercata una soluzione pratica evitando di criminalizzare inutilmente la materia.

11. Frode fiscale: art. 66

In consonanza con le intenzioni dei promotori dell'iniziativa parlamentare, il progetto di nuova legge tributaria tratta la frode fiscale alla stregua di un delitto (art. 200).

Ciò ha come conseguenza l'applicazione di una procedura unica, promossa dalle autorità penali cantonali. La comminatoria della detenzione o di una multa fino a Fr. 50.000,— corrisponde al moderno sistema di perseguimento adottato sia da molti Cantoni, che dalla Koko. Per contro, in analogia con il progetto di legge tributaria della commissione intercantonale di coordinazione, il progetto di legge lascia cadere la possibilità di decretare una multa tributaria, come concepita all'attuale art. 61 LPT.

La responsabilità penale delle persone giuridiche è stata regolamentata per quel che concerne le contravvenzioni, all'art. 195 del progetto di nuova legge tributaria. Riguardo ai reati, tra i quali è da annoverare la frode fiscale, vengono completamente adottati i principi del Codice penale svizzero, come già menzionato. Ciò ha come conseguenza che solo le persone fisiche responsabili possono essere perseguite penalmente in simile casi. Risulta oltremodo problematico, ed è legalmente inaccettabile, dichiarare in questo contesto le persone giuridiche solidalmente responsabili per il pagamento delle multe.

12. Denuncia alla autorità penale: art. 67

L'art. 67 dell'iniziativa parlamentare ha come scopo l'abrogazione del corrispondente articolo della vigente legge di procedura tributaria. In base a quanto detto in riferimento alla moderna procedura penale amministrativa, appare anacronistico lasciare al Consiglio di Stato la competenza di sporgere denuncia all'autorità penale ordinaria. Spetta all'amministrazione cantonale delle contribuzioni, nei casi dove è comminata una pena preventiva della libertà, intraprendere i passi necessari presso il Tribunale competente, tramite i Procuratori pubblici. Le parti in una eventuale procedura giudiziaria saranno l'imputato, il Procuratore pubblico e l'amministrazione cantonale delle contribuzioni. Questi principi, derivanti necessariamente dal nuovo sistema adottato, non sono ancorati espressamente nel progetto di nuova legge tributaria e nemmeno nel progetto della commissione intercantonale di coordinazione. Nell'ambito di una nuova legislazione tributaria spetterà all'ordinanza d'esecuzione prevedere le relative disposizioni (vedi anche la soluzione proposta dal Canton Zurigo, § 92 dell'ordinanza d'esecuzione della legge tributaria).

13. Obbligo della denuncia: art. 74

L'iniziativa parlamentare propone una revisione dell'art. 74 LPT concernente l'obbligo della denuncia. Questa materia è trattata nel progetto di legge tributaria ticinese all'art. 204. Al cpv. 1 i promotori dell'iniziativa estendono l'obbligo della denuncia anche alle autorità giudiziarie, mentre il progetto di legge lo prescrive ai soli uffici pubblici, prevedendo però all'art. 141 che, tra le altre autorità, quelle giudiziarie sono tenute a fornire delle informazioni.

Il testo della modifica non si limita poi all'art. 74 cpv. 1 a conferire genericamente l'obbligo della denuncia alle autorità amministrative (indicate nel testo del progetto di legge all'art. 204 cpv. 1

come « uffici pubblici »), ma precisa in specie che esso si estende agli uffici del Cantone e dei Comuni, ai loro stabilimenti ed aziende, come pure agli enti sussidiati e parastatali, mentre il progetto di legge si limita a precisare questo obbligo nei confronti di Municipi ed uffici cantonali. Il testo dell'iniziativa parlamentare corrisponde a quello previsto all'art. 141 cpv. 1 del progetto di legge in merito all'obbligo di dare informazioni, eccettuati gli enti parastatali. Dal punto di vista giuridico sembra più corretto creare un obbligo della denuncia solo nei confronti degli uffici pubblici, in quanto questo obbligo è sempre messo in relazione con infrazioni fiscali scoperte nell'esplicazione di attività pubbliche. Con l'obbligo alla denuncia istituita anche per gli enti parastatali i promotori vogliono verosimilmente in primo luogo eludere il segreto bancario, problema questo di cui si è già parlato.

Il progetto di modifica indica al cpv. 1 come oggetto dell'obbligo di denuncia non solo le infrazioni, bensì pure gli « indizi di infrazione constatati », mentre che l'art. 204 cpv. 1 del progetto di legge sancisce l'obbligo della denuncia solo per le « infrazioni costatate ». Si limita così una denuncia ai casi ritenuti seri, evitando inutilmente di dare all'istituzione un carattere prettamente poliziesco, che potrebbe, tra l'altro, dare adito ad abusi.

Non si deve dimenticare che in ogni modo le autorità amministrative e giudiziarie devono fornire tutte le informazioni richieste dal fisco (art. 141 del progetto di legge).

In caso di mancata denuncia, trattandosi di un delitto d'omissione, risulterà assai difficile discernere se nel caso concreto l'omissione sia stata commessa intenzionalmente o solo per negligenza. In considerazione anche della fattispecie assai difficile da definire concretamente, in quanto si riferisce ad innumerevoli casi specifici, appare più giustificata la formulazione contenuta all'art. 204 cpv. 2 del progetto di legge. Essa prevede una multa per coloro « che non ottemperano all'obbligo di denuncia ». Avendo così creato una fattispecie penale particolare, non è più giustificato, anche per i motivi sopra indicati, annullarne l'applicazione in determinati casi. A ciò si arriverebbe infatti, se l'omissione intenzionale dovesse venir perseguita come il favoreggiamento (partecipazione) di un reato, come propugnato dall'iniziativa all'art. 74 cpv. 3.

14. Riscossione delle imposte. Sequestro e garanzie: art. 83

L'iniziativa parlamentare contiene all'art. 83 la revisione dell'ordinamento concernente la garanzia. Un nuovo regolamento di questa materia è pure previsto nell'art. 215 del progetto di nuova legge tributaria. Per quanto riguarda l'oggetto della garanzia vi è identità fra la proposta di modifica e il progetto di legge. Secondo l'art. 215, infatti, può essere chiesta una garanzia per il pagamento delle imposte o delle multe.

Sussistono divergenze, per contro, per quanto attiene ai presupposti necessari per la richiesta di una garanzia e per quanto concerne la parificazione della garanzia a decreto di sequestro.

I presupposti necessari per la richiesta di una garanzia sono indicati genericamente ma in modo bastevole nell'art. 215 cpv. 1 del progetto di legge, usando la formulazione contenuta nell'art.

189 cpv. 1 del progetto di legge della commissione intercantonale di coordinazione. L'indicazione in parte più dettagliata contenuta nell'art. 83 cpv. 1 dell'iniziativa parlamentare non è quindi necessaria.

L'iniziativa parlamentare prevede all'art. 83 cpv. 2 e 3 che « la richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro », contro il quale non è ammessa l'azione di revocazione ai sensi dell'art. 279 della legge federale sull'esecuzione e fallimento. L'esecuzione di una decisione concernente la costituzione di garanzia vien fatta tramite una procedura d'esecuzione per l'ottenimento di una prestazione di garanzia (art. 38 e 43 LEF) o, se vi sono i presupposti previsti all'art. 271 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, tramite una procedura di sequestro. La prima procedura è prevista all'art. 215 del progetto di legge. Nel cpv. 1 la richiesta di garanzia è espressamente parificata ad una sentenza esecutiva nel senso dell'art. 80 della legge federale sull'esecuzione ed il fallimento. Ciò grazie alla competenza data ai Cantoni all'art. 80 cpv. 2 della legge in questione. Detta legge non prevede per contro che la decisione concernente la costituzione di garanzia presa da un'amministrazione cantonale possa essere considerata, se esplicitamente indicato in una legge cantonale, come un decreto di sequestro ai sensi dell'art. 274, e che contro un decreto di sequestro rilasciato dall'autorità competente non sia ammessa l'azione di revocazione prevista dall'art. 279 cpv. 2. Quindi, un'amministrazione fiscale cantonale che voglia iniziare una procedura di sequestro, dovrà seguire l'iter normale (art. 271 e seg. della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. Vedi Blumenstein, op. citata, p. 290 e p. 461 e seg.; Reimann, Zuppinger, Schärrer: op. citata vol. III § 119 III; Fritzche H: Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, p. 74 nota 121), fintanto che il legislatore federale non ha introdotto una clausola particolare a favore delle autorità cantonali (vedi anche rapporto della commissione di coordinazione per l'armonizzazione fiscale del 3 agosto 1973, p. 46, nel quale si spiega l'importanza dell'art. 190 del relativo progetto di coordinazione concernente il sequestro). Solo il diritto federale può, per il momento, introdurre una disposizione concernente il sequestro nel senso voluto dai promotori dell'iniziativa parlamentare (ad esempio art. 119 IDN). In questo contesto risulta pertanto legalmente corretta solo la prescrizione all'art. 215 del progetto di legge.

4.2.4. Mozione on. Croce e confirmatari del 17 dicembre 1973

La mozione Croce e confirmatari propone la revisione dell'art. 87 LT, concernente il prelevamento di una speciale tassa immobiliare cantonale tramite l'aggiunta di un secondo paragrafo del seguente tenore: « Per le case di vacanza appartenenti a non domiciliati, la tassa immobiliare è il cinque per mille ». I proponenti intendono con questa aggiunta mettere a disposizione dei Comuni dei nuovi mezzi per « incrementare lo sviluppo economico segnatamente nelle regioni di montagna ». La revisione proposta dovrebbe costituire un complemento alla nuova legge sul turismo.

Lo scopo addotto per il prelievo di questa speciale tassa immobiliare, e cioè l'incremento dello sviluppo economico del Comune, fa parte dei classici motivi che stanno alla base del prelevamento di un'imposta. Il relativo gettito è infatti utilizzato a coprire le spese

causate da compiti di carattere generale, affidati all'ente pubblico in vista della realizzazione del bene comune. Questa tassa ha pertanto giuridicamente il carattere di un'imposta nel senso stretto del termine legale (RU 95 I 506 e segg., Imboden Max, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II, n. 411, I).

Poichè un'imposta è dovuta, per sua natura, da tutti i contribuenti che adempiono i relativi presupposti, la speciale tassa immobiliare di cui tratta la mozione dovrebbe essere versata da tutti gli assoggettati che possiedono immobili sul territorio comunale. Ai sensi della nota sentenza del Tribunale federale nella vertenza Högger ca. Cantone del Ticino del 24 ottobre 1973, la norma fiscale non deve fare delle « distinzioni giuridiche che non trovano ragionevole riscontro nella diversità delle fattispecie sottoposte alla disciplina normativa » (p. 7). Determinante per sapere se si abbia ossequiato il principio dell'uguaglianza sancito dall'art. 4 CF nel tracciare la cerchia degli assoggettati, è in primo luogo lo scopo perseguito. Non esiste, nell'ottica dello scopo generale della tassa in questione, un motivo giuridicamente valido per esentare dall'imposta i proprietari di case di vacanza domiciliati nel Comune. Questa diversificazione è contraria al principio dell'universalità dell'imposta. Tutti coloro che posseggono immobili sul territorio comunale dovranno quindi versare la relativa tassa. Pertanto la mozione Croce e confirmatari tende ad introdurre un ordinamento fiscale che viola l'art. 4 CF.

Da notare poi che il tasso proposto (5 ‰) risulta essere assai alto per un'imposta complementare all'imposta sulla sostanza, e potrebbe risultare abusivo nei confronti dello stesso art. 4 CF.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari, le relative norme del progetto di nuova legge tributaria, tenendo conto della particolare situazione dei Comuni sede di case di vacanza, prevedono, a parità di onere per il contribuente, un maggior gettito a favore del Comune di situazione. Per contro, l'accettazione della mozione Croce e confirmatari avrebbe come conseguenza che il maggior introito del Comune risulterebbe esclusivamente a carico del contribuente. Il progetto di legge permette in parte di raggiungere gli scopi che i proponenti si prefiggono.

4.3. Come si può evincere dalle considerazioni che precedono, di una parte delle richieste si è tenuto conto nel progetto di legge, mentre che altre proposte non potevano trovare la nostra adesione, in certi casi per motivi di merito, in altri per considerazioni formali.

Rimandiamo perciò alle considerazioni esposte singolarmente nei capitoli che precedono e in tal senso proponiamo di considerare evase le iniziative e le mozioni di cui sopra.

5. RAPPORTO DEL CONSIGLIO DI STATO CONCERNENTE L'INIZIATIVA POPOLARE DEL 13 FEBBRAIO 1974 PER L'INTRODUZIONE DI ALCUNE NORME TRANSITORIE NELLA LEGGE TRIBUTARIA DELL'11 APRILE 1950

L'iniziativa popolare presentata il 13 febbraio 1974 e decretata come riuscita con pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 41 del 21 maggio 1974 propone, con l'introduzione nella legge tributaria dell'11 aprile 1950 degli art. 90 bis e 90 ter,

— la riduzione dell'imposta cantonale sul reddito fino ad un limite imponibile di circa Fr. 33.000,— ;

— l'aumento dell'imposta cantonale sul reddito a partire da un reddito imponibile di circa Fr. 50.000,— ;

— l'aumento dell'imposta sulla sostanza ;
— l'aggravio dell'imposta cantonale sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

Queste modificazioni hanno effetto, ai sensi dell'iniziativa, per il biennio 1975 - 76.

Per quanto riguarda il merito, abbiamo ritenuto opportuno, alfine di meglio inquadrare la problematica della proposta e di evitare di dover ripetere le stesse osservazioni, mettere a confronto le ripercussioni della proposta con quelle delle altre modificazioni all'esame nel precedente capitolo relativo all'imposta sulla ricchezza.

Comunque le considerazioni più sopra esposte, e relative alla determinazione delle aliquote e alla correzione della progressione a freddo sono integralmente richiamate e ribadite.

La procedura è in particolare regolata dalla legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato, del 22 febbraio 1954. E' competenza del Gran Consiglio raccomandare al popolo l'accettazione o la reiezione dell'iniziativa oppure proporgli di adottare un suo controprogetto.

Ci permettiamo rilevare che in quest'ultimo caso meriterebbe un attento studio il problema a sapere se l'unità della materia sia salvaguardata.

L'iniziativa si riferisce infatti alla Legge tributaria del 1950 e esplicherebbe effetto solo per il prossimo biennio. Alla luce della recente giurisprudenza del TF ci sembra che l'unità della materia non ne risulti intaccata (Cfr. ad es. RU 100 I 53 : « ... Dans les cantons comme en droit féderal, l'habitude s'est vite établie d'user du contreprojet non seulement pour redresser une rédaction malheureuse, mais encore pour opposer à une idée jugée critiquable une autre idée plus acceptable ; le contreprojet peut donc apporter au projet une correction aussi bien matérielle que formelle.

... Si le but doit être le même et l'objet en rapport avec ce but, le moyens sont susceptibles d'être différents, en ceci notamment qu'ils peuvent rester en deçà ou aller au delà de ceux que propose l'initiative »).

Il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio a proporre la reiezione dell'iniziativa popolare del 13 febbraio 1974. Tale proposta è dettata dal fatto che il progetto di nuova legge tributaria risolve adeguatamente i temi proposti dall'iniziativa.

6. CONCLUSIONI

Il disegno di nuova legge tributaria dovrebbe entrare in vigore con il 1. gennaio 1975 : le relative norme si applicheranno perciò alle tassazioni del biennio 1975/76. La proposta di legge tiene conto delle moderne impostazioni del diritto fiscale a livello svizzero e può essere definita come una fra le più aggiornate della Confederazione.

Per quanto riguarda l'onere fiscale derivante dalle norme qui all'esame, ne sottolineiamo avantutto l'impostazione sociale : sia per quanto riguarda l'imposizione delle categorie di modesto reddito, per le quali si sono corretti gli effetti della progressione a freddo e si sono introdotte ulteriori agevolazioni, sia per il notevole aggravio dei redditi alti, che in confronti intercantonali ci situa nelle primissime posizioni.

La determinazione delle aliquote va inoltre inquadrata nella particolare concreta situazione finanziaria in cui si trovano attualmente confrontati Cantone e Comuni. Le necessità di gettito hanno di conseguenza assunto un ruolo importante nel contesto di definizione dell'onere fiscale.

Il non indifferente sacrificio che si chiede ai contribuenti del nostro Cantone deve evidentemente trovar riscontro nella messa a disposizione di servizi ed infrastrutture adeguati alle odierne esigenze sociali, ciò che l'Autorità costantemente si sforza di attuare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
U. Sadis

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

ALIQUOTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ripercussioni sull'onere

1. *Celibi* (art. 35)

Reddito imponibile	*Imposta*		*Differenza*	
	Aliquote vigenti	*Nuove aliquote*	*Fr.*	*%*
3.500,—	17,50	—,—	— 17,50	— 100,000
4.000,—	42,50	—,—	— 42,50	— 100,000
5.000,—	92,50	74,—	— 18,50	— 20,000
6.000,—	150,—	141,50	— 8,50	— 5,666
7.000,—	215,—	213,—	— 2,—	— 0,930
8.000,—	287,50	300,50	+ 13,—	+ 4,521
9.000,—	367,50	388,—	+ 20,05	+ 5,578
10.000,—	455,—	493,—	+ 38,—	+ 8,351
11.000,—	542,50	598,—	+ 55,50	+ 10,230
12.000,—	630,—	703,—	+ 73,—	+ 11,587
13.000,—	725,—	813,—	+ 88,—	+ 12,137
14.000,—	820,—	923,—	+ 103,—	+ 12,560
15.000,—	915,—	1.033,—	+ 118,—	+ 12,896
20.000,—	1.420,—	1.588,—	+ 168,—	+ 11,830
25.000,—	1.970,—	2.161,50	+ 191,50	+ 9,720
30.000,—	2.520,—	2.779,—	+ 259,—	+ 10,277
35.000,—	3.120,—	3.444,—	+ 324,—	+ 10,384
40.000,—	3.720,—	4.130,—	+ 410,—	+ 11,021
50.000,—	5.020,—	5.583,—	+ 563,—	+ 11,215
60.000,—	6.390,—	7.105,—	+ 715,—	+ 11,189
70.000,—	7.790,—	8.695,—	+ 905,—	+ 11,617
80.000,—	9.200,—	10.295,—	+ 1.095,—	+ 11,902
90.000,—	10.700,—	11.945,—	+ 1.245,—	+ 11,635
100.000,—	12.200,—	13.595,—	+ 1.395,—	+ 11,434
200.000,—	27.200,—	30.795,—	+ 3.595,—	+ 13,216
300.000,—	42.200,—	48.395,—	+ 6.195,—	+ 14,680
400.000,—	57.200,—	66.495,—	+ 9.295,—	+ 16,250
500.000,—	72.200,—	84.595,—	+ 12.395,—	+ 17,167
1.000.000,—	147.200,—	177.595,—	+ 30.395,—	+ 20,648

ALIQUOTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ripercussioni sull'onere

2. *Coniugati* (art. 36)

Reddito imponibile	*Imposta*		*Differenza*	
	Aliquote vigenti	*Nuove aliquote*	*Fr.*	*%*
5.000,—	20,—	—,—	— 20,—	— 100,000
6.000,—	80,—	20,—	— 60,—	— 75,000
7.000,—	145,—	90,—	— 55,—	— 37,931
8.000,—	215,—	160,—	— 55,—	— 25,581
9.000,—	290,—	232,50	— 57,50	— 19,827
10.000,—	370,—	305,—	— 65,—	— 17,567
11.000,—	450,—	381,50	— 68,50	— 15,222
12.000,—	535,—	458,—	— 77,—	— 14,392
13.000,—	620,—	545,50	— 74,50	— 12,016
14.000,—	710,—	633,—	— 77,—	— 10,845
15.000,—	809,—	720,50	— 88,50	— 10,939
20.000,—	1.270,—	1.255,50	— 14,50	— 1,141
25.000,—	1.770,—	1.813,—	+ 43,—	+ 2,429
30.000,—	2.320,—	2.419,50	+ 99,50	+ 4,288
35.000,—	2.920,—	3.075,—	+ 155,—	+ 5,308
40.000,—	3.520,—	3.771,50	+ 251,50	+ 7,144
50.000,—	4.820,—	5.233,50	+ 413,50	+ 8,578
60.000,—	6.190,—	6.769,50	+ 579,50	+ 9,361
70.000,—	7.590,—	8.369,50	+ 779,50	+ 10,270
80.000,—	9.000,—	9.969,50	+ 969,50	+ 10,772
90.000,—	10.500,—	11.619,50	+ 1.119,50	+ 10,661
100.000,—	12.000,—	13.269,50	+ 1.269,50	+ 10,579
200.000,—	27.000,—	30.469,50	+ 3.469,50	+ 12,850
300.000,—	42.000,—	48.069,50	+ 6.069,50	+ 14,451
400.000,—	57.000,—	66.169,50	+ 9.169,50	+ 16,086
500.000,—	72.000,—	84.269,50	+ 12.269,50	+ 17,040
1.000.000,—	147.000,—	177.269,50	+ 30.269,50	+ 20,591

ALIQUOTE SULLA SOSTANZA DELLE PERSONE FISICHE

Ripercussioni sull'onere

(art. 49)

Sostanza imponibile	*Imposta*		*Differenza*	
	Aliquote vigenti	*Nuove aliquote*	*Fr.*	*%*
20.000	10,—	—,—	— 10,—	— 100.000
30.000	15,—	10,—	— 5,—	— 33,33
40.000	20,—	20,—	—,—	—,—
50.000	25,—	30,—	+ 5,—	+ 20,00
100.000	75,—	100,—	+ 25,—	+ 33,33
200.000	250,—	300,—	+ 50,—	+ 20,00
300.000	450,—	550,—	+ 100,—	+ 22,22
400.000	700,—	800,—	+ 100,—	+ 14,29
500.000	950,—	1.050,—	+ 100,—	+ 10,53
1.000.000	2.500,—	2.550,—	+ 50,—	+ 2,00
2.000.000	5.000,—	5.800,—	+ 800,—	+ 16,00
5.000.000	12.500,—	16.300,—	+ 3.800,—	+ 30,4
10.000.000	25.000,—	33.800,—	+ 8.800,—	+ 35,2

ALIQUOTE SULL'UTILE DELLE SOCIETA' ANONIME (Art. 61)

Ripercussioni sull'onere

1. Capitale + riserve: Fr. 200.000,—

Utile imponibile	*Imposta*		*Differenza*	
	attuale	*nuova*	*Fr.*	*%*
3.000,—	120,—	150,—	+ 30,—	+ 25,00
5.000,—	200,—	250,—	+ 50,—	+ 25,00
7.000,—	280,—	350,—	+ 70,—	+ 25,00
10.000,—	400,—	500,—	+ 100,—	+ 25,00
12.000,—	480,—	740,—	+ 260,—	+ 54,16
15.000,—	750,—	1.100,—	+ 350,—	+ 46,66
18.000,—	1.080,—	1.460,—	+ 380,—	+ 35,18
20.000,—	1.340,—	1.700,—	+ 360,—	+ 26,86
25.000,—	2.100,—	2.600,—	+ 500,—	+ 23,80
30.000,—	3.000,—	3.500,—	+ 500,—	+ 16,66
35.000,—	4.095,—	4.400,—	+ 305,—	+ 7,45
40.000,—	5.200,—	5.300,—	+ 100,—	+ 1,92
50.000,—	6.500,—	7.100,—	+ 600,—	+ 9,23
60.000,—	7.800,—	8.900,—	+ 1.100,—	+ 14,10
80.000,—	10.400,—	12.000,—	+ 1.600,—	+ 15,38
100.000,—	13.000,—	15.000,—	+ 2.000,—	+ 15,38

ALIQUOTE SULL'UTILE DELLE SOCIETA' ANONIME (Art. 61)

Ripercussioni sull'onere

2. Capitale + riserve: Fr. 1.000.000,—

Utile imponibile	*Imposta*		*Differenza*	
	attuale	*nuova*	*Fr.*	*%*
10.000,—	400,—	500,—	+ 100,—	+ 25,00
20.000,—	800,—	1.000,—	+ 200,—	+ 25,00
30.000,—	1.200,—	1.500,—	+ 300,—	+ 25,00
40.000,—	1.600,—	2.000,—	+ 400,—	+ 25,00
50.000,—	2.000,—	2.500,—	+ 500,—	+ 25,00
70.000,—	3.290,—	4.900,—	+ 1.610,—	+ 48,93
100.000,—	6.700,—	8.500,—	+ 1.800,—	+ 26,86
150.000,—	15.000,—	17.500,—	+ 2.500,—	+ 16,66
200.000,—	26.000,—	26.500,—	+ 500,—	+ 1,92
300.000,—	39.000,—	44.500,—	+ 5.500,—	+ 14,10
400.000,—	52.000,—	60.000,—	+ 8.000,—	+ 15,38
500.000,—	65.000,—	75.000,—	+ 10.000,—	+ 15,38

STRATIFICAZIONE IMPOSTA CANTONALE SUL REDDITO PERSONE FISICHE, 1972

(coniugati e persone sole)

Limite di reddito imponibile		*Casi*		*Reddito imponibile*		*Imposta sul reddito*	
		N.	*%*	*Fr.*	*%*	*Fr.*	*%*
	6.000	53.524	42,28	125.879.224	8,98	2.412.526	2,60
6.100	8.000	12.124	9,57	86.382.972	6,16	2.515.419	2,71
8.100	10.000	13.069	10,32	119.026.866	8,49	4.391.188	4,73
10.100	12.000	11.409	9,01	126.373.173	9,01	5.555.090	5,99
12.100	15.000	11.762	9,29	158.477.037	11,31	8.089.076	8,72
15.100	18.000	6.829	5,39	112.742.819	8,04	6.536.087	7,05
18.100	22.000	5.655	4,46	112.616.495	8,03	7.243.093	7,81
22.100	26.000	3.321	2,62	79.659.301	5,68	5.617.311	6,05
26.100	31.000	2.469	1,95	70.886.631	5,05	5.448.697	5,87
31.100	37.000	1.787	1,41	60.571.521	4,32	5.038.646	5,43
37.100	44.000	1.319	1,04	52.643.330	3,75	4.697.568	5,05
44.100	52.000	821	0,64	39.373.643	2,81	3.788.982	4,08
52.100	60.000	553	0,43	30.326.082	2,16	3.048.402	3,28
60.100	80.000	746	0,58	51.498.794	3,67	5.593.967	6,03
80.100	100.000	407	0,32	36.641.677	2,61	4.304.588	4,64
100.100	180.000	541	0,42	71.547.956	5.10	9.131.992	9.85
180.100 e oltre		234	0,18	66.440.664	4,74	9.283.390	10,01
		126.570		1.401.088.185		92.696.022	

Società Anonime

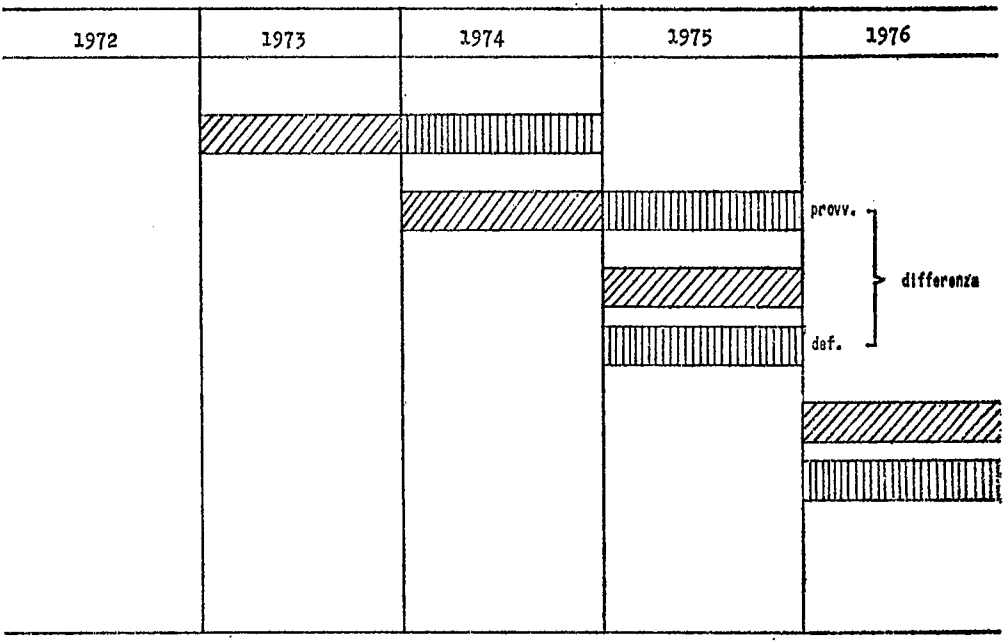

ESERCIZI CHE NON COINCIDONO CON GLI ANNI CIVILI (1.7/30.6)

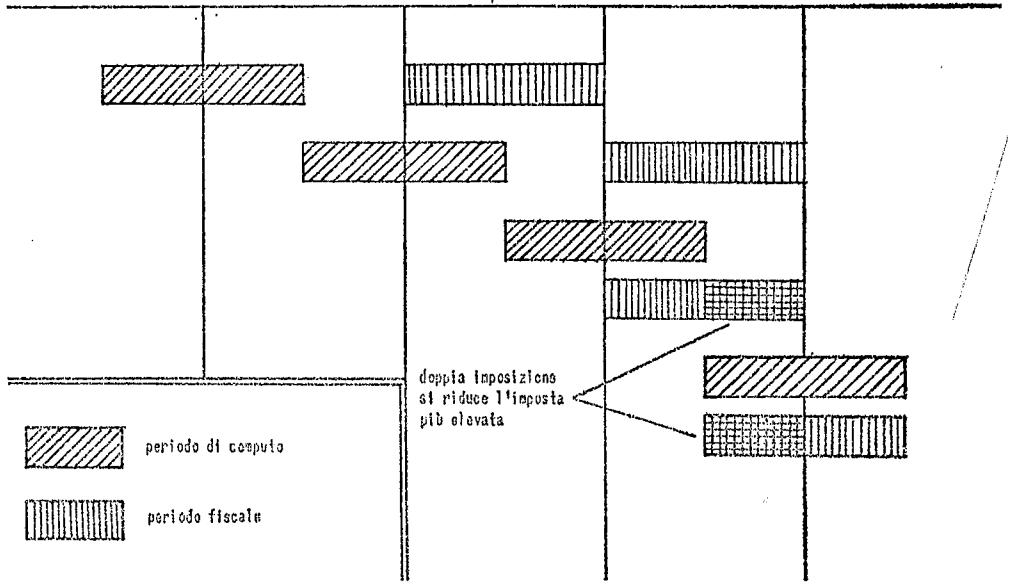

1. Persone fisiche

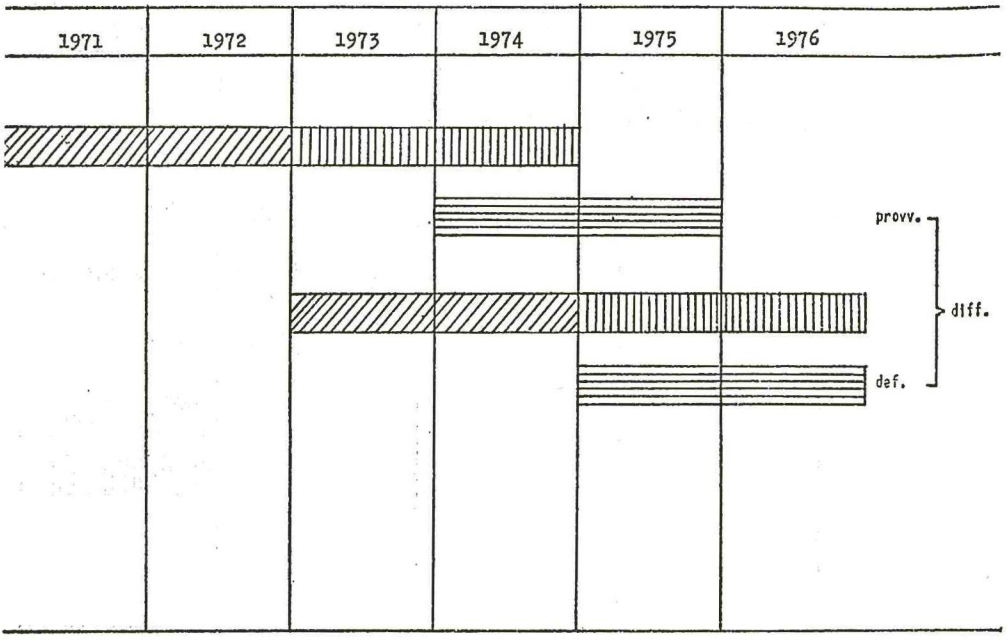

2. Società Anonime

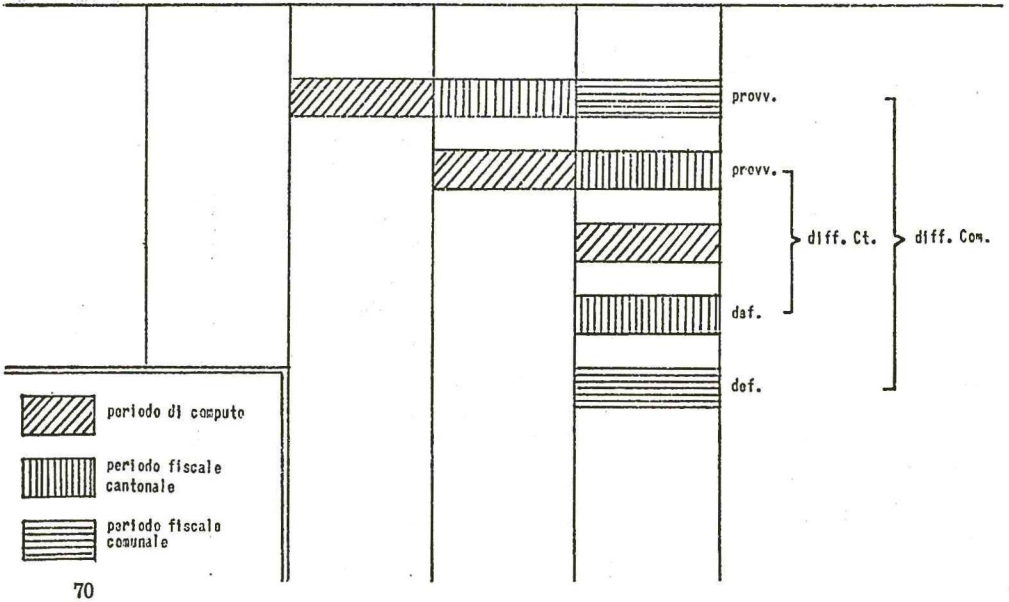

3. Altre persone giuridiche

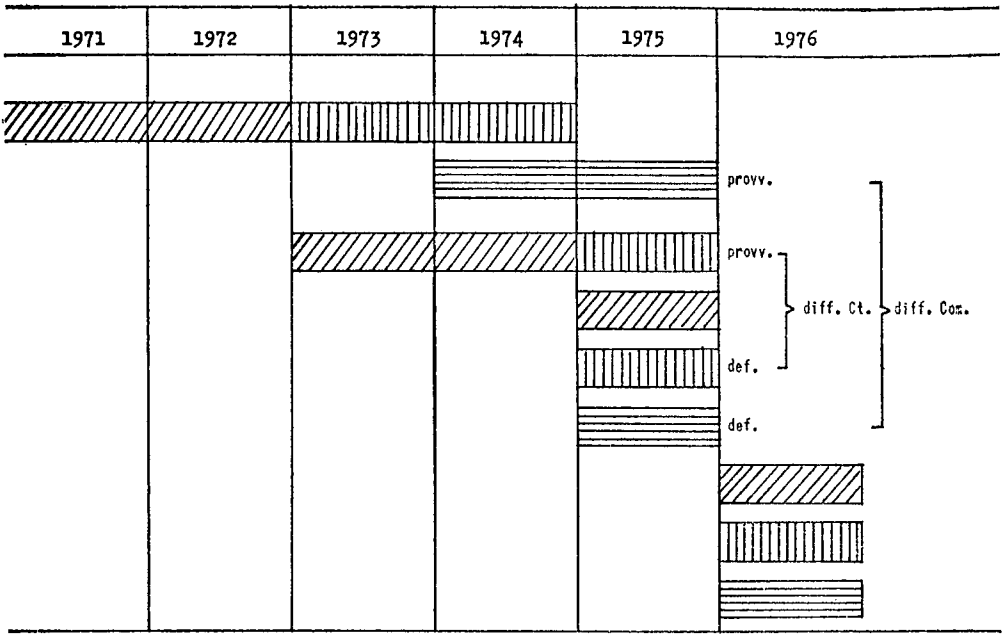

4. Società Anonime con esercizi che non coincidono con gli anni civili

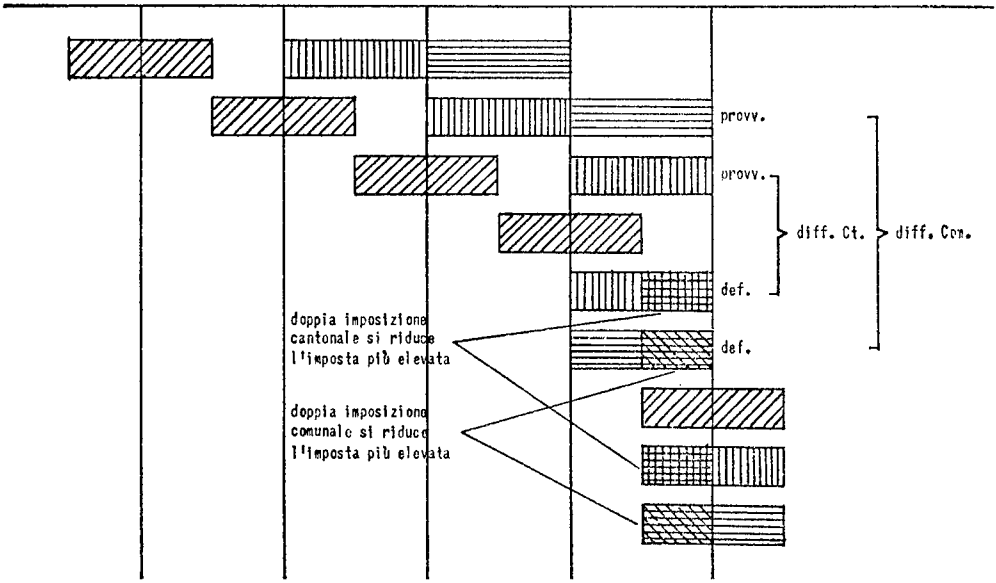

DISEGNO DI LEGGE TRIBUTARIA

Indice delle materie

Introduzione

		Articolo
I.	Tipi d'imposta	1
II.	Limiti al riconoscimento di rapporti giuridici	2

Parte prima

IMPOSTA CANTONALE DIRETTA

Titolo primo

Obbligazione tributaria

I.	Appartenenza fiscale	
	1. Appartenenza personale (assoggettamento illimitato)	
	a) persone fisiche	3
	b) persone giuridiche	4
	2. Appartenenza economica (assoggettamento limitato)	5
	3. Stabilimento d'impresa	6
	4. Rapporti con le altre sovranità fiscali	7
II.	Inizio e fine dell'imponibilità	8
III.	Famiglia	9
IV.	Unione di persone	10
V.	Usufrutto	11
VI.	Successione fiscale	12
VII.	Responsabilità solidale	13
VIII.	Esenzioni	14

Titolo secondo

Le imposte delle persone fisiche

Capitolo primo

Imposta sul reddito

I.	Nozione di reddito	
	1. In generale	15
	2. Reddito da attività dipendente	16
	3. Reddito da attività indipendente	17
	4. Reddito di sostanza mobiliare	18
	5. Redditi da sostanza immobiliare	19
	6. Redditi di altra fonte	20
	7. Rendite ed altri redditi ricorrenti	21

Articolo

II. Redditi esenti 22

III. Determinazione del reddito netto
1. Norma generale 23
2. In caso di reddito di attività dipendente 24
3. In caso di reddito di attività indipendente 25
a) In generale 25
b) Ammortamenti 26
c) Accantonamenti 26
d) Profitti immobiliari reinvestiti 28
4. In caso di sostanza 29
5. Deduzioni generali 30
6. Deduzioni non ammesse 31
7. Considerazioni del tenore di vita 32

IV. Determinazione del reddito imponibile
1. Deduzione per figli agli studi 33
2. Esoneri 34

V. Calcolo dell'imposta
1. Aliquote
a) Persone sole 35
b) Coniugati 36
2. Casi speciali
a) Proventi di lotterie e concorsi pronostici e simili 37
b) Versamenti in capitale sostitutivi di prestazioni ricorrenti 38
c) Versamenti in capitale derivati da un rapporto di servizio 39

Capitolo secondo
Imposta sulla sostanza

I. Nozione di sostanza 40

II. Valutazione
1. Principio 41
2. Immobili
a) In generale 42
b) Terreni agricoli e forestali 43
3. Beni mobili 44
4. Titoli e crediti 45
5. Pretese nei confronti di assicurazioni ed istituzioni di previdenza 46

III. Passività
1. Debiti deducibili 47
2. Debiti non deducibili 48

IV. Aliquote 49

Capitolo terzo
Imposta globale

I. Presupposti personali 50

Articolo

II. Commisurazione
1. Dispendio e fattori minimi 51
2. Spese e deduzioni 52

III. Calcolo dell'imposta 53

IV. Convenzioni internazionali 54

Titolo terzo

Le imposte delle persone giuridiche

Capitolo primo

Imposta sull'utile

I. Concetto di persona giuridica 55

II. Utile netto
1. In generale 56
2. Operazioni senza influenza sul risultato 57
3. Ammortamenti, accantonamenti, reinvestimenti 58
4. Deduzioni di perdite 59
5. Interessi su capitale di società immobiliari 60

III. Calcolo dell'imposta
1. Società di capitali e cooperative, in generale 61
2. Società di partecipazioni
a) Riduzione 62
b) Utile netto da partecipazione 63
3. Aziende municipalizzate 64
4. Fondi d'investimento 65
5. Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche 66
6. Utili immobiliari 67

Capitolo secondo

Imposta sul capitale

I. Oggetto dell'imposta
1. In generale 68
2. Società immobiliari 69

II. Calcolo dell'imposta
1. Società di capitali e cooperative 70
2. Fondi d'investimento 71
3. Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche 72

Capitolo terzo

Imposta minima

I. Definizione e condizioni
1. Principio 73
2. Eccezioni 74

Articolo

II. Calcolo dell'imposta 75

Capitolo quarto

Tassazioni speciali

I. Società holdings 76

II. Società di sede 77

III. Società ausiliarie 78

Capitolo quinto

Imposta immobiliare

I. Obbligazione

1. Soggetti 79
2. Esenzioni 80
3. Commisurazione 81

II. Calcolo 82

III. Riversamento ai Comuni 83

Titolo quarto

Basi temporali

I. Persone fisiche

1. Periodo fiscale, tassazione ordinaria 84
2. Calcolo dell'imposta sul reddito
   a) Regola 85
   b) Inizio dell'assoggettamento 86
   c) Contribuenti transitori e stagionali 87
3. Valutazione della sostanza 88
4. Tassazione intermedia
   a) Presupposti 89
   b) Esecuzione 90
5. Tassazioni speciali
   a) imposta annua a fine assoggettamento o in caso di intermedia 91
   b) periodo fiscale 92

II. Persone giuridiche

1. Periodo fiscale 93
2. Calcolo 94
3. Capitale 95

Parte seconda

L' IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Titolo primo

Obbligazione tributaria

I. Oggetti

1. Imposta sulle successioni

Articolo

a) In genere 96
b) Crediti particolari 97

2. Imposta sulle donazioni
a) In genere 98
b) Contratti di vitalizio e di rendita vitalizia 99
c) Vendite e assegnazioni simulate 100

3. Oneri 101

II. Premesse di luogo e di tempo
1. Imposta sulle successioni 102
2. Imposta sulle donazioni 103

III. Rapporti con altre sovranità fiscali
1. Successioni aperte nel Cantone 104
2. Successioni aperte fuori Cantone 105

IV. Debitori d'imposta e responsabilità
1. Debitori d'imposta e d'interesse legale 106
2. Responsabilità 107
3. Contestazioni fra eredi, legatari o donatori 108

V. Esenzioni
1. Di soggetti 109
2. Di quote 110
3. Accordi di reciprocità 111

Titolo secondo

Commisurazione dell'imposta

Capitolo primo

Determinazione della sostanza imponibile

I. Momento determinante 112

II. Attivi
1. Immobili 113
2. Beni mobili 114

III. Debiti
1. Della successione 115
2. Della donazione 116

Capitolo secondo

Calcolo dell'imposta

I. Principio 117

II. Aliquote 118

III. Tassa di cancelleria 119

IV. Devoluzioni successive 120

V. Universalità delle sostanze 121

Articolo

VI. Sostituzioni fedecommissarie 122
VII. Partecipazione dei Comuni alla imposta di successione 123

Titolo terzo
Inventario

I. Misure cautelative 124
1. In genere 124
2. Apposizione di sigilli 125

II. Inventario
1. Erezione 126
2. Autorità delegata all'inventario 127
3. Apertura dell'inventario 128
4. Levata dei sigilli 129
5. Inventario giudiziario 130
6. Contenuto dell'inventario 131
7. Chiusura delle operazioni d'inventario 132
8. Controllo dell'inventario 133

Parte terza
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI

Titolo primo
Organizzazione tributaria e Autorità di tassazione

I. Organizzazione tributaria
1. Autorità di vigilanza 134
2. Autorità di applicazione 135

II. Autorità di tassazione 136
III. Delegazione tributaria comunale 137

Titolo secondo
Della procedura

Capitolo primo
Disposizioni generali di procedura

I. Doveri di funzione
1. Ricusazione 138
2. Segreto d'ufficio
a) Regola 139
b) Eccezione 140
3. Informazioni delle Autorità 141

II. Rappresentanza contrattuale 142

Articolo

III. Rappresentanti per contribuenti all'estero 143
IV. Consultazione dell'incarto 144
V. Termini 145
VI. Prescrizione del diritto di tassare
1. Imposta cantonale diretta 146
2. Imposta di successione e donazione 147

Capitolo secondo

Tassazione e rimedi giuridici in materia d'imposta cantonale diretta

I. Disposizioni generali
1. Ruolo dei contribuenti 148
2. Luogo di tassazione delle persone fisiche 149
II. Dichiarazione d'imposta
1. Invito a presentare la dichiarazione 150
2. Obbligo di presentazione 151
3. Rappresentanza legale 152
4. Termine di consegna 153
5. Richiami 154
6. Allegati 155
III. Tassazione
1. Obblighi procedurali 156
2. Obbligo dei terzi a fornire informazioni 157
3. Obbligo dei terzi a rilasciare attestazioni 158
4. Ispezioni e perizie 159
5. Esecuzione della tassazione 160
6. Tassazione d'ufficio 161
7. Notificazione 162
IV. Reclamo
1. Presentazione 163
2. Contenuto 164
3. Procedura 165
4. Rappresentanza 166
5. Reclamo collettivo 167
6. Decisione 168
V. Ricorso
1. Presentazione 169
2. Istruzione 170
3. Competenze del presidente 171
4. Deliberazioni 172
5. Decisione dei ricorsi 173
6. Tassa di giudizio 174

Articolo

Capitolo terzo

Tassazione e rimedi giuridici in materia d'imposta di successione e donazione

I. Disposizioni generali
1. Facoltà d'indagine 175
2. Obbligo di notifica
a) Decessi 176
b) Donazioni 177
3. Intimazioni, comunicazioni e convocazioni
a) Successioni 178
b) Donazioni 179

II. Obblighi procedurali
1. Obbligo di collaborazione 180
2. Informazioni dei notai 181
3. Informazioni di terzi 182

III. Tassazione 183

IV. Rimedi giuridici 184

Capitolo quarto

Modifica di tassazioni definitive

I. Revisione
1. Motivi 185
2. Procedura e termini 186

II. Rettificazioni di errori di calcolo e di scrittura 187

III. Ricupero d'imposta
1. Presupposti 188
2. Procedura e ricorso 189
3. Prescrizione 190

Titolo terzo

Disposizioni penali

I. Contravvenzioni
1. Violazione di obblighi procedurali 191
2. Sottrazione d'imposta 192
a) Sottrazione consumata 192
b) Tentativo 193
c) Istigazione, complicità, partecipazione 194
3. Persone giuridiche e collettività senza personalità giuridica 195
4. Eredi 196
5. Rappresentanti legali o contrattuali 197
6. Procedura 198
7. Prescrizione 199

Articolo

II. Reati
1. Frode fiscale 200
2. Frode nell'inventario 201
3. Procedura 202

III. Rapporti con il Codice penale svizzero 203

IV. Obbligo della denuncia 204

Titolo quarto

Riscossione e garanzia

I. Riscossione
1. Autorità 205
2. Rate d'imposta 206
3. Scadenza 207
4. Termini di pagamento 208
5. Interessi di mora 209
6. Esecuzione forzata 210
7. Esecutività della tassazione 211
8. Facilitazione di pagamento 212

II. Condono 213

III. Restituzione dell'imposta 214

IV. Garanzia
1. Costituzione della garanzia 215
2. Divieto di disporre dei beni 216
3. Collaborazione 217
4. Ipoteca legale 218
5. Cancellazione dal Registro di commercio 219

V. Prescrizione 220

Parte quarta

L' IMPOSTA ALLA FONTE

I. Soggetti a trattenuta 221
1. Lavoratori 221
2. Altri soggetti 222

II. Calcolo dell'imposta
1. Principio 223
2. Deduzioni 224

III. Ruolo del debitore della prestazione 225

IV. Procedura e penalità
1. Procedura 226
2. Distrazione d'imposta 227

V. Riserva della tassazione ordinaria 228

Articolo

VI. Elementi non soggetti a ritenuta 229
VII. Attuazione ed esecuzione 230

Parte quinta
LE IMPOSTE COMUNALI

I. Tipi d'imposta 231

Titolo primo
Le imposte dirette

I. Norme generali 232
II. Moltiplicatore 233
III. Foro fiscale 234
IV. Trasferimento di domicilio 235
V. Riparto intercomunale
1. Regola generale 236
2. Sostanza immobiliare 237
3. Attività lucrativa indipendente 238
4. Persone giuridiche 239
5. Esclusione del riparto 240
6. Aziende idroelettriche 241
7. Procedura
a) Esecuzione 242
b) Reclamo 243
c) Ricorso 244
d) Validità del reclamo e del ricorso 245
e) Validità della decisione in merito 246

Titolo secondo
Imposta personale

I. Assoggettamento 247
II. Importo 248

Titolo terzo
Imposta immobiliare

I. Obbligazione
1. Soggetti 249
2. Esenzioni 250
II. Calcolo e commisurazione
1. In generale 251
2. Per i terreni agricoli e forestali 252

Articolo

Titolo quarto

Riscossione e procedura

I. Riscossione
1. Autorità 253
2. Scadenza, termini di pagamento 254
3. Facilitazioni di pagamento, condono 255
4. Rinvio all'imposta cantonale 256
5. Rimedi giuridici 257

Titolo quinto

Disposizioni speciali

I. Risarcimento perdite fiscali 258
II. Aiuto statale 259
III. Imposta di culto 260

Parte sesta

DISPOSIZIONI FINALI

I. Disposizioni transitorie
1. Persone giuridiche 261
2. Diritto applicabile 262
3. Imposta comunale 263
II. Applicazione 264
III. Abrogazione 265
IV. Entrata in vigore 266

Disegno di

LEGGE TRIBUTARIA

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 settembre 1974 n. 2000 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

I. Tipi d'imposta

[1] Il Cantone preleva secondo questa legge:

a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati e, eventualmente, un'imposta globale;

b) un'imposta sull'utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati come pure dei fondi d'investimento immobiliare e, eventualmente, una imposta minima;

c) un'imposta alla fonte delle persone fisiche e giuridiche;

d) un'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

[2] Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione.

Art. 2

II. Limiti al riconoscimento di rapporti giuridici

Nell'interpretazione della legge tributaria, i rapporti economici effettivi sono prevalenti rispetto alla configurazione dei rapporti di diritto civile, se vengono contratti negozi giuridici o seguite procedure che non corrispondono alla reale situazione economica, allo scopo di eludere l'imposta.

Parte prima
IMPOSTA CANTONALE DIRETTA

Titolo primo
Obbligazione tributaria

Art. 3

I. Appartenenza fiscale

1. Appartenenza personale (assoggettamento illimitato)

a) Persone fisiche

[1] Le persone fisiche sono assoggettate a motivo della loro appartenenza personale quando:

a) hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone, o

b) in quanto attinenti ticinesi, abitano all'estero e vi sono esentati, in tutto od in parte, dalle imposte sul reddito e sulla sostanza per il fatto di essere alle dipendenze della Confederazione, di Cantoni o Comuni svizzeri oppure di corporazioni o stabilimenti di diritto pubblico.

[2] Una persona fisica ha il proprio domicilio fiscale nel Cantone, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

[3] Una persona fisica ha la dimora fiscale nel Cantone quando, astrazion fatta da interruzioni temporanee, vi soggiorna almeno per 90 giorni senza svolgervi un'attività lucrativa.

[4] Non ha domicilio o dimora fiscale la persona che soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto, ma che è domiciliata in un altro Cantone o all'estero e vi paga le imposte ordinarie.

Art. 4

b) **Persone giuridiche**

Le persone giuridiche sono assoggettate a motivo della loro appartenenza personale quando hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone.

Art. 5

2. **Appartenenza economica (assoggettamento limitato)**

[1] Le persone fisiche e giuridiche, i fondi d'investimento e gli altri enti senza personalità giuridica, senza domicilio fiscale, dimora, sede o amministrazione effettiva nel Cantone, sono limitatamente imponibili in virtù della loro appartenenza economica, quando esse:

a) sono titolari, soci o usufruttuari di imprese esercitate nel Cantone o vi tengono stabilimenti d'impresa;

b) sono proprietari o usufruttuari di beni immobili siti nel Cantone o esercitano su di essi diritti reali o personali economicamente assimilabili alla proprietà od all'usufrutto;

c) esercitano un'attività nel campo immobiliare quali mediatori o commercianti d'immobili siti nel Cantone.

[2] Se i contribuenti di cui al capoverso 1 hanno il domicilio fiscale, la dimora, la sede o l'amministrazione effettiva all'estero, sono inoltre imponibili, quando essi:

a) esercitano o fanno esercitare un'attività lucrativa nel Cantone, per la quale ricevono un indennizzo;

b) sono membri dell'amministrazione o della direzione o dell'ufficio di revisione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone e ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, rimunerazioni o altre prestazioni;

c) sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegno immobiliare su fondi situati nel Cantone;

d) ricevono pensioni, assegni di riposo o altre prestazioni a dipendenza di un precedente rapporto di lavoro, da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone;

e) sono titolari o usufruttuari di contratti di licenze e ricevono diritti di licenza o altri compensi da un debitore con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone;

f) lavorano a bordo di un mezzo di comunicazione aerea, navale o terrestre nel traffico internazionale e ricevono un salario o

altre indennità da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone.

[3] Qualora queste prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi ultimi sono imponibili.

[4] In caso di appartenenza economica, l'assoggettamento è limitato alla parte di reddito e di sostanza in connessione con i presupposti che creano l'obbligazione tributaria. E' imponibile almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta.

Art. 6

3. Stabilimento d'impresa

Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione.

Si ritengono tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere, le cave e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata supera 12 mesi.

Art. 7

4. Rapporti con le altre sovranità fiscali

[1] I contribuenti assoggettati nel Cantone solo per una parte del loro reddito e della loro sostanza (utile e capitale) pagano l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone con le aliquote corrispondenti all'insieme del loro reddito e della loro sostanza.

[2] I contribuenti domiciliati all'estero, come pure quelli con domicilio o sede nel Cantone con stabilimenti d'impresa all'estero, pagano al minimo le imposte per le aziende e gli immobili siti nel Cantone con l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone ed alla sostanza ivi posta.

[3] I contribuenti assoggettati giusta l'articolo 3, capoverso 1, lettera b), pagano l'imposta sul reddito e sulla sostanza per i quali essi sono stati esentati all'estero dalle imposte sul reddito e sulla sostanza in base a convenzioni internazionali o all'uso.

Art. 8

II. Inizio e fine dell'imponibilità

[1] L'assoggettamento alle imposte delle persone fisiche inizia il giorno in cui eleggono domicilio o dimora fiscale nel Cantone o ivi acquisiscono elementi imponibili; esso cessa con la morte, la partenza del contribuente dal Cantone o con l'estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.

[2] L'assoggettamento alle imposte delle persone giuridiche inizia con la costituzione, con il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva nel Cantone o con l'acquisizione di elementi imponibili nel Cantone; esso cessa con l'avvenuta liquidazione, con il trasferimento della sede o della amministrazione effettiva fuori Cantone o con l'estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.

[3] Rimane riservato il diritto al prelievo di un'imposta annua su redditi straordinari, non ricorrenti.

Art. 9

III. Famiglia

[1] Il reddito e la sostanza della moglie non legalmente o effettivamente separata, sono aggiunti a quelli del marito, qualunque sia il regime matrimoniale dei beni.

[2] Si dà separazione di fatto dei coniugi allorquando viene a cessare l'esistenza in comune e non esiste più tra di essi nessuna comunione dei mezzi assicuranti l'alloggio e il sostentamento, eccettuati gli importi pecuniari esattamente determinati che uno dei coniugi versa all'altro, quale contributo ai bisogni dell'altro e dei figli conviventi.

[3] Il reddito e la sostanza dei figli soggetti alla patria potestà, ad eccezione del reddito di attività lucrativa, sono cumulati con quelli del detentore di detta potestà. Il figlio è tassato separatamente sul prodotto della sua attività lucrativa dipendente dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 18.mo anno di età.

Art. 10

IV. Unione di persone

[1] Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplici e le società semplici, come pure le unioni di persone o di beni senza personalità giuridica propria non soggiacciono all'imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci.

[2] La stessa norma è applicabile alle comunioni ereditarie ed alle indivisioni in quanto le quote siano chiaramente attribuibili ai singoli aventi diritto e superino Fr. 1.000,— di reddito annuo netto o Fr. 20.000,— di sostanza netta.

Art. 11

V. Usufrutto

I beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi o beneficio ecc. e i relativi redditi sono aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario.

Art. 12

VI. Successione fiscale

[1] Alla morte del contribuente, gli eredi gli succedono nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari. Su richiesta dell'Autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune residente in Svizzera. In caso contrario l'Autorità fiscale procederà alla designazione d'ufficio.

[2] Quando una persona giuridica trasferisce i suoi attivi o passivi ad altra persona giuridica assoggettata all'imposta, quest'ultima deve pagare le imposte dovute dalla società che ha ripreso.

Art. 13

VII. Responsabilità solidale

[1] Con li contribuente rispondono solidalmente :

a) la moglie ed i figli soggetti alla patria potestà, sino a concorrenza della loro quota all'imposta complessiva del capo famiglia ;

b) i soci di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e gli aventi diritto di comunioni ereditarie ed altre indivisioni per le imposte dovute a dipendenza della partecipazione o della comunione e indivisione ;

c) le persone incaricate della gestione o dell'amministrazione di unioni di persone imponibili come tali ai sensi dell'art. 10 ;

d) le persone incaricate di liquidare imprese commerciali e stabili organizzazioni nel Cantone o di alienare o realizzare immobili situati nel Cantone o crediti garantiti da immobili situati nel Cantone fino a concorrenza del ricavo netto, quando il contribuente non ha il domicilio fiscale in Svizzera;

e) gli organi e le persone incaricate della liquidazione di una persona giuridica fino a concorrenza dell'ammontare della sostanza netta della persona giuridica.

Determinante è la consistenza patrimoniale esistente al momento in cui la persona giuridica entra in liquidazione o trasferisce la sede o la amministrazione effettiva fuori Cantone o compie delle operazioni che hanno come conseguenza la scomparsa di tutti gli elementi imponibili nel Cantone.

[2] Con i successori fiscali rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto l'amministratore giudiziario della successione e l'esecutore testamentario fino a concorrenza della quota d'imposta compresa nel patrimonio successorale.

Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver preso tutte le misure cautelative imposte dalle circostanze.

Art. 14

VIII. Esenzioni

[1] Sono esenti dall'imposta:

a) le persone domiciliate nel Cantone che godono dell'extra territorialità in virtù del diritto federale;

b) gli enti, le istituzioni e le prestazioni dichiarati non imponibili dal diritto federale e cantonale;

c) la Confederazione, i suoi stabilimenti e le sue aziende entro i limiti previsti dalle relative leggi federali;

d) lo Stato del Cantone Ticino, i suoi stabilimenti, le sue aziende ed i fondi speciali dei quali ha l'amministrazione;

e) i Comuni ed i consorzi di Comuni limitatamente ai beni immobili destinati al servizio pubblico; ossia gli edifici in cui ha sede l'amministrazione comunale, gli edifici scolastici e quelli adibiti a biblioteche e musei pubblici, i giardini pubblici, le strade pubbliche, comunali e consortili di diritto pubblico e gli stadi comunali: se però parti di tali beni sono usate a scopi di lucro, sarà pagata per esse l'imposta corrispondente;

f) le altre corporazioni ed istituti di diritto pubblico (patriziati, parrocchie, ecc.) limitatamente ai beni immobiliari destinati a scopi di pubblico interesse, segnatamente a scopo di culto, istruzione, all'assistenza dei poveri e degli ammalati, dei vecchi e degli invalidi; se però parti di tali beni sono usati a scopo di lucro, sarà pagata per esse l'imposta corrispondente;

g) le casse di previdenza per il personale istituite dallo Stato e dai Comuni in quanto da loro amministrate, come pure le istituzioni di previdenza di aziende con sede in Svizzera in quanto la sostanza è adibita durevolmente e irrevocabilmente a scopi di previdenza;

h) le casse per ammalati legalmente riconosciute, le casse d'assicurazione contro la disoccupazione e di assicurazione del bestiame, le casse di compensazione per perdita di salario e guadagno;

i) le chiese ed i cimiteri;

l) gli edifici adibiti ad ospedale pubblico, ad asilo pubblico per l'infanzia o la vecchiaia, ad orfanotrofio, le palestre di ginnastica in quanto usate dalla scuola pubblica, i bagni pubblici comunali, le piazze di tiro ed i rifugi alpini di associazioni alpinistiche, in quanto gli enti relativi non abbiano scopo di lucro; se però tali edifici o loro parti sono usati a scopo di lucro o a scopo diverso da quello principale, sarà pagata l'imposta corrispondente;

m) le società cooperative basate sulla mutualità, in quanto si occupano esclusivamente dell'utilizzazione di prodotti agricoli del Cantone.

[2] I beni immobili e mobili appartenenti a biblioteche, musei comunali e consortili, ad ospedali pubblici non aventi carattere prevalentemente di lucro e che hanno l'obbligo di ricoverare e di fatto ricoverano caritativamente la popolazione meno abbiente del Cantone e dei Comuni interessati, ad asili pubblici, per l'infanzia, per la vecchiaia, per gli orfani e per gli inabili al lavoro, a lazzaretti ed alle stazioni pubbliche di disinfezione, in quanto non fruiscano dell'esonero completo di cui sopra, quelli appartenenti a società di mutuo soccorso ed in genere alle istituzioni che hanno per iscopo l'assistenza dei poveri, la dotazione vescovile, gli immobili e la dotazione statale del seminario diocesano, pagano unicamente l'imposta complementare sulla sostanza fino ad un massimo del 2 ‰.

[3] L'incidenza dei debiti e degli interessi sulla sostanza e sul reddito imponibile dei Comuni è calcolata uniformemente imponendo tali fattori nella sola misura del 50 %.

L'aliquota applicabile è quella delle persone fisiche.

[4] Per quel che riguarda la tassazione degli immobili delle persone giuridiche di cui al cpv. 1 lettera f) i debiti in capitale ed interessi sono ammessi nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva.

Le imposte sull'utile e sul capitale sono calcolate con le aliquote delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, conformemente agli art. 66 e 72 LT.

[5] Le istituzioni di previdenza citate al cpv. 1, lettera g) sono tuttavia imponibili per gli immobili conformemente al cpv. 4.

Titolo secondo

Le imposte delle persone fisiche

Capitolo primo

Imposta sul reddito

Art. 15

I. Nozione di reddito

1. In generale

[1] E' reddito imponibile la totalità dei proventi periodici e unici di ogni genere.

[2] Sono pure considerati reddito, e come tali soggetti all'imposta, i proventi in natura di qualsiasi specie e in genere ogni prestazione valutabile in denaro.

[3] I guadagni in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza mobiliare ed immobiliare sono imposti nei limiti degli articoli seguenti.

Art. 16

2. Reddito da attività dipendente

Sono considerati redditi da attività dipendente i proventi di un'attività continua o transitoria retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, in particolare le indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, allocazioni di ogni genere, mance, regalie, gratifiche, indennità di residenza ed altre prestazioni valutabili in denaro.

Art. 17

3. Reddito da attività indipendente

[1] E' imponibile il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente.

[2] Sono pure imponibili :

a) i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale, indipendentemente dalla loro tassazione attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare ;

b) i profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella sostanza privata, o in imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone di beni mobiliari e immobiliari, compresi i valori immateriali ;

c) i plusvalori di cose e diritti allibrati nell'esercizio di un'azienda.

[3] Al trasferimento nella sostanza privata di cui al cpv. 2 lett. b) è parificata la cessione in affitto di un'azienda qualora non sia manifestamente di natura transitoria.

[4] I profitti immobiliari di cui all'art. 17 cpv. 2, lettera b), sono tassati per la parte corrispondente agli ammortamenti concessi negli anni precedenti e per quella non colpita, a carico dell'alienante, attraverso la legge sul maggior valore immobiliare.

[5] Per i contribuenti che tengono una contabilità regolare, l'articolo 56 è applicabile per analogia.

Art. 18

4. Reddito di sostanza mobiliare

[1] Sono imponibili in particolare :

a) gli interessi su crediti ;

b) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di ogni genere ;

c) i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o altro godimento di beni mobili o diritti ;

d) i proventi da valori immateriali ;

e) il valore di obbligazioni, di azioni ed altri diritti attribuiti gratuitamente, il prodotto della vendita di diritti di opzione e simili.

[2] Le quote di beneficio derivanti dai contratti di assicurazione, sono tassate al momento del loro versamento.

Art. 19

5. Redditi da sostanza immobiliare

[1] Sono imponibili in particolare:

a) i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o altro godimento;

b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente tiene a sua disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di usufrutto;

c) i proventi da contratti di superficie, o da altri diritti;

d) i proventi dall'estrazione in proprio o contrattuale di ghiaia, sabbia od altri prodotti del sottosuolo.

[2] Il valore locativo di cui alla lettera b) non può essere inferiore al controvalore delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione e degli interessi passivi.

Art. 20

6. Redditi di altra fonte

Sono considerati reddito d'altra fonte in particolare:

a) i tantièmes, i gettoni di presenza e simili;

b) i proventi sostitutivi di reddito da attività lucrativa, tanto nella forma di prestazione unica quanto ricorrente;

c) le rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e quelle dell'assicurazione invalidità;

d) gli indennizzi per la cessazione di un'attività o la rinuncia ad esercitarla;

e) gli indennizzi per la rinuncia ad esercitare un diritto, per rescissione di contratto, nonchè le inconvenienze e simili;

f) i proventi da lotterie, concorsi pronostici e simili;

g) gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione giudiziale o di fatto per sè e per i figli sotto la sua patria potestà;

h) i proventi da rendite vitalizie o temporanee o da contratti di vitalizio.

Art. 21

7. Rendite ed altri redditi ricorrenti

[1] Le rendite, le pensioni ed analoghi redditi ricorrenti, soggiaciono all'imposta nella sola ragione di 8/10, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000,—.

[2] Le rendite percepite dall'assicurazione vecchiaia e superstiti e quelle dell'assicurazione invalidità soggiaciono all'imposta nella sola ragione di 8/10.

Art. 22

II. Redditi esenti

Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

a) l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato o donazione;

b) le prestazioni dell'assistenza pubblica e quelle fondate sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 20 lett. g);

c) le prestazioni complementari alla assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

d) le allocazioni per grandi invalidi;

e) il soldo versato per il servizio militare e per la protezione civile, nonchè le prestazioni dell'Assicurazione militare federale ;

f) le somme ricevute per conseguire un titolo di studio o professionale ;

g) le somme ricevute una volta tanto a titolo di assicurazioni private sulla vita ad eccezione di quelle destinate a sostituire un reddito di attività ;

h) i versamenti in capitale ricevuti in occasione di un cambiamento di impiego dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza nella misura in cui vengono trasferiti nel termine di un anno ad una nuova istituzione di previdenza ;

i) le prestazioni versate in seguito a decesso in quanto sottoposte all'imposta sulle successioni, come pure le indennità per danni corporali gravi o pregiudizio durevole della salute, in quanto non rappresentino reddito di compensazione.

Art. 23

III. Determinazione del reddito netto

1. Norma generale

Per la determinazione del reddito netto vengono dedotti dai proventi lordi le spese d'acquisizione e le deduzioni generali contemplate agli articoli 24 - 28.

Art. 24

2. In caso di attività dipendente

[1] Dai proventi di attività dipendente, comprovati in tutte le loro componenti mediante ineccepibili attestazioni, sono deducibili :

a) un importo pari al 20 %, al massimo Fr. 4.000,— per famiglia (articolo 9) ;

b) un ulteriore importo di Fr. 2.000,— dal reddito d'attività dipendente della moglie, se conseguito al di fuori dell'azienda familiare ;

c) un importo supplementare di Fr. 2.000,— se il contribuente è al beneficio di una rendita AVS o AI ;

d) i contributi legali o contrattuali alle casse pensioni e alle istituzioni di previdenza menzionate all'articolo 14, lettera f) ; sono eccettuati i versamenti effettuati in occasione dell'entrata in un'istituzione di previdenza ;

e) le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa, da pernottamento e dal lavoro a squadre ;

f) le spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro ;

g) le spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale.

[2] Le spese professionali di cui alle lettere e), f) e g) sono accordate se necessarie all'esercizio della professione, ma sempre che non siano assunte dal datore di lavoro o da terzi, entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Art. 25

3. In caso di attività indipendente

a) in generale

[1] Dai proventi di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare :

a) le spese necessarie a conseguire il reddito ;

b) gli ammortamenti ed accantonamenti giustificati dall'uso commerciale ;

c) le perdite su patrimonio aziendale verificatesi ed allibrate ;

d) i versamenti devoluti irrevocabilmente alle istituzioni di previdenza per il personale riconosciute esenti ai sensi dell'art. 14 cpv. 1, lett. g), limitatamente al 20 % del totale dei salari e degli stipendi pagati agli operai e impiegati ai quali l'istituzione di previdenza è destinata ;

e) un importo pari al 20 %, con un massimo di Fr. 2.500,—, dal reddito dell'agricoltura / selvicoltura.

[2] Il Consiglio di Stato fisserà i presupposti per l'inclusione del datore di lavoro fra i beneficiari delle istituzioni di previdenza.

Art. 26

b) **Ammortamenti**

[1] Sono ritenuti consentiti dall'uso commerciale gli ammortamenti corrispondenti a una adeguata compensazione dell'effettiva svalutazione intervenuta durante l'esercizio determinante nella misura in cui sono stati contabilizzati o figurano in speciali tabelle di ammortamento.

[2] Gli ammortamenti sugli immobili sono ammessi fino a concorrenza del valore di stima ufficiale ; sugli altri elementi di sostanza fino a concorrenza del valore minimo reperibile.

Art. 27

c) **Accantonamenti**

[1] Sono ritenuti consentiti dall'uso commerciale gli accantonamenti per :

a) gli impegni sorti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato ;

b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori ;

c) gli altri rischi di perdite imminenti sorti nel corso dell'esercizio, nella misura in cui sono stati contabilizzati.

[2] Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti saranno aggiunti all'utile aziendale imponibile nella misura in cui più non si giustificano.

Art. 28

d) **Profitti immobiliari reinvestiti**

[1] Le riserve occulte realizzate mediante l'alienazione di immobili necessari ad un'azienda possono essere trasferite su immobili acquistati o costruiti in sostituzione ; è escluso ogni trasferimento su immobili situati fuori Cantone.

[2] Se il reinvestimento non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte da utilizzarsi nel termine di due anni per ammortamento del nuovo immobile.

[3] Sono considerati necessari ad un'azienda gli immobili che servono direttamente all'esercizio industriale, artigianale, commerciale o agricolo.

Sono esclusi in particolare gli immobili utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

[4] Si dà sostituzione allorquando il vecchio ed il nuovo immobile adempiono alle stesse funzioni economiche e tecniche nel qua-

dro della stessa azienda e l'alienazione ha luogo per motivi di forza maggiore o nel quadro di un'azione di riorganizzazione dell'azienda.

Art. 29

4. In caso di sostanza

Dai proventi della sostanza privata sono deducibili le spese effettive di manutenzione ordinaria, di gestione e di amministrazione.

Art. 30

5. Deduzioni generali

[1] Dai proventi sono inoltre deducibili :

a) gli interessi passivi maturati su debiti ammessi in deduzione ;

b) gli oneri permanenti a carico del contribuente per legge o sentenza giudiziaria e quelli risultanti da convenzioni in quanto non fondati sul diritto di famiglia ;

c) gli alimenti versati al coniuge divorziato, separato giudizialmente o di fatto per sè e i figli sotto la sua patria potestà ;

d) i versamenti legali all'assicurazione vecchiaia e superstiti, invalidità e perdita di guadagno ;

e) i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, i premi all'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità fino a concorrenza di un importo di franchi 4.000,—. Su questo importo sono computabili i primi franchi 3.000,— di deduzione dell'art. 24 cpv. 1 lett. d).

La deduzione è ridotta a Fr. 1.000,— per i contribuenti i cui contributi legali o contrattuali alle casse pensioni e alle istituzioni di previdenza sono interamente assunti dal datore di lavoro.

[2] Gli oneri permanenti risultanti da convenzioni e gli alimenti al coniuge separato di fatto sono deducibili unicamente se i beneficiari sono contribuenti in Svizzera a motivo della loro appartenenza personale.

Art. 31

6. Deduzioni non ammesse

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare :

a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, comprese le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente ;

b) le spese di formazione e quelle per l'avanzamento professionale, riservata l'applicazione dell'art. 24, lett. g) ;

c) le spese per l'estinzione di debiti ;

d) le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali ;

e) le imposte sul reddito e la sostanza, le imposte immobiliari come pure altre imposte e tasse non costituenti spese per conseguire il reddito.

Art. 32

7. Considerazioni del tenore di vita

[1] Il reddito netto deve corrispondere almeno al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede.

[2] Incombe al contribuente la prova di aver sopperito al suo tenore di vita mediante consumo di redditi non imponibili o consumo di sostanza.

Art. 33

IV. Determinazione del reddito imponibile

1. Deduzione per figli agli studi

[1] Al contribuente con figli che fino al venticinquesimo anno di età completano il ciclo di scuola secondaria superiore, oppure seguono studi di ordine accademico o di perfezionamento professionale è concessa una deduzione fino a Fr. 3.000,— per figlio se all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento non ha percepito assegni o borse di studio. Analogo trattamento è riservato al contribuente con figli che seguono corsi professionali fuori Cantone o che, per giustificati motivi, seguono nel Cantone scuole secondarie pubbliche fuori dal proprio domicilio.

[2] In caso di assoggettamento parziale le deduzioni sono accordate proporzionalmente.

[3] Il Consiglio di Stato fisserà le modalità di applicazione del capoverso 1.

Art. 34

2. Esoneri

[1] Del reddito netto sono inoltre deducibili:

a) per ogni figlio al di sotto dei 20 anni senza attività lucrativa — Fr. 1.000,—

b) per ogni persona invalida o ricoverata, al cui sostentamento il contribuente provvede in via principale — Fr. 1.000,—

c) per vedovi, separati, divorziati e celibi, con figli conviventi e al cui sostentamento provvedono in via principale — Fr. 1.000,—

[2] Determinante è la situazione all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

[3] In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sono accordate proporzionalmente.

Art. 35

V. Calcolo dell'imposta

1. Aliquote

a) **persone sole**

[1] L'imposta annua sul reddito è pagata per categoria in base alle seguenti aliquote:

			Aliquote di ogni categoria	*Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria*	*Aliquota effettiva del massimo di categoria*
			%	Fr.	%
Fino a		4.200	—,—	22,—	0,523
da Fr.	4.300 a Fr.	5.000	6,50	74,—	1,480
da Fr.	5.100 a Fr.	6.000	6,75	141,50	2,358
da Fr.	6.100 a Fr.	7.000	7,15	213,—	3,042
da Fr.	7.100 a Fr.	9.000	8,75	388,—	4,311
da Fr.	9.100 a Fr.	12.000	10,50	703,—	5,858
da Fr.	12.100 a Fr.	18.000	11,00	1.363,—	7,572
da Fr.	18.100 a Fr.	24.000	11,25	2.038,—	8,491

da Fr. 24.100 a Fr. 30.000	12,35	2.779,—	9,263
da Fr. 30.100 a Fr. 38.000	13,30	3.843,—	10,113
da Fr. 38.100 a Fr. 46.000	14,35	4.991,—	10,850
da Fr. 46.100 a Fr. 54.000	14,80	6.175,—	11,435
da Fr. 54.100 a Fr. 62.000	15,50	7.415,—	11,959
da Fr. 62.100 a Fr. 80.000	16,00	10.295,—	12,868
da Fr. 80.100 a Fr. 100.000	16,50	13.595,—	13,595
da Fr. 100.100 a Fr. 180.000	17,10	27.275,—	15,152
da Fr. 180.100 a Fr. 300.000	17,60	48.395,—	16,131
da Fr. 300.100 a Fr. 500.000	18,10	84.595,—	16,919
da Fr. 500.100 in avanti	18,60		

[2] Il reddito inferiore a Fr. 4.200,— è esente da imposta.

[3] Le frazioni di reddito inferiori a Fr. 100,— non sono computate.

Art. 36

[1] Per i contribuenti coniugati che vivono in costanza di matrimonio, l'imposta annua sul reddito è pagata per categoria in base alle aliquote seguenti: 1) **Coniugati**

	Aliquote di ogni categoria	*Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria*	*Aliquota effettiva del massimo di categoria*
	%	Fr.	%
Fino a 6.000	—,—	20,—	0,333
da Fr. 6.100 a Fr. 8.000	7,00	160,—	2,000
da Fr. 8.100 a Fr. 10.000	7,35	305,—	3,050
da Fr. 10.100 a Fr. 12.000	7,65	458,—	3,816
da Fr. 12.100 a Fr. 15.000	8,75	720,50	4,803
da Fr. 15.100 a Fr. 18.000	10,50	1.035,50	5,752
da Fr. 18.100 a Fr. 22.000	11,00	1.475,50	6,706
da Fr. 22.100 a Fr. 26.000	11,25	1.925,50	7,405
da Fr. 26.100 a Fr. 31.000	12,35	2.543,—	8,203
da Fr. 31.100 a Fr. 37.000	13,30	3.341,—	9,029
da Fr. 37.100 a Fr. 44.000	14,35	4.345,50	9,876
da Fr. 44.100 a Fr. 52.000	14,80	5.529,50	10,633
da Fr. 52.100 a Fr. 60.000	15,50	6.769,50	11,282
da Fr. 60.100 a Fr. 80.000	16,00	9.969,50	12,461
da Fr. 80.100 a Fr. 100.000	16,50	13.269,50	13,269
da Fr. 100.100 a Fr. 180.000	17,10	26.949,50	14,971
da Fr. 180.100 a Fr. 300.000	17,60	48.069,50	16,023
da Fr. 300.100 a Fr. 500.000	18,10	84.269,50	16,853
da Fr. 500.000 in avanti	18,60		

[2] Il reddito inferiore a Fr. 6.000,— è esente da imposta.

[3] Le frazioni di reddito inferiori a Fr. 100,— non sono computate.

Art. 37

2. Casi speciali

a) proventi di lotterie e concorsi pronostici e simili

[1] I proventi da lotterie, concorsi pronostici e simili di cui all'articolo 20 cpv. 1, lettera f), sono tassati con un'imposta unica, distinta dagli altri redditi.

[2] Sono applicabili le aliquote fissate dall'art. 35, al minimo l'aliquota del 5 %. I guadagni inferiori a Fr. 500,— sono esenti da imposta.

[3] Per il calcolo dell'imposta non si tien conto di deduzione alcuna.

Art. 38

b) versamenti in capitale sostitutivi di prestazioni ricorrenti

Se i proventi assoggettati all'imposta sul reddito comprendono versamenti in capitale sostitutivi di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni ammesse, con l'aliquota che sarebbe applicabile se invece della prestazione unica fossero corrisposte prestazioni ricorrenti.

Art. 39

c) versamenti in capitale derivanti da un rapporto di servizio

[1] I versamenti in capitale effettuati da un'istituzione di previdenza a dipendenza di un'attività esercitata per conto di terzi, retta dal diritto privato o pubblico, come pure ogni analogo versamento del datore di lavoro, sono imposti separatamente dagli altri redditi, una sol volta, deduzion fatta dei versamenti del contribuente.

[2] L'imposta è calcolata in ragione del :

2 %	sui primi	Fr. 50.000,—
3 %	sui seguenti	Fr. 50.000,—
4 %	sui successivi	Fr. 200.000,—
6 %	sugli ulteriori	Fr. 200.000,—
8 %	sugli importi superiori.	

[3] Se il datore di lavoro è assicurato presso la propria istituzione di previdenza, costituiscono contributi propri quelli fatti con i mezzi privati.

[4] Sono parificate ai contributi propri del contribuente nel senso del cpv. 1, le prestazioni dei suoi parenti. La stessa norma vale per le prestazioni di terzi, se il contribuente ha acquistato il diritto all'assicurazione mediante devoluzione di eredità, legato o donazione.

[5] Per il calcolo dell'imposta non si tien conto di deduzione alcuna.

Capitolo secondo

Imposta sulla sostanza

Art. 40

I. Nozione di sostanza

E' sostanza imponibile la totalità dei beni mobiliari ed immobiliari del contribuente.

Art. 41

II. Valutazione

1. Principio

Riservate le disposizioni che seguono, la sostanza è valutata al suo valore venale.

Art. 42

2. Immobili
a) in generale

[1] Gli immobili e loro accessori situati nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, riservato l'articolo 43.

[2] Il concetto di immobile è quello stabilito dal Codice civile svizzero (art. 655).

[3] Le cose ed i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti immobiliari d'ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze d'acqua) ne sono considerati parte integrante.

Art. 43

b) Terreni agricoli e forestali

[1] I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all'Autorità di tassazione di essere imposti per l'intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo però di Fr. 2,— il mq. I fabbricati saranno invece imposti conformemente al primo capoverso dell'art. 42.

[2] Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a Fr. 2,— il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale sarà colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l'aliquota dell'1 per mille.

[3] Le liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria non sono considerate come alienazione. In questi casi, l'imposta posticipata sulla sostanza sarà riscossa:

a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;

b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

[4] Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a Fr. 2,— il mq., il prelevamento posticipato dell'imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e dovrà essere sopportato interamente dal futuro venditore.

[5] Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio l'Ufficio di tassazione esigerà l'iscrizione nel registro fondiario dell'obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l'imposta separata sulla sostanza di cui al cpv. 2.

Rimangono riservate le disposizioni contenute nella legge sul maggior valore immobiliare.

[6] Queste agevolazioni non possono essere invocate:

a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i Fr. 2,— il mq.;

b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i Fr. 20,— il mq.

[7] Il Consiglio di Stato fisserà i criteri per la definizione del terreno agricolo e forestale.

Art. 44

3. Beni mobili

[1] I beni mobili che appartengono alla sostanza commerciale sono imposti in base al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

[2] Il valore del bestiame è determinato in base alla media del suo valore venale e del valore di reddito : i primi Fr. 5.000,— sono esenti.

[3] Il mobilio domestico è esente da imposta per i primi franchi 20.000,—.

Art. 45

4. Titoli e crediti

[1] Per i titoli aventi un valore di borsa o di mercato sarà preso per base il corso medio dell'ultimo mese antecedente l'inizio dell'obbligo di pagare l'imposta. Per gli altri titoli fa stato il valore commerciale.

[2] Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si terrà conto della perdita probabile.

[3] E' esente da imposta una quota di Fr. 10.000,— sull'importo di libretti di risparmio, di deposito o di titoli obbligazionari svizzeri per ogni contribuente. Se il contribuente ha famiglia o persone interamente a carico, verrà concessa la deduzione di franchi 10.000,— per ogni membro o persona a carico.

Art. 46

5. Pretese nei confronti di assicurazioni ed istituzioni di previdenza

[1] Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto.

[2] Le pretese dei prestatori d'opera nei confronti di istituzioni aziendali, di assicurazione e di risparmio, non soggiaciono all'imposta sin tanto che i depositi sono bloccati dalle disposizioni statutarie delle istituzioni di previdenza.

Art. 47

III. Passività

1. Debiti deducibili

Dalla sostanza sono deducibili :

a) i debiti commerciali comprovati ;

b) i debiti non commerciali, comprovati verso persone od enti che, per il corrispondente credito, soggiaciono all'imposta in Svizzera o ne sono esentati per legge, in quanto accesi per finanziare spese di investimento.

Art. 48

2. Debiti non deducibili

Non sono ammessi in deduzione, in particolare :

a) i debiti verso persone od enti assoggettati alle imposte cantonali sul reddito a condizioni non identiche od analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta ;

b) le iscrizioni ipotecarie fatte a titolo di garanzia o di fidejussione a favore di terzi.

Art. 49

IV. Aliquote

[1] L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie nelle proporzioni seguenti :

				Aliquota di ogni categoria	*Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria*	*Aliquota effettiva del massimo di categoria*
				‰	Fr.	‰
Fino a			30.000	—,—	10,—	0,333
da Fr.	31.000	a Fr.	60.000	1	40,—	0,666
da Fr.	61.000	a Fr.	100.000	1,5	100,—	1,000
da Fr.	101.000	a Fr.	200.000	2	300,—	1,500
da Fr.	201.000	a Fr.	500.000	2,5	1.050,—	2,100
da Fr.	501.000	a Fr.	1.000.000	3	2.550,—	2,550
da Fr.	1.001.000	a Fr.	2.000.000	3,25	5.800,—	2,900
da Fr.	2.001.000	in avanti		3,50		

[2] La sostanza inferiore a Fr. 30.000,— è esente dall'imposta.

[3] E' esente la sostanza di orfani sotto i 20 anni per i primi Fr. 10.000,— se appartenente a orfani di padre, e per i primi franchi 20.000,—, se appartenente a orfani di padre e di madre.

[4] Le frazioni di sostanza inferiori a Fr. 1.000,— non sono computate.

Capitolo terzo

Imposta globale

Art. 50

I. Presupposti personali

[1] I contribuenti menzionati all'art. 3, cpv. 1, lettera a), che non hanno la cittadinanza svizzera, non esercitano e non hanno mai esercitato nella Svizzera alcuna attività lucrativa, possono chiedere il pagamento di un'imposta globale per il resto dell'anno e per l'anno successivo in luogo dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. Lo stesso sistema d'imposizione può essere continuato con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

[2] Lo stesso diritto spetta, fino alla fine dell'anno civile successivo a quello del loro ritorno nella Svizzera, ai cittadini svizzeri che, in seguito ad assenza dal Paese, non sono stati assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 3, cpv. 1, lettera a), durante gli ultimi 10 anni e prendono domicilio o dimora nel Cantone senza esercitarvi un'attività lucrativa.

Art. 51

II. Commisurazione

1. Dispendio e fattori minimi

[1] L'imposta globale è commisurata al reddito consumato nel Cantone dal contribuente.

[2] All'imposta soggiaciono tuttavia almeno :

a) la sostanza immobiliare situata nel Cantone ed il relativo reddito ;

b) i valori mobiliari svizzeri, compresi i crediti garantiti da pegni immobiliari ed il relativo reddito ;

c) i beni mobili che si trovano in Svizzera ed il relativo reddito ;

d) le rendite e le pensioni il cui debitore è domiciliato in Svizzera;

e) i redditi dei brevetti, dei diritti d'autore o di altri analoghi diritti sfruttati nella Svizzera ;

f) i redditi per i quali il contribuente, in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione, pretende, in tutto o in parte, l'esenzione dalle imposte estere riscosse alla fonte o il rimborso di esse.

Art. 52

2. Spese e deduzioni

[1] Per la commisurazione del reddito consumato ai sensi dell'articolo 51, cpv. 1, le spese e le deduzioni degli articoli da 23 a 30, 33, 34, non possono essere fatte valere.

[2] Per la commisurazione del reddito imponibile e della sostanza, conformemente all'art. 51, cpv. 2, possono essere dedotti unicamente :

a) le spese effettive di manutenzione ordinaria, di gestione e di amministrazione degli immobili situati in Svizzera (art. 29) ;

b) i debiti ipotecari comprovati, fino ad un massimo del 50 % del valore fiscale degli immobili ed i relativi interessi passivi.

Art. 53

III. Calcolo dell'imposta

[1] Per il calcolo dell'imposta globale, gli articoli 7 cpv. 1 e 35 cpv. 2 non sono applicabili.

[2] L'aliquota per il calcolo dell'imposta di cui all'art. 51 cpv. 2 corrisponde all'ammontare del reddito e della sostanza ivi citati, maggiorato della sostanza immobiliare situata negli altri Cantoni e del relativo reddito.

Art. 54

IV. Convenzioni internazionali

Se, in virtù di una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera per redditi provenienti da un altro Stato contraente, un contribuente pretende lo sgravio fiscale di detto Stato asserendo che i redditi di cui si tratta sono imponibili in Svizzera, singolarmente o cumulativamente con altro reddito con le aliquote del reddito complessivo, l'imposta globale è calcolata, in deroga agli articoli 51, 52 e 53, come segue :

a) oltre ai fattori di reddito menzionati all'art. 51 cpv. 2, sono compresi nell'imposizione, giusta la convenzione di doppia imposizione, anche gli altri redditi ridotti delle spese per il loro conseguimento ;

b) alla determinazione dell'aliquota d'imposta si applica l'art. 7, cpv. 1.

Titolo terzo

Le imposte delle persone giuridiche

Capitolo primo

Imposta sull'utile

Art. 55

I. Concetto di persona giuridica

[1] Sono imponibili come persone giuridiche :

a) le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative ;

b) le aziende municipalizzate.

[2] Le persone giuridiche di diritto straniero, le società commerciali e gli enti anche senza personalità giuridica aventi sede all'estero ed imponibili ai sensi dell'art. 5, come pure i fondi di investimento proprietari di immobili nel Cantone, soggiaciono all'imposta al pari delle società di cui al cpv. 1 lettera a).

[3] Le altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni, legati, corporazioni di diritto pubblico e privato, benefici e simili) pagano l'imposta sul reddito e sulla sostanza come le persone fisiche.

Art. 56

II. Utile netto
1. In generale

[1] L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto.

[2] Costituiscono utile netto imponibile :

a) il saldo del conto perdite e profitti, epurato dal riporto dell'anno precedente ;

b) tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto perdite e profitti e destinati alla copertura di spese non conosciute dall'uso commerciale, in particolare :

le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, gli ammortamenti e gli accantonamenti non consentiti dall'uso commerciale, le assegnazioni a fondi di riserva, la liberazione di capitale proprio con mezzi appartenenti alla persona giuridica, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale ;

c) i ricavi non accreditati al conto perdite e profitti, compresi i profitti in capitale, gli utili di liquidazione e di rivalutazione e gli importi provenienti dai premi di emissione di nuove azioni in caso di aumento del capitale. Il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa fuori Cantone è parificato alla liquidazione ;

d) le imposte sull'utile e sul capitale, le imposte immobiliari, le altre analoghe imposte dirette, come pure le imposte di successione e donazione ;

e) gli interessi di debiti non riconosciuti dalla presente legge.

[3] Fanno pure parte delle spese consentite dall'uso commerciale: i versamenti devoluti irrevocabilmente alle istituzioni di previdenza per il personale riconosciute esenti ai sensi dell'art. 14 cpv. 1, let-

tera g), per la parte eccedente il 20 % del totale dei salari e degli stipendi pagati agli operai e impiegati ai quali l'istituzione di previdenza è destinata.

[4] L'utile imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto perdite e profitti è determinato applicando in via analogetica i criteri di cui al cpv. 2.

Art. 57

2. Operazioni senza influenza sul risultato

Non costituiscono utile imponibile :

a) gli apporti dei soci, escluso l'aggio ;

b) l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.

Art. 58

3. Ammortamenti, accantonamenti reinvestimenti

Gli articoli da 25 a 28 e concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti e i reinvestimenti immobiliari, sono applicabili per analogia.

Art. 59

4. Deduzioni di perdite

Dall'utile netto dell'anno fiscale può essere dedotta la perdita fiscale accertata dell'esercizio precedente.

Art. 60

5. Interessi su capitale di società immobiliari

L'utile imponibile delle società immobiliari è maggiorato degli interessi passivi corrispondenti alla parte di capitale di terzi da aggiungere al capitale proprio ai sensi dell'art. 69.

Art. 61

III. Calcolo dell'imposta

1. Società di capitali e cooperative, in generale

L'imposta sull'utile delle società di capitali e cooperative è di :

a) 5 % su una prima quota di utile che non supera il 5 % del capitale azioni o del capitale sociale liberato, delle riserve aperte e delle riserve tacite tassate come utile ; se questo capitale proporzionale è inferiore a Fr. 120.000,—, sulla prima quota di utile netto che non supera i Fr. 6.000,— ;

b) 12 % su un'ulteriore quota di utile che non supera il 5 % del capitale proporzionale, rispettivamente Fr. 6.000,— se il capitale proporzionale è inferiore a Fr. 120.000,— ;

c) 18 % sul saldo dell'utile netto.

In ogni caso l'imposta è limitata al 15 % dell'utile netto imponibile.

Art. 62

2. Società di partecipazioni

a) **riduzione**

Per le società di capitali e le cooperative che, all'inizio dell'anno fiscale, possiedono almeno il 20 % o 2.000.000,— di franchi del capitale nominale di un'altra società, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra l'utile netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.

Art. 63

b) **utile netto da partecipazione**

[1] L'utile netto da partecipazione corrisponde alla rendita realizzata con la partecipazione giusta l'art. 62 ridotto delle relative spese di amministrazione.

[2] Non sono rendite da partecipazione in particolare:

a) i rimborsi di capitale;

b) i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società o la cooperativa debitrice;

c) i profitti in capitale e le rivalutazioni delle partecipazioni, compresi i ricavi dalla vendita dei diritti di sottoscrizione.

[3] La rendita d'una partecipazione non viene considerata nel calcolo della riduzione quando un ammortamento, legato alla distribuzione dell'utile, è effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile.

Art. 64

Aziende municipalizzate

[1] Le aziende municipalizzate pagano unicamente l'imposta sull'utile in base alle seguenti aliquote:

fino a		Fr. 5.000,—	3 %
da Fr. 5.100,—	a	Fr. 10.000,—	4 %
da Fr. 10.100,—	a	Fr. 20.000,—	5 %
da Fr. 20.100,—	a	Fr. 30.000,—	6 %
da Fr. 30.100,—	a	Fr. 50.000,—	7 %
da Fr. 50.100,—	e	oltre	8 %

[2] E' concessa la deduzione del contributo al Comune per il servizio pubblico gratuito.

[3] Il Comune è solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta.

Art. 65

Fondi d'investimento

[1] L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento proprietari di immobili nel Cantone è calcolata con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 35, cpv. 1).

[2] L'utile netto inferiore a Fr. 3.000,— non è imponibile.

Art. 66

3. Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

[1] L'imposta sul reddito delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è calcolata con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 35, cpv. 1).

[2] I contributi versati ad associazioni dai soci, conformemente agli statuti, come pure gli apporti al patrimonio di fondazioni non fanno parte del reddito imponibile.

[3] Le spese delle associazioni possono essere dedotte solo nella misura in cui superano l'importo dei contributi statutari dei soci.

[4] Il reddito netto inferiore a Fr. 3.000,— non è imponibile.

Art. 67

4. Utili immobiliari

[1] Sull'imposta dovuta sui profitti in capitale e sugli utili di liquidazione conseguiti mediante l'alienazione di beni immobiliari è computato il 50 % dell'imposta sul maggior valore immobiliare. L'ammontare computabile non può tuttavia eccederee l'imposta afferente gli utili immobiliari (ammontare massimo).

[2] La parte d'imposta sull'utile attinente agli utili immobiliari (ammontare massimo) è accertata ripartendo l'importo dovuto per

un anno nel rapporto esistente fra gli utili netti immobiliari e l'utile netto imponibile complessivo. L'ammontare massimo non può eccedere l'importo effettivamente dovuto come imposta ordinaria prima del computo.

[3] L'ammontare del computo corrisponde all'imposta sul maggior valore immobiliare pagata dall'assoggettato all'utile immobiliare ; l'imposta pagata da terze persone non è computabile.

Capitolo secondo

Imposta sul capitale

Art. 68

I. Oggetto dell'imposta

1. in generale

[1] L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

[2] Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e cooperative comprende il capitale azioni o il capitale sociale liberato, le riserve aperte e le riserve tacite tassate come utile nonchè l'ammontare dei debiti non riconosciuti dalla presente legge.

[3] E' imponibile almeno il capitale azioni o il capitale sociale liberato.

Art. 69

2. Società immobiliari

[1] Il capitale proprio delle società o cooperative immobiliari non può essere inferiore ad un terzo del valore totale degli attivi determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

[2] Si considerano società o cooperative immobiliari le persone giuridiche che hanno per attività principale la costruzione, l'acquisizione, l'amministrazione o la vendita d'immobili.

[3] Questa disposizione non si applica alle cooperative di costruzione che gestiscono case di abitazione a carattere sociale.

Art. 70

II. Calcolo dell'imposta

1. Società di capitali e cooperative

L'imposta sul capitale delle società di capitali e delle cooperative è del 3 ‰ del capitale proprio imponibile.

Art. 71

2. Fondi d'investimento

[1] L'imposta sulla sostanza dei fondi d'investimento viene calcolata con le aliquote dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche (art. 49).

[2] La sostanza immobiliare imponibile è determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

[3] I debiti in capitale ed interessi, escluse le quote dei soci, sono ammessi nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva.

[4] La sostanza imponibile nel Cantone, inferiore a Fr. 30.000,—, è esente dall'imposta.

Art. 72

3. Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

[1] L'imposta sulla sostanza delle associazioni, fondazioni, e altre persone giuridiche, viene calcolata con le aliquote dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche (art. 49).

[2] La sostanza netta inferiore a Fr. 30.000,— è esente dall'imposta.

Capitolo terzo

Imposta minima

Art. 73

I. Definizione e condizioni

1. Principio

Le società di capitali e le società cooperative devono pagare un'imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest'imposta è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale proprio.

Art. 74

2. Eccezioni

Dal pagamento dell'imposta minima sono esonerate:

a) le imprese di trasporto concessionarie che hanno il carattere di un servizio pubblico;

b) le società di capitali di nuova costituzione per l'anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti, se non risultano da una trasformazione.

Art. 75

II. Calcolo dell'imposta

[1] L'imposta minima è del 2 ‰ del valore di stima ufficiale all'inizio dell'esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti.

[2] Le società di capitali e le società cooperative che hanno pagato le imposte ordinarie sull'utile netto e il capitale proprio nei due anni precedenti, possono computare sull'imposta minima dell'anno fiscale la differenza fra l'imposta ordinaria dovuta e l'imposta minima teorica di questi due anni precedenti. Esse devono tuttavia pagare in tutti i casi l'imposta ordinaria sull'utile netto e sul capitale proprio.

Capitolo quarto

Tassazioni speciali

Art. 76

I. Società holdings

[1] Le società di capitali e le cooperative che hanno per scopo prevalente la partecipazione durevole ad altre società e non esercitano un'attività economica pagano un'imposta pari allo 0,75 ‰ del capitale nominale, ritenuto un minimo di Fr. 600,—, indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

[2] Una società ha per scopo prevalente la partecipazione durevole ad altre imprese, quando, per un periodo indeterminato, il 75 % dei suoi attivi di bilancio è composto di partecipazioni al capitale nominale di altre società, nella misura minima del 20 % o per un ammontare minimo di 2.000.000,— di franchi.

[3] Il Cantone riverserà il 50 % dell'imposta incassata ai Comuni in cui queste società hanno sede.

[4] Le società holdings che sono proprietarie di beni immobili nel Cantone, oltre all'imposta prevista al cpv. 1 e all'imposta immobiliare di cui agli art. 79 ss. e 249 ss. della presente legge, pagano l'imposta cantonale e comunale con le aliquote stabilite per le persone fisiche:

a) sull'utile netto che si otterrà deducendo dal reddito lordo dei beni immobili, le spese causate dagli immobili e gli interessi passivi sui debiti ipotecari che gravano quei beni;

b) sulla sostanza netta che si otterrà deducendo dal valore di bilancio (che non potrà essere inferiore al valore di stima) dei beni immobili, i debiti ipotecari che li gravano.

§. Da queste società non è riscossa alcuna altra contribuzione cantonale o comunale.

Art. 77

II. Società di sede

[1] Le società di capitali e le cooperative che hanno unicamente la loro sede nel Cantone ma non esercitano attività commerciale e non sono proprietarie di immobili in Svizzera, soggiaciono all'imposta come le società holding (art. 76).

[2] Se in virtù di una convenzione di doppia imposizione conchiusa dalla Svizzera per redditi provenienti da un altro Stato contraente, una società pretende lo sgravio di detto Stato asserendo che i redditi di cui si tratta sono imponibili in Svizzera, singolarmente o cumulativamente con altro reddito con le aliquote dell'utile complessivo, le società di cui al cpv. 1 pagano l'imposta sull'utile, giusta la convenzione di doppia imposizione, sui predetti proventi ridotti delle spese per il loro conseguimento. Alla determinazione dell'aliquota d'imposta si applica l'art. 7 cpv. 1.

Art. 78

III. Società ausiliarie

Le società di capitali e le cooperative che non hanno un'attività commerciale o di fabbricazione nel Cantone e che vi esplicano solo una funzione ausiliaria in favore di società estere dalle quali dipendono (e con le quali sono legate economicamente) pagano la normale imposta sul capitale e le riserve; l'imposta sull'utile è prelevata su un importo corrispondente ad un adeguato indennizzo, giustificato dall'uso commerciale, per l'attività svolta nel Cantone.

Capitolo quinto

Imposta immobiliare

Art. 79

I. Obbligazione
1. Soggetti

Le persone giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà all'inizio dell'anno fiscale (esercizio commerciale).

Art. 80

2. Esenzioni

Dall'imposta immobiliare sono esenti gli immobili di enti dichiarati esenti dalla presente legge e che non rientrano nella sostanza imponibile ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 e 5.

Art. 81

3. Commisurazione

L'imposta immobiliare è commisurata al valore di stima ufficiale all'inizio dell'esercizio commerciale esclusa ogni deduzione di debiti.

Art. 82

II. Calcolo

L'imposta immobiliare è dovuta in base alle seguenti aliquote :

a) 1 ‰ nei confronti degli immobili appartenenti alle associazioni, alle fondazioni e alle altre persone giuridiche (art. 55 cpv. 1, lett. b) ;

b) 2 ‰ nei confronti degli immobili appartenenti alle società di capitali e alle società cooperative di cui all'art. 55 cpv. 1, lettera a) ;

c) 3 ‰ nei confronti degli immobili appartenenti alle persone giuridiche aventi sede all'estero (art. 55 cpv. 2).

Art. 83

III. Riversamento ai Comuni

[1] Lo Stato corrisponde il 40 % dell'importo dell'imposta immobiliare ai Comuni di situazione degli immobili.

[2] La quota parte di tassa dovuta dalle aziende idroelettriche è ripartita fra i Comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alle norme della legge speciale, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata.

Titolo quarto

Basi temporali

Art. 84

I. Persone fisiche

1. Periodo fiscale, tassazione ordinaria

[1] Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate per un periodo fiscale di due anni e sono riscosse annualmente.

[2] Il periodo fiscale comincia il primo giorno d'ogni anno dispari.

[3] Per anno fiscale si intende l'anno civile. Se le condizioni dell'assoggettamento esistono soltanto per una parte del periodo fiscale, l'imposta è dovuta per la parte corrispondente a questo tempo.

[4] Una tassazione ordinaria è fatta :

a) all'inizio dell'assoggettamento, per il resto del periodo fiscale in corso ;

b) durante la durata d'assoggettamento, all'inizio di ogni periodo fiscale.

Art. 85

2. Calcolo dell'imposta sul reddito

a) Regola

[1] L'imposta sul reddito è commisurata al reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale.

[2] Se uno dei due anni del periodo di computo si chiude in perdita, quest'ultima è dedotta dal reddito dell'altro anno.

[3] Per la determinazione del reddito d'attività lucrativa indipendente è determinante il risultato medio degli esercizi commerciali chiusi durante il periodo di computo.

[4] Quando un esercizio commerciale abbraccia più o meno di 12 mesi, il risultato è convertito in un reddito annuo.

Art. 86

b) **Inizio dell'assoggettamento**

[1] All'inizio dell'assoggettamento, il reddito è determinato tanto per il periodo fiscale in corso, quanto per quello seguente, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a 12 mesi.

[2] I proventi e le spese straordinarie sono considerati unicamente nel periodo fiscale che segue l'inizio dell'assoggettamento.

[3] Le regole concernenti il calcolo del reddito all'inizio dell'assoggettamento si applicano anche al figlio, imposto per la prima volta sul reddito della sua attività lucrativa (art. 9 cpv. 3).

Art. 87

c) **Contribuenti transitori e stagionali**

I contribuenti che presumibilmente non prendono dimora stabile nel Cantone o vi si trattengono soltanto per lavori stagionali possono essere tassati in base a fattori d'imposizione presuntivi, riservati i diritti di reclamo e di ricorso a mente della presente legge.

Art. 88

3. **Valutazione della sostanza**

L'imposta sulla sostanza è commisurata alla consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale o dell'imponibilità.

Art. 89

4. **Tassazione intermedia**

a) **Presupposti**

[1] Il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso:

a) di matrimonio, di divorzio o di separazione di fatto o legale dei coniugi;

b) di modificazione durevole delle fonti di reddito, come l'inizio o la cessazione di un'attività lucrativa, il passaggio da un'attività indipendente a un'attività dipendente o viceversa, il pensionamento;

c) di devoluzione per causa di morte, di donazione, come pure di inizio o fine di un usufrutto;

d) di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali o internazionali.

[2] L'intermedia per devoluzione per causa di morte e donazione ha luogo unicamente se gli elementi di sostanza imponibili complessivamente sono aumentati o diminuiti di almeno Fr. 50.000.—.

Art. 90

b) **Esecuzione**

[1] La tassazione intermedia è fatta dal momento della modificazione.

[2] La tassazione intermedia è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati.

[3] Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 86).

[4] La tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure su richiesta del contribuente. Essa è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro 3 anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce.

Art. 91

5. Tassazioni speciali

a) **Imposta annua a fine assoggettamento o in caso di intermedia**

[1] Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili descritti all'art. 17 cpv. 2, i versamenti in capitale sostitutivi di prestazioni ricorrenti, gli indennizzi per la cessazione di un'attività, per la rinuncia ad esercitarla o per la rinuncia ad esercitare un diritto, conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non sono ancora stati imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiaciono ad un'imposta annua intera con l'aliquota applicabile unicamente a questi redditi.

[2] L'imposta annua è calcolata con le aliquote dell'art. 35 cpv. 1, senza alcuna deduzione.

[3] I redditi imposti conformemente al cpv. 1 non sono considerati nella tassazione ordinaria. Le tassazioni ordinarie già effettuate devono essere rettificate.

Art. 92

b) **Periodo fiscale**

[1] L'imposta annua prevista dagli articoli 37, 39 e 91 è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale i redditi sono stati conseguiti. L'imposta annua intera è dovuta anche in caso di cessazione dell'assoggettamento.

[2] Se più profitti in capitale sono stati realizzati nello stesso anno fiscale, l'imposta è calcolata con l'aliquota corrispondente all'insieme di questi redditi.

Art. 93

II. Persone giuridiche

1. Periodo fiscale

[1] Le imposte sull'utile netto, sul capitale proprio e l'imposta immobiliare sono fissate per ogni periodo fiscale.

[2] Per il periodo fiscale si considera l'esercizio commerciale.

[3] Per ogni anno civile, eccezion fatta per l'anno di fondazione, devono essere chiusi i conti ed allestito un bilancio ed un conto perdite e profitti. La chiusura dei conti e l'allestimento del bilancio devono pure avvenire in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione effettiva o di uno stabilimento d'impresa fuori Cantone.

Art. 94

2. Calcolo

[1] L'imposta sull'utile è commisurata all'utile netto conseguito nel periodo fiscale.

[2] Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, l'aliquota d'imposta è determinata secondo l'utile netto riportato a 12 mesi.

[3] Se una persona giuridica viene sciolta o trasferisce la sede, l'amministrazione effettiva o uno stabilimento d'impresa fuori Cantone, le riserve tacite costituite con utili non tassati sono assoggettate all'imposta assieme all'utile netto dell'ultimo esercizio commerciale.

Art. 95

3. Capitale

L'imposta sul capitale è commisurata al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale.

Parte seconda
L' IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Titolo primo
Obbligazione tributaria

Art. 96

I. Oggetti
1. Imposta sulle successioni
a) In genere

Sono sottoposti all'imposta sulle successioni:

a) le trasmissioni di beni per successione legittima;

b) le trasmissioni di beni e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione d'erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione e donazione a causa di morte;

c) le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CCS), riservata la restituzione dell'imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CCS);

d) le liberalità fatte per causa di morte al coniuge superstite in virtù di una convenzione matrimoniale (art. 214 cpv. 3, 240 cpv. 3, 226 cpv. 1 CCS), in quanto la quota assegnatagli ecceda la sua quotaparte legale del beneficio;

e) le prestazioni assicurative in capitale acquisite in seguito al decesso dell'assicurato.

Art. 97

b) Crediti particolari

[1] Vanno imputati nell'eredità anche quei crediti del defunto che costituiscono un debito dell'erede o del legatario verso la massa, ancorchè fossero loro stati condonati in forza dell'istituzione di erede o del legato.

[2] I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità sono sottoposti all'imposta, riservato il diritto di domandare la revisione della tassazione ai sensi dell'articolo 185 se fosse ulteriormente accertata una perdita.

Art. 98

2. Imposta sulle donazioni
a) In genere

[1] Soggiaciono all'imposta sulle donazioni le liberalità e assegnazioni tra vivi, con le quali qualcuno arricchisce un altro con i propri beni senza controprestazione corrispondente.

[2] Sono in particolare donazioni:

a) le assicurazioni a favore di terze persone (art. 78 LF sul contratto di assicurazione), per l'ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l'assicurato è ancora in vita;

b) le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi;

c) gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione;

d) le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 CCS).

Art. 99

b) Contratti di vitalizio e di rendita vitalizia

[2] I contratti di vitalizio (art. 521 ss. CO) e di rendita vitalizia (art. 516 ss. CO) sono sottoposti all'imposta sulle donazioni nella misura in cui essi rappresentano una liberalità a favore del debitore.

[2] Se il contratto comprende beni immobili, per stabilire se l'atto contiene una donazione imponibile, la valutazione degli stessi avviene sulla base del valore commerciale.

Art. 100

c) Vendite e assegnazioni simulate

[1] L'imposta sulle donazioni sarà percepita anche sulle vendite e sulle assegnazioni di beni fatte allo scopo di defraudare lo Stato dell'imposta medesima.

[2] Le vendite o assegnazioni di beni saranno presunte simulate, quando siano fatte per un prezzo palesemente inferiore al prezzo reperibile, o per un prezzo di cui non è accertato il pagamento, o sotto riserva del godimento a favore del venditore o assegnante.

Art. 101

3. Oneri

[1] Qualora i beni devoluti o assegnati per successione o liberalità sono gravati da un onere (in particolare usufrutto, pensione, rendita, diritto di abitazione), il nudo proprietario deve l'imposta commisurata sull'intera sostanza gravata.

[2] Gli usufruttuari e i beneficiari di diritti d'abitazione, di rendite, di pensioni e altre prestazioni ricorrenti gravanti i beni devoluti per successione o donazione a persone esenti (art. 109) devono, in deroga al cpv. 1, l'imposta sul valore capitalizzato dell'usufrutto e del diritto.

Art. 102

II. Premesse di luogo e di tempo

1. Imposta sulle successioni

L'obbligazione tributaria nasce quando:

a) il defunto aveva domicilio fiscale o dimora nel Cantone al momento del decesso;

b) la successione si è aperta nel Cantone;

c) alla successione appartengono immobili e relativi accessori situati nel Cantone.

Art. 103

2. Imposta sulle donazioni

L'obbligazione tributaria sorge quando:

a) il donante ha il domicilio fiscale o la dimora nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale;

b) vengono donati immobili situati nel Cantone;

c) il donatario con domicilio fiscale o dimora nel Cantone riceve beni mobili da un donante all'estero.

Art. 104

III. Rapporti con altre sovranità fiscali

1. Successioni aperte nel Cantone

Per le successioni che si aprono nel Cantone, l'imposta è dovuta sopra tutti i beni mobili di compendio dell'eredità, di qualsiasi natura e ovunque posti, nonchè sopra i beni immobili situati nel Cantone.

Art. 105

2. Successioni aperte fuori Cantone

[1] Per le successioni che si aprono in un altro Cantone l'imposta è dovuta sui beni immobili situati nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CCS).

[2] Per le successioni che si aprono all'estero l'imposta è dovuta, oltre che sui beni descritti al cpv. 1, anche sui crediti garantiti da pegno immobiliare su fondi situati nel Cantone.

Art. 106

IV. Debitori d'imposta e responsabilità

1. Debitori d'imposta e interesse legale

[1] L'imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità.

[2] L'interesse legale decorre, al più tardi, a partire da 6 mesi dalla morte di chi lascia l'eredità.

Art. 107

2. Responsabilità

[1] Gli eredi sono tenuti solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al pagamento dell'imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e altre liberalità. Inoltre, i legatari rispondono solidalmente dell'imposta sui legati.

[2] Con gli eredi rispondono solidalmente le persone incaricate della divisione o della amministrazione della successione.

[3] Per il pagamento dell'imposta sulle donazioni sono responsabili solidalmente il donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, i donatari sino a concorrenza delle quote ricevute.

[4] Il debitore di crediti garantiti nel Cantone è costituito garante nei confronti dello Stato del pagamento dell'imposta dovuta su suddetti crediti.

Art. 108

3. Contestazioni fra eredi, legatari o donatari

Lo Stato ha il diritto di percepire l'imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse, pur rimanendo riservato il diritto di chiedere la revisione della tassazione ai sensi dell'art. 185 in caso di successiva modificazione della posizione dell'erede, legatario o donatario, decretata dal giudice.

Art. 109

V. Esenzioni

1. Di soggetti

[1] Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

a) la Confederazione, i suoi stabilimenti entro i limiti fissati dalla legislazione federale;

b) lo Stato del Cantone Ticino e i suoi stabilimenti ed i fondi speciali dei quali ha l'amministrazione;

c) i Comuni del Cantone e i loro stabilimenti;

d) le altre corporazioni di diritto pubblico con sede nel Cantone;

e) le società cooperative, le persone giuridiche di cui all'art. 55, cpv. 3, con sede nel Cantone, che perseguono scopi di interesse pubblico o di esclusiva utilità pubblica nel Cantone o un inte-

resse della Comunità svizzera, nella misura in cui le loro prestazioni non sono subordinate all'appartenenza ad una corporazione del diritto privato, per le devoluzioni e le liberalità direttamente adibite a questi scopi;

[2] Gli enti di cui al cpv. 1 lett. d) ed e) soggiaciono all'imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.

[3] Il Consiglio di Stato può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità fuori Cantone, se la loro attività riveste un carattere nazionale o internazionale o se esplicata anche a favore di persone od enti con domicilio o sede nel Cantone.

Art. 110

2. Di quote

L'imposta non viene prelevata:

a) sui doni usuali e di beneficenza e regali occasionali fino a Fr. 1.000,— all'anno per donatario;

b) sulle prestazioni necessarie all'istruzione, alla formazione professionale, al mantenimento di figli minorenni o studenti;

c) sulle donazioni fra coniugi; esse saranno tuttavia considerate nella successione;

d) sulle devoluzioni per spese di matrimonio dei figli fino a franchi 5.000,—;

e) sul condono di debiti a debitori insolvibili.

Art. 111

3. Accordi di reciprocità

Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con i Cantoni confederati accordi di reciprocità estendenti il beneficio dell'esenzione a quei Cantoni, ai loro Comuni ed alle opere ed istituzioni di pubblica utilità di quei Cantoni.

Titolo secondo

Commisurazione dell'imposta

Capitolo primo

Determinazione della sostanza imponibile

Art. 112

I. Momento determinante

Per la valutazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell'apertura della successione o dell'esecuzione della liberalità.

Art. 113

II. Attivi
1. Immobili

Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.

Art. 114

2. Beni mobili

[1] Di regola i beni mobili sono valutati ed imposti al valore commerciale.

[2] Le merci sono valutate al prezzo di acquisto o di costo, oppure al prezzo corrente se questo è inferiore.

[3] I semoventi sono colpiti in base alla media del valore venale e del valore di reddito.

[4] Per i titoli fa stato il valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, il valore commerciale.

[5] I diritti e i crediti sono stimati alla pari. Nella valutazione di quelli litigiosi o di dubbia esigibilità si terrà conto della perdita probabile.

[6] Le prestazioni da contratti di assicurazione sono imposte al valore della somma corrisposta o al loro valore di riscatto.

Art. 115

III. Debiti

1. Della successione

[1] Dall'attivo lordo della successione sono deducibili:

a) i debiti comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente; gli altri debiti (quali debiti con garanzia solidale) solo nella misura in cui gli eredi devono effettivamente rispondere;

b) le spese funerarie usuali, le spese di esecuzione testamentaria, di pubblicazione del testamento e di amministrazione giudiziaria.

[2] I debiti garantiti da pegno immobiliare sono deducibili fino a concorrenza del valore fiscale dell'immobile imponibile.

[3] I debiti su attivi siti all'estero sono ammessi al massimo sino a concorrenza del valore degli attivi stessi.

[4] Le prestazioni a titolo di assistenza sono riconosciute come passività della successione se fatte in virtù di un obbligo legale (articoli 328 e 329, cpv. 2 CCS).

[5] Nel caso di assoggettamento limitato all'imposta di successione, i debiti riconosciuti sono deducibili nella proporzione esistente fra attivo lordo complessivo e attivo lordo nel Cantone.

Art. 116

2. Della donazione

Dal valore dei beni ceduti sono deducibili i debiti comprovati del donante, posti a carico del donatario con l'atto di donazione.

Capitolo secondo

Calcolo dell'imposta

Art. 117

I. Principio

L'imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti ad ogni legatario o donatario. L'intero importo di ogni quota o devoluzione di beni è colpito con l'aliquota della classe superiore che esso raggiunge.

Art. 118

II. Aliquote

[1] L'imposta sulle successioni e sulle donazioni è prelevata a seconda del loro valore, nelle sette classi seguenti, ed in base alle aliquote che seguono:

Classe I	sino a Fr.	50.000,—
Classe II	sino a Fr.	100.000,—
Classe III	sino a Fr.	200.000,—
Classe IV	sino a Fr.	300.000,—
Classe V	sino a Fr.	500.000,—
Classe VI	sino a Fr.	1.000.000,—
Classe VII	oltre a Fr.	1.000.000,—

[2] *Grado di parentela col defunto o assegnante*	*Aliquota d'imposta in percento del valore imponibile nella classe*						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1. Discendenti legittimi, adottivi e naturali							
a) di primo grado	2	2,5	3	4	5	6	7
b) di altro grado	2,5	3	4	5	6	7	8
2. Ascendenti legittimi, adottivi e naturali							
a) di primo grado	2	3	4,5	6	8	10	12
b) di altro grado	3	4	5,5	7	9	11	13
3. Coniuge superstite							
a) con figli comuni	3	4	5	6	8	10	12
b) senza figli comuni	4,5	6	7,5	9	12	15	18
4. Fratelli, figliastri	7	8	9	11	13	15	17
5. Nipoti, zii, fratellastri, patrigno, matrigna	9	10	12	14	16	18	21
6. Pronipoti, prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri	11	13	16	19	23	27	31
7. Parenti di ogni altro grado e non parenti	23	26	30	34	38	42	46

[3] Le frazioni di sostanza inferiori a Fr. 100,— non sono computate.

[4] La parentela va intesa per consanguineità e non per affinità. Gli affini, salvo quelli sopra specificati, devono l'imposta prevista per i parenti di ogni altro grado e i non parenti.

[5] Sono esenti fino a un valore di Fr. 10.000,— le quote spettanti ai discendenti legittimi, adottivi e naturali di primo grado, e al coniuge superstite.

[6] L'imposta per ogni quota ereditaria, legato o donazione inferiore a Fr. 20,— non è riscossa.

Art. 119

III. Tassa di cancelleria

[1] L'inventario e gli atti occorrenti alla sua confezione sono esenti da bollo.

[2] Sarà invece prelevata una tassa di cancelleria da un minimo di Fr. 10,— a un massimo di Fr. 10.000,—, in base a criteri fissati dal Dipartimento competente.

Art. 120

IV. Devoluzioni successive

[1] Nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva dalla medesima persona ripetute devoluzioni, l'imposta è commisurata all'importo complessivo delle devoluzioni.

V. Universalità delle sostanze

[2] Dall'imposta così determinata viene tuttavia defalcato l'ammontare delle imposte precedentemente pagate.

[3] I trapassi risalenti ad oltre 10 anni dall'apertura della successione sono computati unicamente per il calcolo dell'aliquota.

Art. 121

Per la determinazione dell'aliquota fa stato l'intera sostanza devoluta ovunque posta.

Art. 122

VI. Sostituzioni fedecommissarie

[1] Nelle sostituzioni fedecommissarie, l'imposta dovuta dall'erede istituito è ridotta a un terzo. Qualora si estingua la sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi.

[2] Se il disponente ha autorizzato l'erede istituito a disporre dei beni soggetti al fedecommesso, è dovuta l'intera imposta.

[3] Il sostituito deve al momento della trasmissione l'intera imposta sul valore della sostanza trasmessagli, avuto riguardo alla sua parentela con il disponente.

Art. 123

VII. Partecipazione dei Comuni alla imposta di successione

Per le successioni che si aprono nel Cantone, sulla imposta di successione lo Stato corrisponde il 10 % al Comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Titolo terzo

Inventario

Art. 124

I. Misure cautelative

1. In genere

[1] Il Municipio del luogo di decesso, il Municipio dell'ultimo domicilio del defunto e dei Comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio, provvedono immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione.

[2] I Municipi nominano a tale scopo, ogni quadriennio, nel loro seno o fuori, un delegato speciale e uno o più supplenti.

[3] Il delegato ed i supplenti prestano giuramento per il fedele e coscienzioso adempimento del loro mandato davanti al Municipio.

[4] Dell'avvenuta nomina e dell'avvenuta prestazione di giuramento va data notifica all'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione.

[5] Il delegato ed i supplenti sono tenuti al segreto d'ufficio e devono ricusarsi o possono essere ricusati conformemente all'articolo 138 della presente legge.

Art. 125

2. Apposizione di sigilli

[1] In ogni caso di decesso i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali e ai mobili dove si presume possano trovarsi o dove vengono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti, nonchè alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti di credito o presso terzi che ne abbiano custodia.

[2] Le chiavi delle casseforti e delle cassette di sicurezza saranno prese in consegna dal delegato.

[3] Gli istituti di credito e i depositari di qualunque natura sono tenuti a permettere l'apposizione dei sigilli alle casseforti e alle cassette di sicurezza anche in mancanza d'autorizzazione degli eredi o dei mandatari.

[4] L'apposizione dei sigilli può essere omessa per le successioni di persone manifestamente sprovviste di sostanza.

[5] Dell'avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso immediatamente all'Ufficio cantonale dei diritti di mutazione.

Art. 126

II. Inventario
1. Erezione

[1] L'inventario dei beni che compongono la successione sarà eretto al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone.

[2] In caso di imponibilità parziale, l'inventario potrà essere limitato ai beni imponibili nel Cantone.

[3] La eventuale contestazione della sovranità fiscale del Cantone non può essere opposta alla erezione dell'inventario.

Art. 127

2. Autorità delegata all'inventario

[1] L'inventario è eretto a cura dell'Ufficio cantonale successioni e donazioni.

[2] Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che dispone delle facoltà concesse all'Autorità cantonale.

[3] L'Ufficio cantonale successioni e donazioni può prescindere dalla erezione dell'inventario, provocando dagli eredi una notifica dettagliata della sostanza relitta.

Art. 128

3. Apertura dell'inventario

Le operazioni d'inventario hanno inizio :

a) quando l'Autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni e interdetti ; la non comparsa non pregiudica la validità degli inventari ;

b) quando l'Autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l'atto ufficiale per la notifica dell'inventario ; l'intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno degli eredi.

Art. 129

4. Levata dei sigilli

[1] All'inizio delle operazioni di inventario l'Autorità provvede alla levata dei sigilli con l'assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constata una manomissione dolosa, ne fa immediato rapporto all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

[2] I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario.

Art. 130

5. Inventario giudiziario

[1] Qualora l'apposizione dei sigilli e l'inventario siano stati ordinati dall'Autorità giudiziaria, l'Ufficio cantonale successioni e donazioni ne sarà da quella preventivamente avvertito e potrà assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati.

[2] Copia dell'inventario giudiziario sarà intimata all'Ufficio cantonale delle mutazioni entro otto giorni dalla sua chiusura, a cura del notaio incaricato.

Art. 131

6. Contenuto dell'inventario

[1] L'inventario comprende la sostanza della successione come pure quella appartenente alle persone che il defunto sostituiva nelle loro obbligazioni fiscali accertate al momento dell'apertura della successione.

[2] Nell'inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione.

[3] L'inventario sarà redatto secondo le norme definite dal regolamento.

Art. 132

7. Chiusura delle operazioni di inventario

[1] Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne certificheranno, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l'esistenza di altri beni della successione, di non averne asportati nè visti asportare, di non sapere che ne siano stati asportati e nascosti.

[2] In caso di rifiuto ne sarà fatta menzione motivata a verbale: in tal caso resta riservata all'Ufficio cantonale successioni e donazioni la facoltà di procedere alla determinazione d'ufficio dell'inventario.

Art. 133

8. Controllo dell'inventario

[1] L'Ufficio cantonale successioni e donazioni controlla i dati dell'inventario.

[2] Se constata che non furono inventariati beni figuranti nell'ultima dichiarazione, rispettivamente nell'ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all'inventario. In tal caso la prova della loro scomparsa incombe agli eredi. Se constata sottrazioni fiscali, propone all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni l'avvio della procedura di contravvenzione.

Parte terza

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI

Titolo primo

Organizzazione tributaria e Autorità di tassazione

Art. 134

I. Organizzazione tributaria

1. Autorità di vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della legge tributaria a cura del Dipartimento competente, cui è subordinata l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 135

2. Autorità di applicazione

[1] L'applicazione della legge tributaria è affidata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni che elabora le direttive di applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta e uniforme nel Cantone.

[2] All'Amministrazione cantonale delle contribuzioni competono tutte le facoltà conferite dalla presente legge all'Autorità di tassazione.

[3] Il Consiglio di Stato regola l'organizzazione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e la creazione delle opportune sezioni organiche e degli uffici di tassazione.

Art. 136

II. Autorità di tassazione

[1] La tassazione delle persone giuridiche e delle persone ad esse parificate è curata dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

[2] La tassazione delle persone fisiche e delle persone ad esse parificate, in quanto non astrette alla trattenuta d'imposta alla fonte, è affidata agli Uffici di tassazione, sotto la sorveglianza e secondo le direttive dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

[3] La tassazione delle successioni e donazioni è assegnata all'Ufficio imposte di successione e donazione, sotto la sorveglianza e secondo le direttive dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 137

III. Delegazione tributaria comunale

[1] In ogni Comune viene costituita una delegazione tributaria composta da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nominati dal Municipio, con riguardo ai diversi ceti economici e alle diverse categorie di contribuenti. Su richiesta il Consiglio di Stato può autorizzare i Comuni con più di 5.000 abitanti ad istituire più delegazioni tributarie.

[2] Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione.

[3] I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili: con il funzionario comunale prestano giuramento in seduta plenaria del Municipio. La carica è obbligatoria per il primo quadriennio.

[4] La delegazione tributaria comunale deve fornire agli uffici di tassazione le informazioni atte a un giusto apprezzamento dell'imponibile nel Comune. Essa può essere chiamata a coadiuvare l'Autorità di tassazione nell'esame delle dichiarazioni dei contribuenti domiciliati o aventi la sede nel loro territorio. L'Autorità di tassazione può incaricarla di inchieste sulla situazione di contribuenti.

[5] All'inizio di ogni periodo fiscale la delegazione può formulare proposte per l'imposizione dei contribuenti. Tali proposte non sono vincolanti per l'Autorità di tassazione.

Titolo secondo
Della procedura

Capitolo primo
Disposizioni generali di procedura

Art. 138

I. Doveri di funzione
1. Ricusazione

[1] I membri delle Autorità fiscali e delle delegazioni comunali devono ricusarsi in tutti i casi che li riguardano personalmente o che concernono la loro moglie, i loro parenti o affini sino al III grado incluso.

[2] Devono pure ricusarsi quando fra essi e il contribuente esistono rapporti o contrasti di interesse, di dipendenza o di grave inimicizia personale.

[3] Per i medesimi titoli la ricusazione può essere chiesta dal contribuente con istanza motivata al Dipartimento delle finanze.

[4] Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Art. 139

2. Segreto d'ufficio
a) **Regola**

[1] I magistrati, funzionari e impiegati dell'ordine fiscale sono tenuti a serbare il segreto sulla situazione dei contribuenti e su quanto vengono a conoscere nell'esercizio e nell'ambito delle loro funzioni, come pure a rifiutare ai terzi non autorizzati la consultazione degli atti ufficiali.

[2] Ciononostante non vi è obbligo di osservare il segreto nei confronti delle delegazioni tributarie comunali, delle Autorità fiscali degli altri Cantoni e della Confederazione, come pure delle Autorità giudiziarie e amministrative svizzere autorizzate a domandare informazioni ufficiali in base a disposizioni legali. Il personale dei servizi che hanno accesso a queste informazioni è a sua volta tenuto al segreto d'ufficio.

[3] L'obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.

[4] La violazione dell'obbligo del segreto è punita con le vigenti disposizioni cantonali, riservata l'azione penale.

Art. 140

b) **Eccezione**

[1] Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti con l'indicazione del reddito d'attività lucrativa, del reddito e della sostanza imponibile delle persone fisiche, dell'utile e del capitale imponibile delle persone giuridiche, specificando se le relative tassazioni siano definitive o in contestazione.

[2] Il Consiglio di Stato può altresì mettere a confronto pubblicamente, anche solo parzialmente, gli elementi accertati con quelli dichiarati dal contribuente.

[3] Analoghi elementi di tassazione possono essere consultati presso le cancellerie comunali durante il periodo di un mese, fissato dal Municipio e reso noto mediante pubblico avviso. Per le

partite non cresciute in giudicato al momento della consultazione, potrà essere effettuata una successiva seconda edizione.

[4] Gli uffici fiscali sono autorizzati a rilasciare a terzi certificazioni sul reddito e la sostanza, l'utile ed il capitale imponibili complessivi, conformemente all'ultima decisione cresciuta in giudicato. Per ogni certificazione verrà prelevato un emolumento stabilito dal Dipartimento delle finanze.

Art. 141

3. Informazioni delle Autorità

[1] Le Autorità amministrative e giudiziarie, i Dipartimenti, gli uffici del Cantone e dei Comuni, i loro stabilimenti e aziende, come pure gli enti sussidiati, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, devono fornire gratuitamente alle autorità fiscali tutti i ragguagli utili alla tassazione di un contribuente o alla compilazione degli inventari e permettere alle stesse l'esame degli atti in loro possesso.

[2] Gli uffici dei registri devono comunicare agli uffici di tassazione, ogni trimestre e distinti per Comuni:

a) un estratto delle nuove inscrizioni ipotecarie con l'indicazione della somma, dell'interesse, del creditore, del debitore e del loro domicilio;

b) un estratto degli atti notarili prodotti all'archivio, da cui risulti un pagamento o un obbligo di pagamento;

c) la distinta delle cancellazioni ipotecarie.

[3] Essi comunicheranno inoltre all'Ufficio cantonale imposte successorie e donazione una copia degli atti insinuati dai quali risulti un legato, una donazione, un contratto successorio, di vitalizio, di rendita vitalizia, di cessione o di rinuncia ereditaria.

[4] Le cancellerie delle preture trasmetteranno alla fine di ogni mese all'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione un elenco dei testamenti pubblicati e notificheranno, contemporaneamente agli interessati, una copia dei decreti di scomparsa pronunciati e degli atti di notorietà rilasciati.

[5] L'Ufficio cantonale di stima deve comunicare agli uffici di tassazione, ogni trimestre e distinte per Comuni, le nuove stime, trasmettendo copia delle sue decisioni.

[6] Gli Uffici competenti a rilasciare i permessi di lavoro e di dimora devono comunicare all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni le generalità delle persone che presumibilmente non prendono dimora stabile nel Cantone.

[7] Sono esonerati dall'obbligo di fornire informazioni gli organi dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi, dei telefoni e degli istituti di credito pubblico per i fatti vincolati a un segreto speciale imposto per legge.

Art. 142

II. Rappresentanza contrattuale

[1] La rappresentanza contrattuale dinnanzi alle Autorità incaricate di applicare la presente legge è ammessa, a meno che non si tratti di operazioni che rendono necessaria la collaborazione personale del rappresentato.

[2] Come rappresentante è ammesso colui che ha l'esercizio dei diritti civili. Il rappresentante deve produrre una procura.

Art. 143

III. Rappresentanti per contribuenti all'estero

L'Autorità fiscale può esigere che i contribuenti aventi domicilio o la sede all'estero designino un rappresentante con domicilio o sede in Svizzera, autorizzato a ricevere comunicazioni, decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale.

Art. 144

IV. Consultazione dell'incarto

[1] L'Autorità, fintanto che non ha esaurito le proprie indagini, può rifiutare al contribuente la consultazione dell'incarto.

[2] A chiusura delle indagini l'incarto può essere consultato dal contribuente, nella misura in cui esso può essere di importanza essenziale per la tassazione e la tutela degli interessi del contribuente, ritenuto che la salvaguardia di interessi pubblici e privati non esiga che un documento rimanga segreto.

[3] Se la consultazione di un certo documento gli è stata negata, il contribuente può richiedere di essere informato sul contenuto di tale documento in quanto esso sia essenziale per la decisione da prendere.

[4] A richiesta del contribuente l'Autorità è tenuta a confermare con decisione il rifiuto di consultare l'incarto. Tale decisione può essere impugnata ai sensi degli art. 163 ss della presente legge.

Art. 145

V. *Termini*

[1] I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall'Autorità possono da essa essere prorogati per motivi fondati.

[2] Il termine comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della notificazione. Se l'utimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

[3] Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta *svizzera* è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

[4] La restrizione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, a malattie, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Art. 146

VI. Prescrizione del diritto di tassare

1. Imposta cantonale diretta

Il diritto di iniziare la procedura di tassazione si estingue dopo 5 anni a contare dalla fine del periodo fiscale. Rimangono riservati gli art. 190 e 199.

Art. 147

2. Imposta di successione e donazione

[1] Il diritto di iniziare le procedure di tassazione si estingue decorsi dieci anni a contare dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione, l'esecuzione della donazione, l'atto o il contratto imponibili.

Capitolo secondo

Tassazione e rimedi giuridici in materia d'imposta cantonale diretta

Art. 148

I. Disposizioni generali

1. Ruolo dei contribuenti

L'allestimento e la tenuta a giorno del ruolo dei contribuenti sono affidati ai Municipi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 149

2. Luogo di tassazione delle persone fisiche

[1] Le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 3 LT), in quanto non astrette alla trattenuta d'imposta alla fonte, sono tassate dall'ufficio giurisdizionale dove hanno domicilio o dimora all'inizio del periodo fiscale o al momento in cui incomincia per essi l'obbligo di pagare l'imposta.

[2] Le persone sotto tutela sono tassate nel luogo di residenza o, se soggiornano in casa di cura fuori del Cantone, alla sede dell'Autorità tutoria.

[3] Le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza economica (art. 5 LT), in quanto non astrette alla trattenuta d'imposta alla fonte, sono tassate nel luogo in cui si verificano le condizioni dell'assoggettamento all'inizio del periodo fiscale o al momento in cui incominci per esse l'obbligo di pagare l'imposta. Se dette condizioni si verificano simultaneamente in più luoghi, la tassazione si opera nel luogo dove si trova la maggior parte dei beni imponibili.

[4] Gli enti senza personalità giuridica propria e le unioni di persone sono tassati nel luogo a cui appartengono economicamente o dove è tenuta l'amministrazione.

[5] Le persone assoggettate all'imposta secondo l'art. 3 cpv. 1, lett. b LT, sono tassate dall'ufficio giurisdizionale del Comune di attinenza.

[6] In caso di dubbio decide l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 150

II. Dichiarazione d'imposta

1. Invito a presentare la dichiarazione

[1] Ai contribuenti vengono distribuiti all'inizio di ogni periodo di tassazione o all'inizio dell'assoggettamento, i moduli per la dichiarazione d'imposta.

[2] Contemporaneamente il Dipartimento delle finanze pubblica un invito a presentare la dichiarazione.

[3] Il fatto di non aver ricevuto il modulo non dispensa il contribuente dall'obbligo di presentare la dichiarazione: chi non avesse ricevuto il modulo dovrà chiederlo all'Ufficio di tassazione o all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 151

2. Obbligo di presentazione

[1] Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla personalmente e corredarla degli allegati e dei documenti richiesti.

[2] Il contribuente deve parimenti indicare nella dichiarazione i fattori di reddito, di utile, di sostanza e di capitale non imponibili nel Cantone.

[3] Se il contribuente omette di consegnare la dichiarazione d'imposta o la consegna riempita in modo difettoso o non firmata, sarà diffidato a porvi rimedio entro un congruo termine.

Art. 152

3. Rappresentanza legale

[1] Se il contribuente è privato dell'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale è tenuto su sua responsabilità a presentare la dichiarazione d'imposta.

[2] Se un contribuente muore prima di aver presentato la dichiarazione d'imposta, essa va presentata dai suoi eredi.

[3] Se una persona giuridica è in liquidazione, i liquidatori devono presentare le dichiarazioni richieste. Lo stesso obbligo incombe alla persona giuridica che assume l'attivo e il passivo di un'altra persona giuridica.

Art. 153

4. Termine di consegna

[1] La dichiarazione d'imposta corredata dei documenti richiesti va presentata all'Autorità di tassazione entro il termine prescritto nell'invito ufficiale o sul modulo stesso.

[2] L'Autorità di tassazione può prorogare, per giustificati motivi, il termine di consegna della dichiarazione ; tale proroga può essere condizionata al versamento di un acconto sull'imposta cantonale dell'anno corrente.

[3] E' ammesso un ritardo nella consegna della dichiarazione nei casi previsti dall'art. 145 cpv. 5. La dichiarazione dovrà tuttavia essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

[4] Il contribuente deve consegnare la dichiarazione d'imposta quand'anche non raggiunga il minimo imponibile.

Art. 154

5. Richiami

[1] Il contribuente che, senza aver ottenuto una proroga, non consegna la dichiarazione d'imposta entro il termine prescritto, verrà richiamato e diffidato a provvedere entro 10 giorni.

[2] Per ogni richiamo e diffida verrà percepita una tassa stabilita dal Dipartimento competente.

Art. 155

6. Allegati

[1] Al modulo di dichiarazione d'imposta vanno acclusi in particolare :

a) i certificati di salario concernenti tutti i redditi da attività lucrativa dipendente ;

b) attestazioni sui compensi percepiti quali membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica ;

c) l'elenco completo dei titoli e degli altri collocamenti di capitale e i relativi redditi ;

d) l'elenco completo dei debiti e i relativi interessi passivi con indicazione dei creditori;

e) l'elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari.

[2] Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche sono tenute ad accludere alla loro dichiarazione i conti annuali firmati (bilancio e conto perdite e profitti) degli esercizi determinanti per il calcolo dell'imposta.

Per i contribuenti non astretti a tenere una contabilità commerciale, in mancanza della stessa vanno accluse alla dichiarazione le distinte degli attivi e passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti privati.

Art. 156

III. Tassazione

1. Obblighi procedurali

[1] I contribuenti sono tenuti a fare tutto il necessario per assicurare una tassazione completa ed esatta.

[2] Se richiesti, sono tenuti in particolare a fornire informazioni orali o scritte, a presentare i libri contabili, i documenti e le altre prove in loro possesso. L'Autorità di tassazione può esigere la presentazione di documenti relativi ai loro rapporti d'affari con terze persone.

Art. 157

2. Obbligo dei terzi di fornire informazioni

Sono tenuti ad informare per iscritto o oralmente l'Autorità di tassazione:

a) la moglie del contribuente sul suo reddito e sulla sua sostanza;

b) le comunioni ereditarie, le indivisioni, le comproprietà come pure i singoli comproprietari e proprietari comuni, sui loro rapporti di diritto con il contribuente, in modo particolare sulle sue quote di partecipazione, pretese e redditi;

c) le persone giuridiche, sulle indennità fisse, le gratificazioni, i tantièmes, i rimborsi spese, i gettoni di presenza e altre retribuzioni pagate ai membri dell'amministrazione o agli organi della direzione e di revisione;

d) le società in nome collettivo o in accomandita, le società semplici compresi i consorzi, sulle quote di partecipazione dei loro soci e accomandanti al reddito, alla sostanza della società, come pure sugli altri diritti verso la società stessa. Esse hanno inoltre l'obbligo di lasciare esaminare i loro libri contabili dalle Autorità di tassazione, e di consegnare a quest'ultime degli estratti di essi e di informarle su tutte le circostanze che hanno importanza per la tassazione delle quote di partecipazione alla sostanza e degli altri diritti dei soci e accomandanti.

Art. 158

3. Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

[1] Sono tenuti a rilasciare gratuitamente attestazioni scritte al contribuente, al suo erede o al suo esecutore testamentario:

a) i datori di lavoro, sulle prestazioni ai loro dipendenti;

b) i creditori ed i debitori su l'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie delle prestazioni, come pure sulle garanzie prestate;

c) gli assicuratori, sul valore di riscatto delle polizze di assicurazione e sulle prestazioni derivanti da un rapporto assicurativo;

d) gli amministratori di sostanze, i fiduciari e altri mandatari che hanno o avevano il possesso e l'amministrazione di beni appartenenti al contribuente, su questi beni e il loro reddito;

e) le istituzioni di previdenza, sulle loro prestazioni ai beneficiari;

f) le persone che sono o sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese o prestazioni.

[2] Se, nonostante diffida, il contribuente omette di presentare l'attestazione prevista al cpv. 1, l'Autorità di tassazione è autorizzata a chiederla direttamente ai terzi. E' riservato il segreto professionale protetto dalla legge.

Art. 159

4. Ispezioni e perizie

[1] L'Autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà, anche a tassazione cresciuta in giudicato, di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili e accertamenti sulle condizioni di reddito, di utile, di sostanza e di capitale del contribuente e i suoi rapporti d'affari con terzi. Le indagini possono estendersi dal giorno in cui avviene la verifica fino ai 6 anni o esercizi precedenti quelli di computo.

[2] Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente all'Autorità di tassazione e agli ispettori o periti i documenti e le informazioni occorrenti all'accertamento; a richiesta deve esibire una copia firmata dei documenti originali.

[3] Al contribuente, o alle persone in sua vece obbligate, che non avessero, per loro colpa, soddisfatto l'obbligo di fornire schiarimenti o di produrre i documenti, sono addebitate le spese di ispezione provocate.

Art. 160

5. Esecuzione della tassazione

L'Autorità di tassazione esamina la dichiarazione, procede agli accertamenti necessari e determina i fattori imponibili.

Art. 161

6. Tassazione d'ufficio

[1] La tassazione è effettuata d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tal sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente.

[2] Contro la tassazione d'ufficio non è ammesso nè reclamo nè ricorso per quegli elementi di reddito, di sostanza, di utile e di capitale per i quali si impone la tassazione d'ufficio e che non sono aumentati in misura superiore al 50 % rispetto all'ultima tassazione definitiva.

[3] Se la tassazione d'ufficio non ha colpito interamente i fattori imponibili, il contribuente è inoltre considerato colpevole di sottrazione ai sensi dell'art. 192.

Art. 162

7. Notificazione

[1] La notificazione della tassazione al contribuente avviene per scritto. Essa deve indicare i fattori imponibili, l'ammontare dell'imposta dovuta, nonchè i rimedi di diritto. Se la tassazione si scosta dalla dichiarazione, se ne indicheranno succintamente i motivi.

[2] Una copia della tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale.

[3] Se il luogo della dimora del contribuente è sconosciuto o se il contribuente non ha un rappresentante noto ed autorizzato, le comunicazioni e le decisioni possono essere validamente intimate mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale. Le relative spese sono a carico del contribuente.

Art. 163

IV. Reclamo
1. Presentazione

[1] Contro la tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'Autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione della tassazione.

[2] Un reclamo presentato ad un'Autorità incompetente dev'essere da questa trasmesso all'Autorità di tassazione competente. Si considera osservato il termine per la presentazione del reclamo, se esso perviene all'Autorità incompetente o è stato consegnato alla posta svizzera, all'indirizzo di questa Autorità, l'ultimo giorno del termine.

[3] E' ammesso il ritardo nella presentazione del reclamo nei casi previsti dall'art. 145 cpv. 5. Il reclamo dovrà tuttavia essere presentato entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 164

2. Contenuto

[1] Il reclamo deve contenere la motivazione, i fatti a suo sostegno e una proposta. Se un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole è impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria dell'irricevibilità. Le prove su cui si fonda il reclamante devono essere indicate nel reclamo.

[2] Se un reclamo verte contro una tassazione motivata particolareggiatamente, esso può, con l'assenso del reclamante e degli altri interessati, essere trasmesso come ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

Art. 165

3. Procedura

[1] L'Autorità di tassazione nell'esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione. Essa non è vincolata alle domande del contribuente, ma può riesaminare l'intera tassazione.

[2] Per gli elementi determinati d'ufficio è richiesta la prova della loro inesattezza: resta invariato l'art. 161 cpv. 2.

[3] Il reclamante ha diritto di essere udito sui motivi enunciati nel reclamo e sulle prove indicate, che intende esibire personalmente. Qualora il reclamo sia deciso in sede di udienza e l'Auto-

rità di vigilanza intenda modificare la decisione presa, il contribuente dev'essere nuovamente citato alla presenza di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza.

[4] Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

Art. 166

4. Rappresentanza

[1] In caso di decesso il diritto passa agli eredi: il termine decorre dal giorno del decesso.

[2] Il reclamo presentato da un erede vale anche per gli altri coeredi.

[3] Se il reclamo è presentato da un procuratore, può essere chiesta la produzione di una procura.

Art. 167

5. Reclamo collettivo

Il reclamo collettivo non è ammesso: tuttavia se l'oggetto di reclamo è la partecipazione alla sostanza o al reddito di una società in nome collettivo o in accomandita oppure a una massa patrimoniale in comunione, gli altri interessati saranno avvertiti. La decisione vale in ogni caso per tutti gli interessati.

Art. 168

6. Decisione

[1] L'Autorità di tassazione prende la sua decisione in base alle proprie indagini. Essa può determinare di nuovo tutti gli elementi imponibili e, dopo aver sentito il contribuente, modificare la tassazione a svantaggio del contribuente.

[2] La decisione dev'essere brevemente motivata e notificata per raccomandata. Una copia viene trasmessa al Comune in cui il contribuente è tassato.

[3] Il procedimento di reclamo di regola è gratuito. Tuttavia, se si è resa necessaria una perizia contabile o se altre indagini si sono rese necessarie per il fatto che il contribuente ha violato gravemente gli obblighi procedurali a cui era tenuto, tutte le spese o parte di esse gli possono essere messe a carico.

Art. 169

V. Ricorso
1. Presentazione

[1] Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata.

[2] Il ricorso può essere ritirato prima della decisione della Camera di diritto tributario con il consenso dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

[3] Le disposizioni degli articoli da 163 a 167 sono applicabili per analogia.

Art. 170

2. Istruzione

[1] La Camera di diritto tributario procede all'istruzione del ricorso ed alle indagini necessarie senza essere vincolata alle domande delle parti; le competono all'uopo le medesime facoltà dell'Autorità di tassazione.

[2] Essa può esigere dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni un supplemento di inchiesta ed un preavviso.

[3] L'istruzione del ricorso può essere delegata ad un giudice della Camera di diritto tributario, che riferisce in seduta collegiale.

Art. 171

3. Competenze del presidente

Il presidente dirige i lavori della Camera, ne disciplina il funzionamento e predispone le operazioni di carattere amministrativo e di cancelleria. Egli è responsabile della presentazione delle osservazioni ai ricorsi diretti contro le decisioni della Camera.

Art. 172

4. Deliberazioni

[1] La Camera di diritto tributario delibera alla presenza di tutti i suoi membri o supplenti.

[2] Le risoluzioni sono prese a maggioranza.

[3] Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.

Art. 173

5. Decisione dei ricorsi

[1] La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base agli atti, senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata. Essa può valersi degli organi di indagine dell'amministrazione fiscale.

[2] In caso di udienza del ricorrente, che può essere assistito da un rappresentante, è citato contemporaneamente un rappresentante dell'Autorità fiscale.

[3] La decisione, motivata, viene comunicata al contribuente per lettera raccomandata, con copia all'Amministrazione cantonale o al Comune interessato.

[4] La decisione è definitiva; con essa vanno restituiti i documenti prodotti.

Art. 174

6. Tassa di giudizio

[1] Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giudizio, da un minimo di Fr. 50,— a un massimo di Fr. 10.000,—.

[2] Le spese d'indagine speciali, segnatamente quelle di perizie, ispezioni e sopralluoghi, possono essere caricate al ricorrente nella misura in cui il ricorso risulta infondato.

[3] A garanzia per speciali spese d'indagine può essere chiesto un congruo anticipo. Il mancato versamento dell'anticipo ha per effetto la decadenza del ricorso.

Capitolo terzo

Tassazione e rimedi giuridici in materia d'imposta di successione e donazione

Art. 175

I. Disposizioni generali

1. Facoltà d'indagine

[1] L'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione dispone, ai fini dell'accertamento degli attivi e dei passivi, nonchè in ogni altro stadio della procedura, di tutte le facoltà d'indagine previste dal capitolo secondo.

[2] L'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione procede alla stima diretta o con il concorso di periti da esso designati.

Art. 176

2. Obbligo di notifica
a) **Decessi**

[1] Ogni decesso dev'essere immediatamente comunicato all'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione anche telefonicamente o telegraficamente se le circostanze lo consigliano, a cura del Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune in cui il decesso si è verificato.

[2] Pari obbligo incombe agli eredi ed ai Comuni per i beni imponibili nel Cantone, appartenenti a persone già domiciliate fuori Cantone.

Art. 177

b) **Donazioni**

[1] Le donazioni imponibili devono essere notificate all'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione dal donatario e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante, entro 30 giorni dalla donazione.

[2] Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l'indicazione del loro valore. Deve inoltre essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario.

Art. 178

3. Intimazioni, comunicazioni e convocazioni
a) **Successioni**

[1] Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni, sono in ogni stadio della procedura d'inventario e di determinazione dell'imposta e delle penalità validamente compiute nei confronti di tutti gli eredi e legatari se dirette all'esecutore testamentario o all'amministratore giudiziario della successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della successione, l'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o all'estero, la nomina di un rappresentante comune.

[2] Quando le circostanze lo esigono, l'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione può richiedere alle Autorità competenti la nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione.

Art. 179

b) **Donazioni**

Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stadio della procedura di determinazione dell'imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatori domiciliati all'estero o di ignota dimora se dirette al donante.

Art. 180

II. Obblighi procedurali
1. Obbligo di collaborazione

[1] Gli eredi, l'esecutore testamentario e i rappresentanti legali degli eredi, nonchè l'amministratore giudiziario sono tenuti:

a) a fornire ragguagli veridici su tutte le circostanze utili all'accertamento degli elementi imponibili del defunto;
b) a produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire informazioni sulla consistenza della sostanza del defunto;
c) ad aprire i locali e mobili a disposizione del defunto.

[2] Gli eredi e i rappresentanti legali degli eredi, se convivevano con il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare ispezionare anche i loro locali e mobili.

[3] Se, dopo la chiusura dell'inventario, un erede, l'esecutore testamentario, il rappresentante legale degli eredi, l'amministratore giudiziario, vengano a conoscenza di beni della successione che non figurano nell'inventario, ne devono informare la competente Autorità nei dieci giorni successivi al loro ritrovamento.

Art. 181

2. Informazioni dei notai

[1] I notai sono tenuti a trasmettere all'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione una copia in carta libera dei testamenti, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione.

[2] L'Autorità di tassazione si riserva il diritto di chiedere la traduzione italiana autenticata degli atti stessi in lingua non ufficiale.

[3] Se l'atto di donazione fu steso da un notaio, questi è pure tenuto a farne notifica entro 60 giorni dalla stesura.

Art. 182

3. Informazioni di terzi

[1] I terzi che avevano in custodia o amministravano dei beni del defunto, o verso i quali il defunto vantava dei diritti o delle pretese valutabili in denaro, sono tenuti a ragguagliare per scritto gli eredi che ne fanno domanda, ad uso dell'Autorità incaricata dell'inventario, su questi beni patrimoniali, diritti e pretese del defunto e sulle disposizioni prese a tale riguardo.

[2] Se dei motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all'Autorità incaricata dell'inventario.

[3] Inoltre, gli articoli 157 e 158 della presente legge sono applicabili per analogia.

Art. 183

III. Tassazione

Terminata la procedura di accertamento, l'Ufficio cantonale successioni e donazioni effettua la tassazione e la notifica agli interessati, ai sensi degli articoli 178 e 179 della presente legge.

Art. 184

IV. Rimedi giuridici

[1] Contro la tassazione gli interessati possono reclamare per scritto all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla notificazione.

[2] Contro la decisione su reclamo gli interessati possono ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata.

[3] Le disposizioni del capitolo secondo concernenti la procedura di reclamo e di ricorso sono applicabili per analogia.

Capitolo quarto
Modifica di tassazioni definitive

Art. 185

I. Revisione
1. Motivi

[1] Una decisione passata in giudicato può essere oggetto di revisione, a richiesta o d'ufficio:

a) se è stata effettuata in violazione di una norma essenziale di procedura;

b) quando sono invocati fatti o prodotti mezzi probatori che non si potevano far valere in sede di tassazione e che, se conosciuti dall'Autorità di tassazione, avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione d'ufficio.

[2] La revisione è esclusa se colui che si avvale di un motivo di revisione avrebbe potuto farlo già nella procedura ordinaria, qualora avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da lui.

Art. 186

2. Procedura e termini

[1] L'istanza di revisione dev'essere proposta all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre 5 anni dal momento in cui la tassazione è diventata esecutiva.

[2] Contro la decisione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 187

II. Rettificazioni di errori di calcolo e di scrittura

[1] Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni passate in giudicato possono essere rettificati, a richiesta o d'ufficio, dall'Autorità a cui sono sfuggiti, entro 5 anni dalla loro notificazione.

[2] La rettificazione o la sua reiezione possono essere impugnate con i medesimi rimedi giuridici ammessi contro la decisione.

Art. 188

III. Ricupero d'imposta

1. Presupposti

[1] L'Autorità fiscale procede al ricupero d'imposta quando una tassazione è stata omessa o è stata effettuata in modo insufficiente.

[2] Il ricupero d'imposta è effettuato anche se l'omissione o l'insufficienza della tassazione non è dovuta ad intenzionalità del contribuente o è imputabile all'Autorità di tassazione.

[3] Quando c'è intenzionalità o negligenza del contribuente verrà prelevato anche un interesse di mora a contare dalla scadenza.

Art. 189

2. Procedura e ricorso

[1] L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni avvia la procedura di ricupero mediante comunicazione scritta al contribuente, con l'assegnazione del termine di 30 giorni per presentare le sue osservazioni.

[2] La procedura di ricupero che al decesso del contribuente non era ancora stata iniziata o non era stata terminata viene iniziata o proseguita nei confronti degli eredi.

[3] Contro la decisione di ricupero dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni dalla notificazione.

[4] Inoltre le disposizioni concernenti i principi generali di procedura, la procedura di tassazione e di ricorso sono applicabili per analogia.

Art. 190

3. Prescrizione

[1] Il diritto d'avviare la procedura di ricupero di imposte si prescrive dopo 5 anni dalla fine del periodo di tassazione, per il quale una tassazione è stata omessa oppure è stata effettuata in modo insufficiente.

[2] L'avvio della procedura per sottrazione d'imposta o per delitti fiscali vale contemporaneamente quale avvio della procedura per ricupero d'imposta.

Titolo terzo

Disposizioni penali

Art. 191

I. Contravvenzioni

1. Violazione di obblighi procedurali

[1] Chiunque, nonostante diffida, contravviene intenzionalmente o per negligenza a un obbligo che gli deriva dalla presente legge o dai suoi decreti di esecuzione e in particolare:

a) non consegnando la dichiarazione d'imposta o i suoi allegati;

b) non fornendo le informazioni, le attestazioni e i documenti richiesti;

c) non ottemperando agli obblighi che gli incombono in una procedura d'inventario in qualità di erede o di terza persona;

d) non comparendo alle citazioni;

è punito con la multa.

[2] La multa va fino a Fr. 5.000,— e in casi di recidiva fino a Fr. 10.000,—.

Art. 192

2. Sottrazione d'imposta

a) Sottrazione consumata

[1] Il contribuente che intenzionalmente o per negligenza induce in errore l'Autorità fiscale sottraendosi all'imposizione o dando luogo ad una tassazione definitiva insufficiente,

il debitore di una prestazione imposta alla fonte che intenzionalmente o per grave negligenza non ritiene l'imposta o la ritiene in misura insufficiente,

è punito con la multa.

[2] La multa va fino a cinque volte l'imposta sottratta secondo la gravità della sottrazione.

[3] Quando il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima di essere stato informato dell'apertura di una procedura per sottrazione, la multa non supera una volta l'imposta sottratta.

Art. 193

b) Tentativo

[1] Colui che, intenzionalmente, tenta di commettere una sottrazione d'imposta, ai sensi dell'art. 192, è punito con la multa.

[2] La multa è fissata nella metà dell'importo che verrebbe stabilito qualora la sottrazione fosse stata consumata.

Art. 194

c) **Istigazione complicità partecipazione**

[1] Chiunque intenzionalmente induce un contribuente a commettere una sottrazione d'imposta, vi collabora o vi partecipa come rappresentante del contribuente, è punito con la multa.

[2] La multa va fino a Fr. 20.000,— e in casi di recidiva fino a Fr. 40.000,—.

Art. 195

3. **Persone giuridiche e collettività senza personalità giuridica**

[1] Se l'infrazione è stata commessa nella gestione o in occasione della liquidazione di una persona giuridica, la multa è dovuta dalla persona giuridica.

[2] L'applicazione della pena ai membri o ai rappresentanti della persona giuridica, ai sensi dell'art. 194, rimane riservata.

[3] I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle società commerciali e agli enti senza personalità giuridica.

Art. 196

4. **Eredi**

[1] Gli eredi di un contribuente che ha commesso una sottrazione d'imposta, ai sensi dell'art. 192 sono solidalmente responsabili delle multe dovute dal defunto, anche se non sono colpevoli, fino a concorrenza della loro quota ereditaria, inclusi gli anticipi ereditari.

[2] Quando gli eredi fanno tutto il possibile per agevolare all'Autorità fiscale la determinazione degli elementi sottratti, la multa non supera una volta l'imposta sottratta.

Art. 197

5. **Rappresentanti legali o contrattuali**

[1] Se l'infrazione è stata commessa dal rappresentante legale di una persona fisica, quest'ultima sarà tenuta a pagare soltanto l'importo sottratto e l'interesse di mora previsto dall'art. 188 cpv. 3. Il rappresentante legale sarà colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.

[2] Se l'infrazione è stata commessa dal rappresentante contrattuale, la multa sarà pronunciata contro il rappresentante, se questi non è in grado di provare che non poteva impedire l'infrazione o sopprimerne gli effetti. In caso contrario la multa sarà dovuta dal rappresentante.

[3] Rimane riservata la punizione per istigazione, complicità o partecipazione ai sensi dell'art. 194.

Art. 198

6. **Procedura**

[1] Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all'art. 191 sono pronunciate dall'Autorità fiscale competente per la tassazione.

[2] Le altre procedure penali amministrative sono di competenza dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni che dà avvio mediante comunicazione scritta ai contravventori, con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare le loro osservazioni.

[3] Se la procedura per sottrazione d'imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del decesso del contribuente, sarà iniziata e conclusa nei confronti degli eredi.

[4] Inoltre, le disposizioni concernenti i principi generali di procedura e la procedura di tassazione, di reclamo e di ricorso sono applicabili per analogia.

Art. 199

7. Prescrizione

[1] Il diritto di iniziare le procedure penali si prescrive:

a) in caso d'infrazione agli obblighi di procedura e di tentativo di sottrazione d'imposta, un anno dopo la chiusura definitiva della procedura, nel corso della quale è stata commessa l'infrazione;

b) in caso di sottrazione consumata d'una imposta diretta, dopo 5 anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione non è stata effettuata o era insufficiente o per il quale l'imposta alla fonte non è stata dedotta conformemente alla legge;

c) in caso di sottrazione consumata d'imposta sulle successioni e sulle donazioni, dopo 10 anni a contare dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione, l'esecuzione della donazione, l'atto o il contratto imponibili.

[2] L'avvio della procedura per ricupero d'imposta o per reati fiscali vale contemporaneamente quale inizio della procedura per sottrazione d'imposta.

Art. 200

II. Reati
1. Frode fiscale

[1] Chiunque, in caso di sottrazione d'imposta (articoli da 192 a 194) fa uso di documenti falsi, falsificati o inesatti quanto al loro contenuto, in particolare libri commerciali, bilanci, conti d'esercizio o certificati di salario e altre attestazioni di terzi per ingannare altrui, è punito con la detenzione o con una multa sino a Fr. 50.000,—.

[2] Sono riservate le pene per sottrazione d'imposta.

Art. 201

2. Frode nell'inventario

Colui il quale, in qualità d'erede, di rappresentante dell'erede o di terzi, dissimula o sottrae beni successorali, di cui è tenuto a denunciare l'esistenza nella procedura di inventario, nell'intenzione di sottrarli all'inventario successorale, è punito con la multa fino a Fr. 50.000,— o con la detenzione.

Art. 202

3. Procedura

I reati fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 203

III. Rapporti con il Codice penale svizzero

[1] Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le prescrizioni contrarie della presente legge.

[2] Le disposizioni dell'art. 68 del Codice penale si applicano unicamente alle pene privative di libertà.

Art. 204

IV. Obbligo della denuncia

[1] I Municipi, gli uffici cantonali e in genere gli uffici pubblici sono tenuti a denunciare immediatamente all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni le infrazioni constatate nell'ambito della loro attività.

[2] Le autorità e i pubblici funzionari che non ottemperano all'obbligo di denuncia di cui al cpv. 1 sono puniti dal Consiglio di Stato con una multa disciplinare fino a Fr. 5.000,—. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Cantonale amministrativo.

Titolo quarto

Riscossione e garanzia

Art. 205

I. Riscossione
1. Autorità

[1] La riscossione dell'imposta è affidata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni rispettivamente agli uffici circondariali che rappresentano lo Stato nelle procedure esecutive e giudiziarie in rapporto all'esazione.

[2] Il servizio di esazione sarà regolato mediante decreto esecutivo.

Art. 206

2. Rate d'imposta

[1] La riscossione dell'imposta cantonale diretta ha luogo di regola in quattro rate annuali.

[2] Le prime tre rate vengono prelevate a titolo d'acconto in percento dell'ultima tassazione passata in giudicato, della dichiarazione o della presunta imposta dovuta.

[3] Con la quarta rata viene chiesto il saldo dell'imposta dovuta conformemente alla tassazione.

[4] Se il contribuente versa tutte le rate d'acconto entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata o, al più tardi, entro 30 giorni dall'intimazione della bolletta, gli sarà bonificato uno sconto del 2 %.

Art. 207

3. Scadenza

[1] L'imposta periodica scade al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto.
La scadenza della rata a saldo è fissata al 30 novembre; per le bollette intimate dopo il 30 novembre, al momento della loro notificazione.

[2] Le imposte degli art. 37, 38, 89, i ricuperi d'imposta, come pure le spese e le multe scadono con la loro notificazione.

[3] L'imposta scade in ogni caso:

a) il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare definitivamente il Cantone prende i provvedimenti necessari alla partenza;

b) nel momento in cui è chiesta la radiazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all'imposta;

c) nel momento in cui il contribuente straniero (art. 5) cessa la sua impresa commerciale svizzera, rinuncia alla sua stabile organizzazione in Svizzera, alla sua proprietà immobiliare in Svizzera o ai suoi crediti garantiti da immobili in Svizzera o da titoli ipotecari svizzeri;

d) il giorno in cui il contribuente è dichiarato fallito;

e) il giorno in cui il contribuente muore.

[4] Le imposte, anche quelle non periodiche come l'imposta di successione o di donazione scadono pure se vengono prelevate in base ad una tassazione provvisoria, o se il contribuente ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione. Se la decisione di reclamo o di ricorso stabilisce che l'ammontare dovuto è inferiore a quello pagato, l'eccedenza è rimborsata d'ufficio.

[5] Il Consiglio di Stato stabilisce il tasso d'interesse che viene corrisposto sull'eccedenza.

Art. 208

4. Termini di pagamento

[1] Le imposte e le multe devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza.

[2] In caso d'inosservanza dei termini di pagamento, per ogni richiamo e diffida verrà percepita una tassa stabilita dal Dipartimento competente.

Art. 209

5. Interessi di mora

[1] Se l'ammontare delle imposte e delle multe non è pagato nei 30 giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente.

[2] L'interesse è dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.

Art. 210

6. Esecuzione forzata

[1] Se l'ammontare dell'imposta non viene pagato nonostante la diffida, si procede in via esecutiva.

[2] Se l'obbligato al pagamento non è domiciliato in Svizzera, o se è stato disposto un sequestro, la procedura esecutiva può essere iniziata senza diffida preliminare.

Art. 211

7. Esecutività della tassazione

Le tassazioni e le altre decisioni delle Autorità fiscali passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive nel senso dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e fallimento.

Art. 212

8. Facilitazione di pagamento

[1] Qualora il pagamento entro il termine fissato dell'imposta, degli interessi, delle multe e delle spese riuscisse oltremodo gravoso, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni può prolungare il termine di pagamento o concedere delle rateazioni.

[2] La concessione di facilitazione di pagamento può essere subordinata ad un'adeguata prestazione di garanzie.

[3] Le facilitazioni di pagamento devono essere revocate quando vengono meno i loro presupposti o quando non vengono adempiute le condizioni a cui sono subordinate.

Art. 213

II. Condono

[1] I contribuenti caduti nel disagio o che a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà, si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, possono essere esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento degli importi dovuti.

[2] La domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Il Dipartimento competente, su preavviso dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, decide definitivamente le domande che portano su importi non superiori a Fr. 1.000,—. Negli altri casi decide il Consiglio di Stato.

[3] Le decisioni sulle domande di condono sono inappellabili.

[4] La domanda di condono o di facilitazione di pagamento non sospende l'obbligo del pagamento.

Art. 214

III. Restituzione d'imposta

[1] Il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte e che egli ha pagato per errore.

[2] L'istanza di restituzione deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni entro 5 anni dalla fine dell'anno civile in cui il pagamento è stato fatto. La decisione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni può essere impugnata mediante ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

[3] Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite d'ufficio.

Art. 215

IV. Garanzia

1. Costituzione della garanzia

[1] Se il debitore d'imposta o di multa non ha il domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano essere pregiudicati, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni può chiedere in ogni tempo, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La richiesta di garanzia deve indicare l'ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva nel senso dell'art. 80 della legge federale su l'esecuzione e il fallimento.

[2] Le garanzie vanno prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fidejussione solidale bancaria.

[3] La richiesta di garanzia è notificata al debitore d'imposta con lettera raccomandata. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

[4] Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta di garanzie.

[6] Se viene accolto il ricorso interposto contro una richiesta di garanzie, la procedura esecutiva iniziata in base a tale richiesta cessa di avere effetto.

Art. 216

2. Divieto di disporre dei beni

L'Autorità fiscale può emanare il divieto di disporre dei beni del defunto o delle persone che egli sostituiva nei loro obblighi fiscali fino al momento in cui i debitori d'imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di successione e donazione.

Art. 217

3. Collaborazione

[1] L'importo del sequestro della garanzia può comprendere anche l'imposta comunale.

[2] L'Autorità cantonale e l'Autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione.

Art. 218

4. Ipoteca legale

Le imposte e le tasse descritte all'art. 183 della legge cantonale di applicazione e complemento al Codice civile svizzero (art. 836 CCS) sono al beneficio di un'ipoteca legale senza l'obbligo di iscrizione al registro fondiario.

Art. 219

5. Cancellazione dal registro di commercio

[1] Le persone giuridiche e le succursali di aziende straniere possono essere cancellate dal registro di commercio soltanto se hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali, sia pagando l'imposta, sia fornendo delle garanzie.

[2] L'Ufficio dei registri in mancanza di precedente nulla osta delle rispettive Amministrazioni deve rendere edotta l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni della domanda di cancellazione. Se entro 20 giorni l'Amministrazione cantonale non fa opposizione sarà dato corso alla domanda.

[3] In caso di opposizione, la cancellazione non può aver luogo. L'opposizione è tolta non appena pagata l'imposta o prestata garanzia sufficiente o quando è stabilito, con decisione esecutiva dell'Autorità competente, che il credito reclamato non è fondato. Se l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni si rifiuta di ritirare l'opposizione, è dato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione di rifiuto.

Art. 220

V. Prescrizione

[1] I crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

[2] La prescrizione non decorre ed è sospesa :

a) per tutta la durata della procedura di tassazione, di reclamo, di ricorso o di revisione ;

b) fino a quando il credito fiscale è assicurato da una garanzia o fruisce di una dilazione di pagamento ;

c) fino a quando nè il contribuente nè i corresponsabili dell'imposta non hanno il domicilio in Svizzera.

[3] La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o all'esazione del credito fiscale notificato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta, da ogni riconoscimento esplicito del credito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta, dall'apertura di un'azione penale per frode o sottrazione fiscale. Un nuovo termine di prescrizione decorre dopo ogni interruzione.

Parte quarta
L'IMPOSTA ALLA FONTE

Art. 221

I. Soggetti a trattenuta
1. Lavoratori

Sono soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone:

a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone;

b) i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri.

Art. 222

2. Altri soggetti

[1] Sono parimenti soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte, in quanto dimiciliati all'estero,

a) i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, i conferenzieri e gli sportivi per i proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le indennità e allocazioni di ogni genere. Ciò vale anche per i proventi e le indennità che affluiscono ad un'altra persona per l'attività o esibizione dell'artista o dello sportivo;

b' i membri dell'amministrazione, della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone per i tantièmes, i gettoni di presenza, indennità fisse, rimunerarazioni o altre prestazioni caricati allo stabilimento d'impresa;

d) i titolari o gli usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari su fondi situati nel Cantone per i relativi interessi;

e) i beneficiari di assegni di riposo, pensioni o altre prestazioni versati da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, a dipendenza di un precedente rapporto di lavoro;

f) i titolari o usufruttuari di diritti di licenze, per i diritti e le altre rimunerazioni che ricevono da debitori con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone;

g) i lavoratori che ricevono il salario o altre indennità per un'attività esercitata a bordo di un mezzo di comunicazione aerea, navale o terrestre nel traffico internazionale da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone conformemente all'art. 221.

[2] L'organizzatore dello spettacolo nel Cantone è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta di cui al cpv. 1, lettera a).

Art. 223

II. Calcolo dell'imposta

1. Principio

[1] L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione.

[2] La ritenuta comprende l'imposta federale diretta, l'imposta cantonale e comunale, quest'ultima secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

Art. 224

2. Deduzioni

Le spese professionali (art. 24 cpv. 1, lett. e), f) e g) e gli oneri assicurativi (art. 30 lett. e) sono calcolati nelle aliquote di trattenuta applicabili ai contribuenti assoggettati secondo l'art. 221, con importi complessivi.

Art. 225

III. Ruolo del debitore della prestazione

[1] Il debitore della prestazione è tenuto a:

a) dedurre dai proventi in contanti e, per le altre prestazioni (segnatamente quelle in natura e le mance), riscuotere dal dipendente l'imposta dovuta;

b) specificare al lavoratore la percentuale di ritenuta applicata ai proventi e l'imposta trattenuta;

c) riversare periodicamente allo Stato l'imposta ritenuta;

d) trasmettere all'Autorità fiscale i conteggi delle imposte trattenute e fornire tutte le informazioni richieste e accedere ai controlli esperiti dall'Autorità fiscale.

[2] Il debitore della prestazione è solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli inoltre è unico responsabile del successivo riversamento all'Autorità fiscale degli importi ricevuti.

[3] Il debitore della prestazione deduce un'indennità del 3 % sulle imposte riversate.

Art. 226

IV. Procedura e penalità

1. Procedura

[1] Allorquando il debitore della prestazione imponibile non ha ritenuto l'imposta o ha operato una ritenuta insufficiente, l'Autorità di tassazione gli reclama l'imposta non trattenuta. Rimane riservata la pretesa del debitore contro il contribuente.

[2] Allorquando il debitore della prestazione imponibile ha operato una ritenuta troppo elevata, l'Autorità di tassazione l'invita a restituire la differenza al contribuente.

Art. 227

2. Distrazione d'imposta

Colui che, astretto a dedurre un'imposta alla fonte, ne dispone a suo profitto o per tutt'altro scopo, è punito con la detenzione o con la multa fino a Fr. 50.000,—.

E' riservata l'azione penale.

Art. 228

V. Riserva della tassazione ordinaria

[1] Tanto il contribuente quanto l'Autorità fiscale possono esigere che venga posteriormente eseguita la tassazione ordinaria, contro la quale potranno essere fatti valere i rimedi di legge.

[2] Per le differenze d'imposta in più o in meno si procederà al necessario conguaglio.

Art. 229

VI. Elementi non soggetti a ritenuta

La sostanza ed i redditi imponibili non soggetti a ritenuta sono assoggettati con la normale procedura di tassazione.

Art. 230

VII. Attuazione ed esecuzione

[1] La vigilanza dell'incasso dell'imposta ha luogo a cura della Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

[2] Essa è incaricata di emanare le direttive di applicazione del presente titolo: in modo speciale per quanto attiene al calcolo della trattenuta e alle modalità con cui la stessa sarà eseguita, nonchè i rapporti con i datori di lavoro.

[3] Essa ha il diritto di effettuare i necessari controlli presso i debitori ed i creditori delle prestazioni imponibili.

Parte quinta

LE IMPOSTE COMUNALI

Art. 231

I. Tipi d'imposta

I Comuni prelevano:

a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati ed eventualmente un'imposta globale;

b) un'imposta sull'utile, sul capitale delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati, come pure dei fondi d'investimento immobiliare e, eventualmente, un'imposta minima;

c) un'imposta immobiliare;

d) un'imposta personale.

Titolo primo

Le imposte dirette

Art. 232

I. Norme generali

[1] L'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.

[2] Le disposizioni della parte prima della presente legge, ad eccezione dell'art. 67, sono applicabili per analogia all'imposta comunale, riservate le disposizioni contrarie stabilite nel presente titolo.

Art. 233

II. Moltiplicatore

[1] L'imposta comunale è prelevata in percento dell'imposta cantonale base.

[2] Annualmente il Municipio procede alla determinazione del *moltiplicatore in percento dell'imposta cantonale base* come segue:

a) dal fabbisogno da coprire con l'imposta comunale secondo le norme della legge organica comunale si deduce il gettito dell'imposta personale e dell'imposta immobiliare;

b) si calcola il rapporto percentuale fra il fabbisogno così appurato ed il gettito dell'imposta cantonale base nel Comune.

[3] Per le persone giuridiche con diritto al computo parziale cantonale dell'imposta sul maggior valore immobiliare, il moltiplicatore è applicato all'imposta cantonale base al netto della deduzione di cui all'art. 67.

Art. 234

III. Foro fiscale

[1] L'imposta comunale è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha il domicilio, la dimora, la sede e nei Comuni dove si adempiono altri presupposti d'assoggettamento.

[2] Le persone assoggettate all'imposta secondo l'art. 3 cpv. 1, lett. b), pagano l'imposta nel Comune di attinenza. Quelle assoggettate in virtù dell'art. 5 cpv. 2, pagano l'imposta nel Comune di domicilio, della dimora o della sede del debitore della prestazione.

Art. 235

IV. Trasferimento di domicilio

[1] Quando il contribuente trasferisce il domicilio, la dimora, la sede o lo stabilimento d'impresa da un Comune all'altro del Cantone, l'imposta è dovuta nel Comune di provenienza fino alla fine del mese in cui ha luogo il trasferimento.

[2] Le imposte annuali speciali di cui agli art. 37, 39, 91, sono dovute, con riserva degli articoli 238 e 239, nel Comune in cui il contribuente aveva il proprio domicilio, la dimora o la sede al momento del conseguimento del reddito o della decorrenza della prestazione.

Art. 236

V. Riparto intercomunale

1. Regola generale

Se le condizioni d'assoggettamento si verificano in più Comuni, si dà luogo ad un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi giurisprudenziali del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale.

Art. 237

2. Sostanza immobiliare

[1] L'imposta sulla sostanza immobiliare e sul relativo reddito è corrisposta al Comune di situazione degli immobili.

[2] Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono accollati interessi passivi, in quanto attribuibili ad altri Comuni del Cantone. In presenza d'elementi imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio.

Art. 238

3. Attività lucrativa indipendente

[1] L'imposta sul reddito d'attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e sulla sostanza mobiliare investita è dovuta in ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa (art. 6).

[2] Tuttavia, al Comune di domicilio è assegnato il 50 % degli elementi imponibili di cui al cpv. 1.

Art. 239

4. Persone giuridiche

[1] Le persone giuridiche che geriscono un'azienda in diversi Comuni del Cantone sono assoggettate all'imposta in ogni Comune dove possiedono uno stabilimento d'impresa (art. 6).

[2] Al Comune sede è assegnato in via prioritaria 1/5 del reddito e della sostanza mobiliare investita.

Art. 240

5. Esclusione del riparto

[1] Non si fa luogo al riparto:

a) quando le condizioni di cui agli articoli 238 e 239 si verificano per meno di 3 mesi;

b) quando la quota parte dovuta ad un Comune è inferiore a Fr. 20,— d'imposta base;

c) in difetto di tempestiva rivendicazione.

[2] La quota d'imposta non ripartita è attribuita al Comune del domicilio, della dimora, della sede o, per i contribuenti limitatamente imponibili (art. 5), al Comune della maggior frazione d'imposta.

Art. 241

6. Aziende idroelettriche

Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende municipalizzate, consortili, gli enti pubblici e simili, è retto da legge speciale.

Art. 242

7. Procedura
a) Esecuzione

[1] Il riparto è eseguito su rivendicazione dei Comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se perviene all'Autorità fiscale prima che la relativa tassazione sia cresciuta in forza di cosa giudicata.

[2] Il riparto può essere eseguito d'ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell'Autorità fiscale.

[3] Il riparto è notificato agli interessati contemporaneamente alla tassazione.

Art. 243

b) Reclamo

[1] Contro il riparto, il contribuente e i Comuni interessati possono inoltrare reclamo all'Autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati più una, entro 30 giorni dalla notificazione.

[2] L'Autorità fiscale trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato per le osservazioni, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

Art. 244

c) Ricorso

[1] Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati più una, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

[2] La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato per le osservazioni, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

Art. 245

d) Validità del reclamo e del ricorso

I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati utili se osservati da un interessato: le decisioni su reclamo e su ricorso valgono in ogni caso in confronto di tutti.

Art. 246

Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell'imposta comunale sarà modificato in conformità della tassazione definitiva.

e) Validità della decisione in merito

Titolo secondo
Imposta personale

Art. 247

[1] L'imposta personale è dovuta dalle persone fisiche che, all'inizio dell'anno fiscale o dell'imponibilità nel Comune, sono assoggettate a motivo della loro appartenenza personale conformemente all'art. 3 e hanno compiuto il 20.mo anno di età.

I. Assoggettamento

[2] Sono esenti dall'imposta personale:

a) la donna coniugata in costanza di matrimonio;

b) i beneficiari di rendite AVS e AI, gli apprendisti e gli studenti, senza reddito o sostanza imponibili.

Art. 248

L'imposta personale ammonta a Fr. 20,— l'anno.

II. Importo

Titolo terzo
Imposta immobiliare

Art. 249

[1] Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà all'inizio dell'anno fiscale.

I. Obbligazione
1. Soggetti

[2] Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario.

Art. 250

Non soggiacciono all'imposta immobiliare gli immobili degli enti e delle corporazioni in quanto dichiarati esenti dalla presente legge all'art. 14.

2. Esenzioni

Art. 251

L'imposta immobiliare è dell'1 ‰ del valore di stima ufficiale all'inizio dell'anno fiscale, esclusa ogni deduzione di debiti.

II. Calcolo e commisurazione
1. In generale

Art. 252

[1] Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali ai sensi dell'art. 43 e appartenenti a persone fisiche, l'imposta immobiliare è commisurata al valore di reddito.

2. Per i terreni agricoli e forestali

[2] Le disposizioni dell'art. 43 concernenti la tassazione posticipata sulla sostanza, si applicano per analogia all'imposta immobiliare comunale.

Titolo quarto
Riscossione e procedura

Art. 253

[1] I Comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta comunale in due o più rate.

I. Riscossione
1. Autorità

[2] Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta.

[3] I Comuni curano pure direttamente l'incasso degli importi di loro competenza a titolo di imposta suppletoria o di multa tributaria.

Art. 254

2. Scadenza, termini di pagamento

La scadenza delle singole rate è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dalle scadenze.

Art. 255

3. Facilitazioni di pagamento, condono

I Municipi sono competenti a decidere in tema di facilitazioni di pagamento e di condono delle imposte comunali, attenendosi alle norme degli articoli 211 e 213.

Art. 256

4. Rinvio all'imposta cantonale

In difetto di norme particolari, le disposizioni della parte terza, titolo quarto, della presente legge, sono applicabili per analogia.

Art. 257

5. Rimedi giuridici

[1] Contro la pretesa di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notificazione.

[2] La decisione municipale può essere impugnata mediante ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al Dipartimento delle finanze. Contro la decisione dipartimentale è ammesso ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

[3] Le disposizioni degli articoli da 163 a 174 sono applicabili per analogia.

[4] Gli errori di calcolo e di scrittura possono essere rettificati dal Municipio conformemente all'art. 187.

Titolo quinto

Disposizioni speciali

Art. 258

I. Risarcimento perdite fiscali

I Comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta e contemplate dall'art. 14, cpv. 1, legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche e relative *modificazioni, riceveranno dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari* all'indennità per perdita d'imposta riconosciuta al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche, secondo le norme del riparto intercomunale.

Art. 259

II. Aiuto statale

[1] Quando per la copertura del fabbisogno comunale occorre un importo globale superiore al 100 % dell'imposta cantonale base, il

Comune può chiedere l'intervento dello Stato per la copertura dell'eccedenza. L'intervento sarà accordato soltanto ai Comuni nei quali il gettito dell'imposta cantonale per abitante è inferiore ai 2/3 della media pro capite del gettito della stessa nell'intero Cantone.

[2] Spetterà in tal caso al Consiglio di Stato il diritto di approvare i preventivi e i consuntivi, nonchè le risoluzioni assembleari concernenti spese straordinarie.

[3] Gli importi necessari a tale azione saranno inscritti nel conto preventivo del Cantone.

Art. 260

III. Imposta di culto

[1] L'imposta di culto sarà prelevata secondo le norme, i tassi e le modalità della legge speciale.

[2] Fino all'entrata in vigore di una legge speciale, l'imposta di culto continuerà ad essere prelevata secondo le norme preesistenti.

Parte sesta

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 261

I. Disposizioni transitorie

1. Persone giuridiche

[1] L'imposta cantonale 1975 delle persone giuridiche è stabilita e prelevata provvisoriamente in conformità delle disposizioni della legge tributaria in vigore al 31 dicembre 1974 sulla base dell'utile degli anni rispettivamente 1974 e 1973/74 e del capitale imponibile al 1. gennaio 1975.

[2] La tassazione definitiva dell'imposta 1975 è fatta in applicazione delle disposizioni entrate in vigore al 1. gennaio 1975. Sono determinanti: l'utile netto conseguito in questo anno o il risultato dell'esercizio chiuso nel 1975, come pure il capitale sociale e le riserve al 31 dicembre 1975.

Se questa tassazione dà un'imposta superiore alla tassazione provvisoria di cui al cpv. 1, sarà dovuto questo importo più elevato; nel caso contrario, l'imposta calcolata secondo il cpv. 1 è considerata definitiva.

[3] Se l'esercizio commerciale iniziato nel corso del 1975 abbraccia anche una parte dell'anno civile 1976, l'art. 93, cpv. 2, della presente legge s'applica per la prima volta a questo esercizio.

Sull'imposta dovuta per il periodo fiscale 1975/76 è computato l'importo più elevato dell'imposta calcolata tanto in base alle vecchie quanto in base alle nuove disposizioni per la frazione d'anno civile 1975 facente parte dell'esercizio commerciale che ha termine nel 1976; un'eventuale eccedenza non viene rimborsata.

Art. 262

2. Diritto applicabile

[1] Le procedure tributarie riguardanti gli esercizi antecedenti alla introduzione della presente legge, rispettivamente le procedure successorie apertesi prima della sua entrata in vigore, soggiaciono al diritto precedente. Lo stesso dicasi delle procedure di contravvenzione iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' riservata la norma della legge più favorevole al contravventore.

[2] I versamenti in capitale derivati da un rapporto di servizio conseguiti durante gli anni 1973 e 1974 verranno assoggettati nel 1975 ad un'imposta unica e distinta da quella ordinaria sul reddito, ai sensi dell'art. 39 della presente legge.

[3] Il periodo fiscale 1975/76 terrà conto di tutte le fattispecie verificatesi negli anni 1973 e 1974 e che costituiscono motivo di tassazione intermedia ai sensi dell'art. 59 della presente legge.

Art. 263

3. Imposta comunale

[1] L'imposta comunale 1975 è prelevata provvisoriamente in base alle disposizioni dell'art. 92 della legge tributaria in vigore al 31 dicembre 1974 sulla scorta della tassazione cantonale 1974.

[2] Se la tassazione comunale 1975, calcolata sull'imposta cantonale 1975 in base all'art. 232 cpv. 1, della legge tributaria in vigore al 1. gennaio 1975, dà un'imposta superiore alla tassazione provvisoria, sarà dovuto questo importo più elevato ; nel caso contrario, l'imposta calcolata secondo il cpv. 1 è considerata definitiva.

[3] Per i contribuenti di cui all'art. 261 cpv. 3, dall'imposta dovuta per l'anno 1975/76 è dedotto l'importo più elevato dell'imposta calcolata tanto sulla tassazione cantonale 1974 quanto sulla tassazione cantonale 1975 stabilita in base alle nuove disposizioni per la frazione dell'anno civile 1975 facente parte dell'esercizio commerciale che ha termine nel 1976 ; un'eventuale eccedenza non viene rimborsata.

[4] Per il contribuente la cui partita cantonale venne variata nel 1974 o con il 1. gennaio 1975 in conseguenza delle eccezioni concesse all'art. 89, l'imposta comunale 1975 è prelevata sulla base dell'imposta cantonale del medesimo anno.

Art. 264

II. Applicazione

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 265

III. Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati :

— la legge tributaria dell'11 aprile 1950 e successive modificazioni ;
— la legge di procedura tributaria del 23 novembre 1953 ;
— la legge sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917.

Art. 266

IV. Entrata in vigore

[1] La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore il 1. gennaio 1975.

[2] La presente legge è applicata per la prima volta all'imposta dovuta per l'anno 1975.

[3] Sono riservate le disposizioni transitorie degli art. 261 e 262.